

TABELLA 1

ATTI INTERNAZIONALI ENTRATI IN VIGORE PER L'ITALIA ENTRO IL 15 marzo 2015 NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA


	<b>Data, luogo della firma, titolo</b>	<b>Data di entrata in vigore</b>
1	15,04,2014 - Roma Accordo tra Italia e Kosovo sulla riammissione delle persone che soggiornano senza autorizzazione	26,03,2015
2	18,02,2014 - Antiguo Cuscatlan Accordo tra Italia e El Salvador per la realizzazione del progetto "ampliamento offerta educativa di livello superiore per migliorare la produttività in 12 dipartimenti del Paese	06,01,2015
3	31,03,2009 - San Marino Accordo tra Italia e San Marino in materia di cooperazione economica	26,01,2015



TABELLA 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

	<b>Data, luogo della firma, titolo</b>	<b>Data di entrata in vigore</b>
1	28,05,2009 - Roma Accordo tra Italia e USA sulla cooperazione prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalita' <i>Legge 03,07,2014 n. 99 - G.U. n. 163 del 16,07,2014</i>	03,10,2014
2	26,02,2009 - San Marino Accordo tra Italia e San Marino in materia di collaborazione finanziaria <i>Legge 03,10,2014 n. 149 - G.U. n. 247 del 23,10,2014</i>	26,01,2015
3	13,03,2012 - Londra Accordo tra Italia e Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale <i>Legge 17,10,2014 n. 158 - G.U. n. 253 del 30,10,2014</i>	26,01,2015
4	21,06,2012 - Lussemburgo Protocollo aggiuntivo recante modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni <i>Legge 03,10,2014 n. 150 - G.U. n. 248 del 24,01,2014</i>	20,01,2015
5	03,04,2012 - Seoul Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Corea per evitare le doppie <i>Legge 17,10,2014 n. 156 - G.U. n. 252 del 29,10,2014</i>	23,01,2015





<u>SCHEDA Gazzetta Ufficiale</u>		
<b>FIRMA:</b> ROMA 15.04.2014	<b>ENTR. VIGORE:</b> 26.03.2015	<b>IN VIGORE:</b> SI
<b>PAESE:</b> KOSOVO		
<b>MATERIA:</b> IMMIGRAZIONE		
<b>POSIZIONE:</b>		<b>DEPOSITO:</b>
<b>TITOLO:</b> Kosovo Riammissione delle persone che soggiornano senza autorizzazione.		
<b>FIRMATO a:</b> Roma		<b>il:</b> 15.04.2014
<b>PROVV.LEG.:</b>		<b>G.U.:</b>
<b>NOT.</b> ( ) <b>Italia:</b> <b>Controparte:</b> <b>Ricezione:</b>	<b>Comunicato G.U.:</b> (Tabella II: )	
<b>DATA ENTR. VIGORE:</b>		
<b>DURATA:</b> Il presente Accordo entra in vigore 30 gg solari dalla ricezione dell'ultima notifica del compimento delle procedure interne.		
<b>DEN./DEC.:</b>		
<b>NOTE:</b>		
<b>VD.:</b>		
<b>CLAUSOLA ENTR.VIGORE:</b> art. 20		<b>ADEMPIMENTI INTERNI:</b>
Il presente Accordo entra in vigore 30 gg solari dalla ricezione dell'ultima notifica del compimento delle procedure interne.		Ratifica del Presidente della Repubblica senza Legge di autorizzazione ed esecuzione.
<b>Lingue ufficiali:</b> italiano, inglese, Albanese e Serbo		<b>Uff. negoziatore:</b> DGUE UNITA' PAESI DEI BALCANI INCE IAI





**ACCORDO**

**fra**

**il Governo della Repubblica Italiana**

**e**

**il Governo della Repubblica del Kosovo**

**sulla riammissione delle persone che soggiornano  
senza autorizzazione**



Il Governo della Repubblica Italiana  
e  
Il Governo della Repubblica del Kosovo  
di seguito denominati "le Parti Contraenti",

DETERMINATI a rafforzare la loro cooperazione al fine di combattere più efficacemente l'immigrazione illegale,

DESIDEROSI di istituire, attraverso il presente Accordo e sulla base del principio di reciprocità, rapide ed efficaci procedure per l'identificazione ed il regolare e sicuro rimpatrio delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, i requisiti per l'ingresso, o il soggiorno legale nel territorio dell'Italia o del Kosovo e di agevolare il transito di tali persone in uno spirito di cooperazione;

CONFERMANDO la propria volontà a promuovere il rimpatrio volontario ed a favorire il reinserimento delle persone interessate, nel rispetto della propria legislazione nazionale,

CONSIDERANDO l'Accordo di Stabilizzazione e Associazione tra il Kosovo e l'Unione Europea in negoziazione,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

#### **Articolo 1** **Definizioni**

Ai fini del presente Accordo, si applicano le seguenti definizioni:

- (a) Per "Parti contraenti" si intendono la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kosovo;
- (b) Per "cittadino del Kosovo" si intende una persona in possesso della cittadinanza della Repubblica del Kosovo, ai sensi della legislazione nazionale;
- (c) Per "cittadino italiano" si intende una persona in possesso della cittadinanza della Repubblica Italiana ai sensi della legislazione nazionale;
- (d) Per "cittadino di un Paese terzo" si intende una persona in possesso di una cittadinanza diversa da quella dell'Italia o del Kosovo;
- (e) Per "apolide" si intende una persona che non è in possesso della cittadinanza di alcun paese;
- (f) Per "permesso di soggiorno" si intende un qualsiasi tipo di permesso rilasciato dal Kosovo o dall'Italia che autorizza la persona a soggiornare sui rispettivi territori. Non sono inclusi i permessi temporanei di soggiorno sul territorio in attesa della trattazione di una domanda di asilo o di una richiesta di permesso di soggiorno;
- (g) Per "visto" si intende un'autorizzazione rilasciata o una decisione adottata dal Kosovo o dall'Italia, necessaria ai fini dell'ingresso o del transito nei rispettivi territori. Non sono inclusi i visti di transito aeroportuali;



- (h) Per “Stato richiedente” si intende lo Stato (Italia o Kosovo) che presenta una domanda di riammissione, ai sensi dell’Articolo 7, o una richiesta di transito, ai sensi dell’Articolo 14, del presente Accordo;
- (i) Per “Stato richiesto” si intende lo Stato (Italia o Kosovo) al quale viene presentata una domanda di riammissione, ai sensi dell’Articolo 7, o una richiesta di transito, ai sensi dell’Articolo 14, del presente Accordo;
- (j) Per “autorità competente” si intende un’autorità nazionale dell’Italia o del Kosovo responsabile dell’attuazione del presente Accordo, in conformità con l’Articolo 19, paragrafo 1, lettera a);
- (k) Per “transito” si intende il passaggio di un cittadino di uno Stato terzo o di un apolide attraverso il territorio dello Stato richiesto mentre viaggia dallo Stato richiedente al Paese di destinazione.
- (l) Per “valico di frontiera” si intende ogni valico autorizzato dell’Italia e del Kosovo per l’attraversamento delle rispettive frontiere terrestri e marittime, compresi gli aeroporti internazionali e i porti marittimi.

**PARTE I**  
**OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO**

**Articolo 2**  
**Riammissione dei propri cittadini**

1. Il Kosovo riammette, su richiesta dell’Italia e senza ulteriori formalità rispetto a quelle previste dal presente accordo, qualsiasi persona che non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dell’Italia, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi *prima facie* forniti, che detta persona è cittadino del Kosovo.
2. Il Kosovo riammette i figli minori non coniugati delle persone menzionate al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita o dalla nazionalità, salvo che i suddetti non abbiano un diritto di soggiorno autonomo in Italia.
3. Il Kosovo riammette i coniugi di diversa nazionalità delle persone menzionate al paragrafo 1, a condizione che essi siano autorizzati a entrare e soggiornare o ottengano l’autorizzazione a entrare e soggiornare sul territorio del Kosovo, salvo che i suddetti non abbiano un diritto di soggiorno autonomo in Italia.
4. Il Kosovo riammette anche le persone che sono state private della cittadinanza del Kosovo, o che vi hanno rinunciato, dopo l’ingresso nel territorio italiano, salvo che a tali persone non sia stata promessa perlomeno la naturalizzazione da parte delle competenti autorità italiane.
5. In seguito alla risposta positiva da parte del Kosovo alla domanda di riammissione, la competente missione diplomatica o l’ufficio consolare del Kosovo rilascia immediatamente e non oltre 5 giorni lavorativi il documento di viaggio necessario ai fini del rimpatrio della persona da riammettere, avente almeno un mese di validità. Qualora, per ragioni di fatto o di diritto, la persona non possa essere trasferita entro il periodo di validità del documento di viaggio inizialmente rilasciato, il competente ufficio consolare o diplomatico del Kosovo rilascia, entro 14 giorni, un nuovo documento di viaggio avente lo stesso periodo di validità. Qualora il Kosovo non rilasci il nuovo documento di viaggio entro i 14 giorni, si riterrà che accetti l’uso del documento di viaggio standard UE a fini di espulsione.





6. Nel caso in cui la persona da riammettere sia in possesso della cittadinanza di un Paese terzo, oltre a quella del Kosovo, si tiene in considerazione la volontà della persona di essere riammessa verso lo Stato di sua scelta. Tuttavia, qualora, per una qualsiasi ragione, sia impossibile riammettere la persona nello Stato richiesto, il Kosovo riammette la persona in questione.

### Articolo 3

#### Riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

1. Il Kosovo riammette, su richiesta dell'Italia e senza ulteriori formalità rispetto a quelle previste dal presente Accordo, tutti i cittadini di Paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano, o non soddisfano più, i requisiti necessari all'ingresso, o al soggiorno legale, nel territorio dell'Italia, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi *prima facie* forniti, che dette persone:
  - (a) siano in possesso, o erano in possesso al momento del loro ingresso, di un visto o di un permesso di soggiorno validi rilasciati dal Kosovo; oppure
  - (b) siano entrati illegalmente nel territorio dell'Italia direttamente per via aerea o terrestre attraverso un Paese terzo, dopo aver transitato attraverso il territorio del Kosovo oppure,
2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non si applica qualora:
  - (a) il cittadino del Paese terzo o l'apolide sia solo transitato per via aerea attraverso un aeroporto internazionale del Kosovo; o
  - (b) l'Italia abbia rilasciato al cittadino del Paese terzo o all'apolide un visto o un permesso di soggiorno prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, salvo che:
    - la persona sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno rilasciato dal Kosovo che ha un periodo di validità più lungo; o
    - il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dall'Italia sia stato ottenuto tramite documenti falsi o falsificati o fornendo dichiarazioni false; o
    - la persona non rispetta le condizioni previste dal visto.
3. In seguito alla risposta positiva da parte del Kosovo alla domanda di riammissione, l'Italia rilascia alla persona la cui riammissione è stata accettata, il documento di viaggio standard UE a fini di espulsione.

## PARTE II

### OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DA PARTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

#### Articolo 4

##### Riammissione dei propri cittadini

1. L'Italia riammette, su richiesta del Kosovo e senza ulteriori formalità rispetto a quelle previste dal presente Accordo, tutte le persone che non soddisfano, o non soddisfano più, le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio del Kosovo, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi *prima facie* forniti, che dette persone sono cittadini italiani;



2. L'Italia riammette i figli minori non coniugati delle persone menzionate al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita o dalla nazionalità, salvo che i suddetti non abbiano un diritto di soggiorno autonomo in Kosovo;
3. L'Italia riammette i coniugi di diversa nazionalità delle persone menzionate al paragrafo 1, a condizione che essi siano autorizzati a entrare e soggiornare o ottengano l'autorizzazione a entrare e soggiornare sul territorio italiano, salvo che i suddetti non abbiano un diritto di soggiorno autonomo in Kosovo;
4. L'Italia riammette anche le persone che sono state private della cittadinanza italiana, o che vi hanno rinunciato, dopo l'ingresso nel territorio del Kosovo, salvo che a tali persone non sia stata promessa perlomeno la naturalizzazione da parte delle competenti autorità del Kosovo;
5. In seguito alla risposta positiva scritta da parte dell'Italia alla domanda di riammissione, la competente missione diplomatica o l'ufficio consolare italiano rilascia immediatamente e non oltre 5 giorni lavorativi il documento di viaggio necessario ai fini del rimpatrio della persona da riammettere, avente almeno un mese di validità. Qualora, per ragioni di fatto o di diritto, la persona non possa essere trasferita entro il periodo di validità del documento di viaggio inizialmente rilasciato, la competente missione diplomatica o ufficio consolare italiano rilascia, entro quattordici (14) giorni, un nuovo documento di viaggio avente lo stesso periodo di validità. Qualora l'Italia non rilasci il nuovo documento di viaggio entro i 14 giorni, si riterrà che accetti l'uso dei documenti di viaggio per stranieri a fini di rimpatrio del Kosovo.
6. Nel caso in cui la persona da riammettere sia in possesso della cittadinanza di un Paese terzo, oltre a quella italiana, si tiene in considerazione la volontà della persona di essere riammessa verso lo Stato di sua scelta. Tuttavia, qualora, per una qualsiasi ragione, sia impossibile riammettere la persona nello Stato richiesto, l'Italia riammette la persona in questione.

#### Articolo 5

##### Riammissione di cittadini di Paesi terzi e di apolidi

1. L'Italia riammette, su richiesta del Kosovo e senza ulteriori formalità rispetto a quelle previste dal presente Accordo, tutti i cittadini di Paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano, o non soddisfano più, i requisiti necessari all'ingresso, o al soggiorno legale, nel territorio del Kosovo, purché sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi *prima facie* forniti, che dette persone:
  - (a) siano in possesso, o erano in possesso al momento del loro ingresso, di un visto o di un permesso di soggiorno validi rilasciati dall'Italia oppure,
  - (b) siano entrati illegalmente nel territorio del Kosovo direttamente per via aerea o terrestre, dopo aver soggiornato o transitato nel territorio italiano oppure,
2. L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica qualora:
  - (a) il cittadino del Paese terzo o l'apolide sia solo transitato per via aerea attraverso un aeroporto internazionale italiano, o
  - (b) il Kosovo abbia rilasciato al cittadino del Paese terzo o all'apolide un visto o un permesso di soggiorno prima o dopo l'ingresso nel suo territorio, salvo che:
    - la persona sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno rilasciato dall'Italia che ha un periodo di validità più lungo rispetto a quello rilasciato dal Kosovo; o



- il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dal Kosovo sia stato ottenuto tramite documenti falsi o falsificati o fornendo dichiarazioni false; o
  - la persona non rispetta le condizioni previste dal visto.
3. In seguito alla risposta positiva da parte dell'Italia alla domanda di riammissione, il Kosovo rilascia alla persona la cui riammissione è stata accettata, il documento di viaggio per stranieri a fini di rimpatrio del Kosovo.

### **PARTE III PROCEDURA DI RIAMMISSIONE**

#### **Articolo 6 Principi**

1. Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, per ogni trasferimento di persona da riammettere in base ad uno degli obblighi contenuti negli articoli 2-5 è necessario presentare domanda di riammissione all'autorità competente dello Stato richiesto.
2. Non è necessaria domanda di riammissione nel caso in cui la persona da riammettere sia in possesso di documento di viaggio o di carta di identità in corso di validità e, se del caso, di visto o permesso di soggiorno validi dello Stato richiesto.

#### **Articolo 7 Domanda di riammissione**

1. La domanda di riammissione deve contenere, nei limiti del possibile, le seguenti informazioni:
  - (a) i dati della persona da riammettere (ad esempio, nome, cognome, nome del padre, data e luogo di nascita ed ultima residenza) e, eventualmente, i dati relativi ai figli minorenni non sposati e/o al coniuge;
  - (b) i documenti attestanti la cittadinanza e l'indicazione dei mezzi con i quali sarà fornita la prova *prima facie* della cittadinanza, del transito, delle condizioni per la riammissione dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi, nonché dell'ingresso e del soggiorno illegali;
  - (c) foto della persona da riammettere;
  - (d) impronte digitali.Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione può contenere anche le seguenti informazioni:
  - (e) una dichiarazione, rilasciata con il consenso dell'interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o di cure;
  - (f) tutte le altre misure di protezione o di sicurezza ritenute necessarie o le informazioni sulle condizioni di salute dell'interessato, necessarie per il singolo trasferimento.
2. Il modulo comune da utilizzare per le domande di riammissione figura come Allegato 5 all'Accordo.



**Articolo 8**  
**Mezzi di prova della cittadinanza**

1. La prova della cittadinanza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, può essere fornita in particolare attraverso i documenti elencati all'Allegato 1 del presente Accordo, ancorché scaduti. Se tali documenti vengono presentati, l'Italia ed il Kosovo riconoscono la cittadinanza su base di reciprocità senza bisogno di ulteriori accertamenti. La prova della cittadinanza non può essere fornita con documenti falsi.
2. La prova *prima facie* della cittadinanza ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, e dell'articolo 4, paragrafo 1, può essere fornita in particolare con i documenti elencati nell'Allegato 2 del presente Accordo, ancorché scaduti. Se tali documenti vengono presentati, l'Italia e il Kosovo ritengono accertata la cittadinanza, salvo prova contraria. La prova *prima facie* della cittadinanza non può essere fornita con documenti falsi.
3. Se non è possibile presentare nessuno dei documenti elencati negli Allegati 1 o 2 dell'Accordo, le competenti rappresentanze diplomatiche e consolari dello Stato richiesto - su istanza delle autorità competenti dello Stato richiedente - prendono accordi per intervistare la persona da riammettere, senza indebiti ritardi, al più tardi entro dieci (10) giorni solari a partire dal giorno della richiesta, al fine di stabilirne la cittadinanza.

**Articolo 9**  
**Mezzi di prova relativi ai cittadini dei Paesi terzi ed agli apolidi**

1. La prova delle condizioni per la riammissione dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi prevista all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, viene fornita in particolare con i mezzi di prova elencati nell'Allegato 3 del presente Accordo; non può essere fornita con documenti falsi. Tale prova è riconosciuta dalle Parti Contraenti su base di reciprocità, senza bisogno di ulteriori accertamenti.
2. La prova *prima facie* delle condizioni per la riammissione dei cittadini dei Paesi terzi e degli apolidi prevista all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 5, paragrafo 1, viene fornita in particolare con i mezzi di prova elencati nell'Allegato 4 del presente Accordo. Non può essere fornita con documenti falsi. Laddove vengano presentate prove *prima facie*, l'Italia e il Kosovo considerano accertata la sussistenza delle condizioni, salvo prova contraria.
3. L'illegalità dell'ingresso, della presenza o del soggiorno viene stabilita attraverso i documenti di viaggio della persona interessata, sprovvisti del necessario visto o di altra autorizzazione al soggiorno sul territorio dello Stato richiedente. Parimenti, la dichiarazione dello Stato richiedente che la persona interessata è stata trovata senza i necessari documenti di viaggio, senza il visto o il permesso di soggiorno costituisce prova *prima facie* dell'ingresso, della presenza o del soggiorno illegali.

**Articolo 10**  
**Limiti di tempo**

1. La domanda di riammissione deve essere presentata all'autorità competente dello Stato richiesto al massimo entro un (1) anno dal momento in cui l'autorità competente dello Stato richiedente ha acquisito conoscenza del fatto che un cittadino di uno Stato terzo o apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni in vigore per l'ingresso, la presenza o il soggiorno. Laddove sussistano impedimenti di fatto o di diritto alla presentazione della domanda entro i dovuti termini, su richiesta dello Stato richiedente detto limite viene esteso, ma soltanto fino a cessazione degli impedimenti.



2. In tutti i casi, alla domanda di riammissione si deve rispondere per iscritto entro trenta (30) giorni. Tale termine inizia a decorrere dalla data di ricezione della domanda di riammissione. In caso di mancata risposta entro i suddetti termini, il trasferimento si considera approvato.
3. Laddove esistano impedimenti di fatto o di diritto per rispondere alla domanda entro i trenta (30) giorni, tale termine può – previa richiesta debitamente motivata – essere esteso fino ad un massimo di altri sei (6) giorni. Se non è data risposta entro il periodo di proroga, il trasferimento si considera approvato.
4. Il rigetto della domanda di riammissione deve essere motivato per iscritto.
5. Dopo l'accoglimento o – se del caso – dopo la scadenza del termine previsto ai paragrafi 2 o 3 del presente articolo, la persona interessata viene trasferita entro tre (3) mesi. Su richiesta dello Stato richiedente, questo termine può essere esteso per il periodo necessario a superare gli ostacoli giuridici o pratici.

#### **Articolo 11**

##### **Modalità di trasferimento e di trasporto**

1. Prima di procedere al rimpatrio di una persona, le autorità competenti delle Parti Contraenti interessate concordano preventivamente e per iscritto la data del trasferimento, il valico di frontiera di ingresso, le eventuali scorte e le altre informazioni pertinenti al trasferimento.
2. Il trasporto può avvenire per via aerea o terrestre. Il rimpatrio per via aerea non avviene soltanto con i vettori nazionali delle Parti Contraenti e può essere effettuato mediante voli di linea o voli charter.

#### **Articolo 12**

##### **Riammissione indebita**

1. Lo Stato richiedente riprende ogni persona riammessa dallo Stato richiesto se – entro un periodo di tre (3) mesi dal trasferimento della persona in questione – si accerta che le condizioni di cui agli articoli 2-5 del presente Accordo non sussistevano all'epoca del trasferimento.
2. In tal caso si applicano - *mutatis mutandis* - le disposizioni procedurali del presente Accordo e vengono fornite tutte le informazioni disponibili sull'effettiva identità e cittadinanza della persona da riprendere.

### **PARTE IV OPERAZIONI DI TRANSITO**

#### **Articolo 13**

##### **Principi**

1. Le Parti Contraenti dovrebbero limitare il transito dei cittadini dei Paesi terzi o degli apolidi ai casi in cui tali persone non possono essere rimpatriate direttamente nel Paese di destinazione.
2. Il Kosovo autorizza il transito dei cittadini dei Paesi terzi o degli apolidi su richiesta dell'Italia e l'Italia autorizza il transito dei cittadini dei Paesi terzi o degli apolidi su richiesta del Kosovo qualora sia garantita la prosecuzione del viaggio in altri eventuali Stati di transito, nonché la riammissione da parte dello Stato di destinazione.
3. Le Parti Contraenti possono rifiutare il transito:



- (a) se – nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito – il cittadino di un Paese terzo o l'apolide corre l'effettivo rischio di essere sottoposto a tortura, a trattamenti o pene inumani o degradanti, pena capitale o persecuzione per motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o per le sue convinzioni politiche; oppure
- (b) se il cittadino del Paese terzo o l'apolide è soggetto a sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito; oppure
- (c) per motivi di sanità pubblica, sicurezza interna, ordine pubblico o altri interessi nazionali dello Stato richiesto.
4. Le Parti Contraenti possono revocare qualsiasi autorizzazione concessa se successivamente emergono o si verificano le circostanze di cui al paragrafo 3, che ostacolano l'operazione di transito, o se non è più garantita la prosecuzione del viaggio in eventuali Paesi di transito o la riammissione da parte del Paese di destinazione. In tal caso, lo Stato richiedente riprende il cittadino del Paese terzo o l'apolide a seconda delle necessità e senza indugio.

#### **Articolo 14 Procedura di transito**

1. La richiesta per le operazioni di transito deve essere presentata per iscritto all'autorità competente dello Stato richiesto e deve recare le seguenti informazioni:
- (a) tipologia del transito (per via aerea o terrestre), altri eventuali Paesi di transito e destinazione finale prevista;
- (b) per quanto possibile, i dati personali della persona interessata (ad es., nome, cognome, nome da nubile, altri nomi usati con i quali la persona è conosciuta o alias, data di nascita, sesso e – laddove possibile – luogo di nascita, nazionalità, lingua, tipo e numero del documento di viaggio);
- (c) valico di frontiera d'ingresso previsto, ora del trasferimento e dati relativi alla scorta, qualora presente;
- (d) dichiarazione che - a parere dello Stato richiedente - sussistono le condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2, e che non sussistono ragioni per negare il transito ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3.
- Il modulo comune da utilizzare per le richieste di transito figura all'Allegato 6 del presente Accordo.
2. Lo Stato richiesto procede – entro tre (3) giorni e per iscritto – ad informare lo Stato richiedente del consenso al transito, confermando il valico di frontiera di ingresso e l'ora prevista per l'ammissione o ad informarlo del rifiuto dell'ammissione e delle relative motivazioni.
3. Se il transito avviene per via aerea, la persona da riammettere e l'eventuale scorta sono esentati dal visto di transito aeroportuale.
4. Le autorità competenti dello Stato richiesto, previa consultazioni reciproche, forniscono assistenza nelle operazioni di transito, in particolare attraverso la sorveglianza delle persone interessate e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo.



**PARTE V**  
**SPESE**

**Articolo 15**  
**Spese di trasporto e transito**

Fatto salvo il diritto delle autorità competenti a ottenere il rimborso delle spese relative alla riammissione dalla persona da riammettere o da terzi, le spese relative al trasporto e ai documenti di viaggio sostenute in relazione alla riammissione, alla riammissione indebita e alle operazioni di transito di cui al presente Accordo, fino alla frontiera dello Stato di destinazione finale, sono sostenute dallo Stato richiedente.

**PARTE VI**  
**PROTEZIONE DEI DATI E CLAUSOLA DI NON INCIDENZA**

**Articolo 16**  
**Protezione dei dati**

La comunicazione dei dati personali avviene solo se tale comunicazione è necessaria ai fini dell'attuazione del presente Accordo da parte delle autorità competenti delle Parti Contraenti a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento e l'elaborazione dei dati personali in un caso specifico è la legislazione nazionale del Kosovo e le disposizioni della direttiva 95/46/CE e la legislazione nazionale italiana adottata in conformità alla stessa direttiva.

In particolare, si applicano i seguenti principi:

- (a) i dati personali devono essere elaborati in modo equo e legale;
- (b) i dati personali devono essere raccolti per lo scopo specificato, esplicito e legittimo di attuare il presente Accordo e non devono essere ulteriormente elaborati dall'autorità comunicante né dall'autorità ricevente in modo non compatibile con detto scopo;
- (c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi in relazione allo scopo per il quale vengono raccolti e/o ulteriormente elaborati; in particolare i dati personali comunicati possono riguardare soltanto quanto segue:
  - i dati della persona da trasferire (es. nome, cognome, eventuali nomi precedenti, altri nomi utilizzati con i quali la persona è conosciuta o gli alias, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, nazionalità attuale ed eventuali nazionalità precedenti),
  - passaporto, carta di identità o patente di guida (numero, periodo di validità, data di rilascio, autorità e luogo di rilascio),
  - scali ed itinerari,
  - altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per valutare i requisiti per la riammissione di cui al presente Accordo.
- (d) i dati personali devono essere precisi e, ove necessario, mantenuti aggiornati;



(e) i dati personali devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dei soggetti titolari dei dati per un periodo non superiore a quanto sia necessario per lo scopo per il quale i dati sono stati raccolti o sono stati ulteriormente elaborati;

(f) l'autorità comunicante e l'autorità ricevente adottano tutte le misure atte a garantire, la rettifica, la cancellazione o il congelamento dei dati personali laddove l'elaborazione non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare in quanto tali dati non sono adeguati, pertinenti, precisi, oppure sono eccessivi in relazione allo scopo dell'elaborazione. Ciò include la notifica all'altra Parte dell'eventuale rettifica, cancellazione o blocco;

(g), l'autorità ricevente fornisce, su richiesta, informazioni sull'uso dei dati comunicati e sui risultati ottenuti all'autorità comunicante;

(h) i dati personali possono essere comunicati soltanto alle autorità competenti. L'ulteriore comunicazione ad altri organi necessita del previo consenso dell'autorità comunicante;

(i) le autorità comunicanti e riceventi hanno l'obbligo di mantenere una registrazione scritta della comunicazione e della ricezione dei dati personali.

#### **Articolo 17** **Clausola di non incidenza**

1. Il presente Accordo non pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità di ciascuna Parte Contraente derivanti direttamente o indirettamente, dal diritto o dalle convenzioni internazionali, e in particolare da:
  - la Convenzione del 28 luglio 1951 sullo status dei rifugiati modificata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 relativo allo status dei rifugiati;
  - le convenzioni internazionali che determinano lo Stato responsabile dell'esame delle domande di asilo presentate;
  - la Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
  - la Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti;
  - Convenzioni internazionali in materia di estradizione e transito;
  - Convenzioni ed accordi internazionali multilaterali in materia di riammissione di cittadini stranieri;
2. L'Italia si impegna a dare applicazione alle disposizioni del presente Accordo, nel rispetto degli obblighi a essa derivanti anche dalla sua appartenenza all'Unione Europea
3. Nulla nel presente Accordo impedisce il rimpatrio di una persona in conformità ad altri accordi formali o informali.





**PARTE VII  
ATTUAZIONE**

**Articolo 18  
Comitato misto per la riammissione**

1. Le autorità competenti delle Parti Contraenti si forniscono reciproca assistenza nell'applicazione ed interpretazione del presente Accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (di seguito «il comitato») incaricato in particolare di:
  - a) controllare l'applicazione del presente Accordo;
  - b) stabilire le disposizioni di attuazione necessarie per l'applicazione uniforme del presente Accordo;
  - c) procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione elaborati dall'Italia e dal Kosovo ai sensi dell'articolo 19;
  - d) formulare raccomandazioni per la modifica del presente Accordo e dei suoi allegati.


**Articolo 19  
Protocollo di attuazione**

1. Le Parti Contraenti redigono un Protocollo di attuazione che comprende norme concernenti:
  - a) la designazione delle autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto;
  - b) le modalità effettive per l'esecuzione delle procedure di riammissione;
  - c) le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta dei cittadini di Paesi terzi e degli apolidi;
  - d) i mezzi e i documenti aggiuntivi a quelli elencati negli allegati da 1 a 4 del presente Accordo.
2. Il Protocollo di attuazione è parte integrante del presente Accordo.

**PARTE VIII  
DISPOSIZIONI FINALI**

**Articolo 20  
Entrata in vigore, durata, modifica, sospensione e cessazione**


1. Il presente Accordo viene approvato e/o ratificato dalle Parti Contraenti in conformità alle loro rispettive procedure.
2. Il presente Accordo entra in vigore 30 giorni solari dalla ricezione dell'ultima notifica del compimento delle procedure interne indicate nel paragrafo (1) del presente articolo, dalle parti contraenti, tramite i canali diplomatici.
3. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo illimitato di tempo.





4. Ciascuna Parte Contraente può proporre modifiche al presente Accordo. Le modifiche al presente Accordo sono approvate e/o ratificate ed entrano in vigore ai sensi dei paragrafi 1 e 2.
5. Ciascuna Parte Contraente, può, previa notifica ufficiale all'altra Parte Contraente, sospendere temporaneamente in tutto o in parte l'attuazione del presente Accordo per motivi di sicurezza, tutela dell'ordine pubblico o della salute pubblica. La sospensione entra in vigore il secondo giorno successivo al giorno della notifica.
6. Ciascuna Parte Contraente può denunciare il presente Accordo notificandolo ufficialmente all'altra parte Contraente per via diplomatica. Il presente Accordo cessa di essere applicato sei (6) mesi dopo la data della notifica.
7. Il messaggio per la registrazione del presente Accordo viene trasmesso dalla Repubblica italiana al Segretariato delle Nazioni Unite in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, subito dopo la sua entrata in vigore. L'altra Parte Contraente viene informata del numero di registrazione delle Nazioni Unite non appena detto numero sia stato confermato dal Segretariato delle Nazioni Unite.

Fatto a...ROMA.....il...15...APRILE...2014 in duplice copia ognuna in inglese e nelle lingue ufficiali del Kosovo (albanese e serbo) e dell'Italia (italiano). In caso di divergenze nell'interpretazione del presente Accordo prevale la versione inglese.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana



Per il Governo  
della Repubblica del Kosovo




**ALLEGATO 1****ELENCO DEI DOCUMENTI  
COMPROVANTI LA NAZIONALITA'  
(Artt. 2 par.1, 4 par.1 e 8 par. 1; dell'Accordo)**

Per la Repubblica Italiana:

- passaporti o documenti di viaggio, di qualsiasi tipo (passaporti nazionali, passaporti diplomatici, passaporti di servizio, passaporti collettivi e passaporti sostitutivi, ivi compresi i passaporti per minori);
- carte d'identità, di qualsiasi tipo (comprese quelle temporanee e provvisorie);
- certificati di cittadinanza e altri documenti ufficiali accompagnati da un altro documento ufficiale munito di fotografia, che attesti o indichi chiaramente la cittadinanza.

Per la Repubblica del Kosovo:

- certificato di nascita valido;
- certificato di cittadinanza;
- carta d'identità valida;
- passaporto valido.




**ALLEGATO 2****ELENCO DEI DOCUMENTI  
CONSIDERATI COME PROVA *PRIMA FACIE* DELLA NAZIONALITA'  
(Artt. 2 par.1, 4 par.1 e 8 par. 2 dell'Accordo )**

Per la Repubblica Italiana:

- fotocopia di uno dei documenti elencati nell'Allegato 1 del presente Accordo;
- patente di guida o fotocopia della stessa;
- certificato di nascita o fotocopia dello stesso;
- dichiarazioni effettuate dall'interessato, e lingua parlata dall'interessato, anche in base ad un test ufficiale;
- tessera di servizio di società o fotocopia della stessa;
- tesserino militare di riconoscimento;
- patente nautica e patente di skipper;
- qualsiasi altro documento che possa contribuire a stabilire la nazionalità dell'interessato.

Per la Repubblica del Kosovo:

- tutti i documenti elencati nell'Allegato 1 scaduti, o fotocopia degli stessi;
- patente di guida o fotocopia della stessa;
- certificato di nascita rilasciato dall'UNMIK o fotocopia dello stesso;
- documenti di viaggio e carte d'identità rilasciate dall'UNMIK o loro fotocopia;
- libretto della Forza di Sicurezza in Kosovo;
- dichiarazioni di testimoni;
- dichiarazioni scritte dell'interessato;
- lingua parlata dall'interessato, anche in base ai risultati di un test ufficiale (lingua);
- dati biometrici dell'interessato come impronte digitali, retina e iride, pattern vocali morfologia del volto e sagoma della mano;
- risultati di esami del DNA;
- documento pubblico o fotocopia dello stesso attestante il luogo di nascita e/o luogo di residenza permanente, rilasciato dal Kosovo o dall'ex Repubblica Federale Jugoslava in territorio kosovaro prima del 10 giugno 1999;
- altri documenti o certificati o fotocopia degli stessi, in cui risulti il luogo di nascita in territorio kosovaro;
- dichiarazioni ufficiali dell'interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi.
- Ogni altro documento che possa contribuire a stabilire la nazionalità dell'interessato.




**ALLEGATO 3****ELENCO DEI DOCUMENTI  
CONSIDERATI MEZZI DI PROVA DELLE CONDIZIONI  
PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI  
(art. 3 par. 1, 5 par. 1 e 9 par. 1 dell'Accordo)**

- Timbro di entrata/uscita o contrassegno analogo sul documento di viaggio dell'interessato o altre prove dell'entrata/uscita (ad es. prove fotografiche);
- documenti, certificati e fatture nominative di qualsiasi tipo (ad es. fatture dell'albergo, biglietti d'appuntamento presso medici/dentisti, tesserini di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l'interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto;
- biglietti di viaggio nominativi e/o liste passeggeri di aerei, treni, navi o autobus attestanti la presenza e l'itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto;
- informazioni da cui risulti che l'interessato si è servito di un corriere o di un'agenzia di viaggio;
- dichiarazioni ufficiali, rilasciate in particolare dalle autorità di frontiera, che possano attestare l'attraversamento della frontiera da parte dell'interessato.



**ALLEGATO 4****ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI  
CONSIDERATI PROVA PRIMA FACIE DELLE CONDIZIONI  
PER LA RIAMMISSIONE DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI  
(art. 3 par. 1, 5 par. 1 e 9 par. 2 dell'Accordo)**

- dichiarazioni ufficiali dall'interessato in procedimenti giudiziari o amministrativi;
- testimoni che possano attestare l'attraversamento della frontiera da parte dell'interessato;
- descrizione del luogo e delle circostanze in cui la persona è stata fermata dopo l'ingresso nel territorio dello Stato richiedente, rilasciata dalle autorità competenti di questo Stato;
- informazioni sull'identità e/o sul soggiorno della persona, fornite da un'organizzazione internazionale (ad es. UNHCR);
- comunicazioni/conferma di informazioni da parte di familiari, compagni di viaggio, ecc.;
- dichiarazioni dell'interessato.



**ALLEGATO 5**

Emblema della Repubblica Italiana

Emblema della Repubblica del Kosovo

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(luogo e data)

(Designazione di

Numero dell'atto: .....

PROCEDURA ACCELERATA

Destinatario:


.....  
.....  
.....  
.....

(Designazione dell'Autorità richiesta)



**DOMANDA DI RIAMMISSIONE  
 AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA  
 REPUBBLICA DEL KOSOVO SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN POSIZIONE  
 IRREGOLARE**

**A. DATI PERSONALI**



- 1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):  
.....
- 2. Nome da nubile:.....
- 3. Data e luogo di nascita:  
.....
- 4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):  
.....
- 5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):  
.....
- 6. Nazionalità e lingua:  
.....
- 7. Stato civile: Δconiugato/a Δ celibe/nubile Δdivorziato/a Δ vedovo/a

Per le persone coniugate: nome del coniuge:.....  
 Nome ed età dei figli (se del caso):.....


8. Ultimo indirizzo nello Stato richiedente e nello Stato richiesto, se conosciuto:  
.....

**B. DATI PERSONALI DEL CONIUGE (SE DEL CASO)**

- 1. Cognome e nome (sottolineare il cognome): .....
- 2. Nome da nubile: .....
- 3. Data e luogo di nascita: .....
- 4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):  
.....
- 5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):  
.....
- 6. Nazionalità e lingua:  
.....
- 7. Ultimo indirizzo di residenza nello Stato richiesto, se conosciuto.  
.....

**C. DATI PERSONALI DEI FIGLI (SE DEL CASO)**

- 1. Cognome e nome (sottolineare il cognome)  
.....
- 2. Data e luogo di nascita:  
.....
- 3. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):  
.....





4. Nazionalità e lingua:

5. Dati sui genitori (data e luogo di nascita), se diversi dai dati forniti sotto A e B:

**D. CIRCOSTANZE PARTICOLARI INERENTI LA PERSONA DA TRASFERIRE**

1. Condizioni di salute

(ad es. riferimento a terapie mediche speciali; nome in latino di eventuali malattie)

2. Indicare se trattasi di persona particolarmente pericolosa

(ad es. sospettata di un reato grave; comportamento aggressivo)

**E. ELEMENTI DI PROVA ALLEGATI**

1.

(Passaporto n.)

(Data e luogo di emissione)

(Autorità emittente)

(Data di scadenza)

2.

(Carta d'identità n.)

(Data e luogo di emissione)

(Autorità emittente)

(Data di scadenza)

3.

(Patente di guida n.)

(Data e luogo di emissione)

(Autorità emittente)

(Data di scadenza)

4.

(Altro documento ufficiale n.)

(Data e luogo di emissione)

(issuing authority)

(expiry date)

**F. OSSERVAZIONI**

(Firma) (Timbro)



**ALLEGATO 6**

[Emblema della Repubblica Italiana]

*[Emblema della Repubblica del Kosovo]*

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(luogo e data)


(Designazione dell'Autorità richiedente)

Numero dell'atto: .....

Destinatario: .....

.....  
.....  
.....

(Designazione dell'Autorità richiesta)



**DOMANDA DI TRANSITO**  
**ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo tra**  
**la Repubblica Italiana e la Repubblica del Kosovo**  
**sulla riammissione delle persone in posizione irregolare**

**A. DATI PERSONALI**

1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):  
 .....

2. Nome da nubile:  
 .....


3. Data e luogo di nascita:  
 .....

4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.):  
 .....

5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi):  
 .....

6. Nazionalità e lingua:  
 .....

7. Tipo e numero di documento di viaggio:  
 .....



**B. OPERAZIONE DI TRANSITO**

1. Tipo di transito

aereo     terrestre

2. Stato di destinazione finale  
 .....

3. Altri eventuali Stati di transito  
 .....

4. Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento ed eventuali scorte  
 .....

5. Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale (art. 13, par. 2)

sì             no

6. Conoscenza di motivi di rifiuto del transito (art. 13, par. 3)

sì             no

**C. OSSERVAZIONI**

.....  
 .....

(Firma) (Timbro)



**PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA E IL KOSOVO SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE CHE SOGGIORNANO ILLEGALMENTE**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, di seguito denominati le "Parti contraenti"

Desiderosi di facilitare l'attuazione dell'Accordo tra Italia e Kosovo sulla riammissione delle persone che soggiornano illegalmente, (di seguito denominato l'Accordo),

in conformità con le disposizioni dell'articolo 19 dell'Accordo,

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

**Articolo 1  
(Autorità competenti e punti di contatto)**

(1) In conformità alle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo(1), lett.(a), le seguenti autorità sono tenute a ricevere, inviare e gestire le richieste di riammissione, nonché le richieste di transito, in conformità agli articoli 7 e 14 dell'Accordo.

a) Per la Repubblica del Kosovo:


Per le operazioni di riammissione

Ministero degli Affari Interni del Kosovo  
Dipartimento di Cittadinanza, Asilo e Immigrazione  
indirizzo: "Luan Haradinaj" Street  
New Building of MIA  
10000 Prishtina – Kosovo  
Tel. +381 38 200 19 130  
+381 38 200 19 590  
+381 38 200 19 739  
+381 38 200 19 579

E-mail address: [mpb.riatdhesimi1@rks-gov.net](mailto:mpb.riatdhesimi1@rks-gov.net)  
[mpb.riatdhesimi2@rks-gov.net](mailto:mpb.riatdhesimi2@rks-gov.net)  
[mpb.riatdhesimi3@rks-gov.net](mailto:mpb.riatdhesimi3@rks-gov.net)  
[mpb.riatdhesimi4@rks-gov.net](mailto:mpb.riatdhesimi4@rks-gov.net)

Per le operazioni di transito

Ministero degli Affari Interni  
Kosovo Police  
Direzione per le Migrazioni e gli Stranieri  
Indirizzo: "Luan Haradinaj" street  
10000 Prishtina – Kosovë  
Tel. +381 38 50 80 1422  
E-mail address: [drejtoriapermigrim@kosovopolice.com](mailto:drejtoriapermigrim@kosovopolice.com)



b) Per la Repubblica Italiana:

Per le operazioni di riammissione e transito

Ministero dell'Interno  
- Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
- Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere  
- Servizio Immigrazione  
Via Tuscolana 1558  
00173 Roma, Italia  
Tel: + 39 06 46530898  
+ 39 06 46530986  
Fax: + 39 06 46530994  
+ 39 06 46530917  
e-mail: [serviziimmigrazione.dirccentimm@interno.it](mailto:serviziimmigrazione.dirccentimm@interno.it)

(2) Per la Repubblica Italiana, le Questure della Repubblica (autorità di polizia a livello provinciale) sono competenti per l'invio delle richieste di riammissione e delle comunicazioni riguardanti le modalità di trasferimento ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 del presente Protocollo.

(3) Il colloquio con la persona che deve essere riammessa, in conformità all'art. 8, paragrafo (3) dell'Accordo, e il rilascio del documento di viaggio rientrano inoltre nelle competenze di:

a) Per la Repubblica del Kosovo:

Ambasciata della Repubblica del Kosovo  
Via Tolmino 12  
00198 Roma  
Tel: +390-685-356-571  
Fax: + 390 685 356  
e-mail: [Consulate.Rome@rks.gov.net](mailto:Consulate.Rome@rks.gov.net)  
VoIP: 77-231


b) Per la Repubblica Italiana:

Ambasciata Italiana in Pristina  
Azem Jashanica, 5  
Dragodan - Pristina  
Tel. : 0038138244925  
Fax. : 0038138244929  
E-mail: [pubblico.pristina@esteri.it](mailto:pubblico.pristina@esteri.it)

(4) Le competenti autorità di cui ai paragrafi (1) e (3) del presente articolo si comunicheranno immediatamente, attraverso i canali diplomatici, gli eventuali cambiamenti nell'elenco delle autorità competenti o le variazioni in merito alle loro informazioni di contatto.

**Articolo 2**  
**(Valichi di frontiera)**

(1) La riammissione dei cittadini delle Parti contraenti e dei paesi terzi, delle persone apolidi, nonché l'ammissione in transito, potrà avvenire ai seguenti valichi di frontiera:



Per la Repubblica del Kosovo:

- Aeroporto internazionale di Pristina "Adem Jashari"  
Tel: +381 (0) 38 594452  
E-mail: [aeroportiqkr@kosovopolice.com](mailto:aeroportiqkr@kosovopolice.com)

Per la Repubblica Italiana:

- Aeroporto internazionale di Roma – Fiumicino  
Ufficio della Polizia di Frontiera  
Tel: +39 06 656101  
+39 06 65610428  
+39 06 65610436  
Fax: +39 06 65610483  
E-mail: [polaria.front.fiumicino.rm@poliziadistato.it](mailto:polaria.front.fiumicino.rm@poliziadistato.it)
- Aeroporto internazionale di Milano – Malpensa  
Ufficio della Polizia di Frontiera  
Tel: +39 02 5858511  
Fax: +39 02 58584553  
+39 02 58584524  
E-mail: [frontpolaria.va@peceps.poliziadistato.it](mailto:frontpolaria.va@peceps.poliziadistato.it)

- (2) Altri valichi di frontiera da utilizzare per la riammissione e il transito delle persone che soggiornano illegalmente possono essere stabiliti previo accordo delle autorità competenti delle Parti contraenti secondo l'art. 1, (1), in base ai singoli casi.
- (3) Le autorità competenti delle Parti contraenti si comunicheranno immediatamente, attraverso i canali diplomatici, gli eventuali cambiamenti nell'elenco dei valichi di frontiera previsti nel paragrafo (1) del presente articolo.

### Articolo 3

#### (Presentazione delle domande di riammissione e relativa risposta)

- (1) La presentazione di una domanda di riammissione in conformità all'articolo 7 dell'Accordo inizia con l'invio del modulo accluso come Allegato 5 all'Accordo. L'autorità competente della Parte contraente richiedente invierà il modulo via mail o fax all'autorità competente della Parte contraente richiedita di cui all'articolo 1, paragrafo(1) del presente Protocollo. In caso di domanda di riammissione per i cittadini delle Parti contraenti, sarà inviata anche una copia del modulo, al solo fine informativo, alla competente missione diplomatica o consolare della Parte contraente richiedita di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del presente Protocollo. La conferma di lettura dell'e-mail o la ricevuta del fax costituiranno prova di recapito.



- (2) La Parte contraente richiedente oltre alla domanda di riammissione, inviata via mail o fax presenterà anche i documenti elencati negli allegati da 1 a 4 dell'Accordo e il modulo "European Fingerprints Standard" con le impronte digitali e una fotografia della persona per la quale viene presentata la richiesta. Se saranno presentate le prove indicate negli allegati 2, 3, 4, dovranno essere chiare e precise, al fine di consentire la loro verifica e di stabilire se esista l'obbligo di riammissione per la Parte contraente richiesta. Se la domanda di riammissione è accompagnata da prove relative all'allegato 2, poi la sezione "F" dell'allegato 5 dell'Accordo, conterrà tutti i contatti e gli altri dettagli sulla famiglia e/o sugli amici del paese della Parte contraente richiesta, quando il dato è conosciuto e disponibile alla Parte contraente richiedente.
- (3) La Parte contraente richiesta invierà la sua risposta all'autorità competente della Parte contraente richiedente che ha presentato la domanda di riammissione, via e-mail o fax e entro la scadenza stabilita dall'articolo 10, paragrafo(2) o (3) dell'Accordo. Una copia della risposta sarà inviata alla competente missione diplomatica o consolare delle Parti contraenti richieste, di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del presente Protocollo.
- (4) In caso di accettazione della domanda di riammissione, o in assenza di risposta, entro la scadenza prevista dall'articolo 10, paragrafo (2) o (3) dell'Accordo, la competente missione diplomatica o consolare, di cui all'articolo 1, paragrafo (3) del presente Protocollo, rilascerà senza indugio i documenti di viaggio e in ogni caso, entro cinque (5) giorni lavorativi, dalla data di ricevimento della risposta positiva alla domanda di riammissione o nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 10, paragrafo (2) o (3) dell'Accordo.

#### **Articolo 4 (Colloquio)**

- (1) Ad intregazione della domanda di riammissione, la Parte contraente richiedente può chiedere alla Parte contraente richiesta, indicando adeguatamente nella sezione F ("Osservazioni") del modulo accluso come allegato 5 dell'Accordo, di effettuare un colloquio con la persona da riammettere al fine di confermare la sua nazionalità.
- (2) Il colloquio si effettuerà senza indugio, entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari, dalla data di presentazione della domanda, dalle persone autorizzate appartenenti alla missione diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta, di cui all'articolo 1, paragrafo(3) del presente Protocollo, in conformità alle modalità che verranno concordate, caso per caso, dalle autorità competenti, delle Parti contraenti.
- (3) In ogni caso, la Parte contraente richiesta invierà la sua risposta all'autorità competente della Parte contraente richiedente che presenterà la domanda di riammissione, via e-mail o fax, entro la scadenza prevista dall'articolo 10, paragrafo (2) o (3) dell'Accordo.

#### **Articolo 5 (Trasferimento e modalità di trasporto)**

- (1) Dopo il ricevimento della notifica dell'approvazione della riammissione dalla Parte contraente richiesta, la Parte contraente richiedente invierà alla Parte Contraente richiesta una comunicazione scritta che conterrà i dati personali della persona da riammettere e le informazioni sul trasporto.
- (2) Il modulo per il trasferimento verrà presentato via e-mail o fax all'autorità competente della Parte contraente richiesta, entro e non oltre i cinque (5) giorni lavorativi precedenti alla data del trasferimento.




- (3) Se la data del trasferimento viene differita dalla parte Contraente richiedente, a causa di ostacoli formali o pratici, l'autorità competente della Parte contraente richiedente è tenuta ad informare immediatamente l'autorità competente della Parte contraente richiesta.
- (4) Nel caso di differimento, di cui al paragrafo (3), del presente articolo, l'autorità competente della Parte contraente richiedente è tenuta a rinnovare l'avviso di trasferimento, in linea con le disposizioni del paragrafo (2) del presente articolo.
- (5) Per motivi eccezionali il trasferimento può essere differito dalla Parte contraente richiesta. In tal caso, l'autorità competente della Parte contraente richiesta è tenuta ad informare immediatamente l'autorità competente della Parte contraente richiedente in merito al rinvio ed è tenuta a proporre una nuova data per il trasferimento.

**Articolo 6  
(Riammissione indebita)**

Se la Parte contraente richiedente riprende una persona, per la quale, su istanza formulata dalla Parte contraente richiesta, è stato stabilito che non esistevano le condizioni preliminari per la riammissione, tutta la documentazione riguardante tale caso specifico deve essere restituita alla Parte contraente richiedente.

**Articolo 7  
(Domanda di transito)**

- (1) Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, dell'Accordo, in caso di bisogno, la domanda di transito deve contenere:
- a) informazioni su particolari esigenze di assistenza infermieristica o di assistenza agli anziani da prestare per motivi di malattia o di età della persona in transito;
  - b) informazioni su un'eventuale necessità di adottare misure di sicurezza o protezione.
- (2) Le suddette informazioni devono essere fornite compilando la sezione C ("Osservazioni") del modulo di domanda di transito (allegato 6 dell'Accordo).
- (3) In conformità agli articoli 13 e 14 dell'Accordo, le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:
- a) La domanda di transito deve essere presentata all'autorità competente della Parte contraente richiesta, di cui all'articolo 1 del presente Protocollo, tramite e-mail o fax, al più tardi dieci (10) giorni solari prima della data prevista per il transito;
  - b) La competente autorità della Parte contraente richiesta è tenuta a rispondere tramite e-mail o fax entro cinque (5) giorni solari dalla data di ricevimento della domanda di transito. L'autorità competente è tenuta anche ad indicare se autorizza il transito, la data, il valico di frontiera designato, le modalità di trasporto e l'eventuale impiego di personale di scorta.
  - c) Se la Parte contraente richiedente ritiene necessaria l'assistenza della Parte contraente richiesta, deve indicarlo nel modulo di domanda di transito (allegato 6 dell'Accordo). L'autorità competente della Parte contraente richiesta è quindi tenuta a confermare se possa o meno fornire l'assistenza richiesta.





- d) In caso di viaggio per via aerea sotto scorta, l'autorità competente della Parte contraente richiesta garantirà e fornirà la massima assistenza possibile nelle operazioni di trasferimento come indicato all'articolo 14, paragrafo 3, dell'Accordo. Il personale della Parte contraente richiesta sarà assistito dal personale di scorta della Parte contraente richiedente.
- (4) La Parte contraente richiedente è tenuta a riprendere in carico senza indugio la persona per la quale è stato richiesto il transito, come previsto all'articolo 13, paragrafo 4, dell'Accordo, se:
- a) l'autorizzazione al transito è stata rifiutata o revocata, come indicato all'articolo 13, paragrafo 3 e 4, dell'Accordo, oppure
  - b) la persona per la quale è stato richiesto il transito è entrata illegalmente nel territorio della Parte contraente richiesta, oppure
  - c) l'autorizzazione al transito o alla riammissione è stata rifiutata da un altro Paese di transito o di destinazione finale, oppure
  - d) il transito non può essere accordato sulla base di altre circostanze che devono essere specificate dalla Parte contraente richiesta.

**Articolo 8**  
**(Rimpatrio e modalità di transito del personale di scorta)**

In conformità all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), dell'Accordo, le Parti contraenti, in relazione al trasferimento o al transito sotto scorta nei rispettivi territori, convengono quanto segue:

- a) Il personale di scorta sarà responsabile della scorta alle persone che saranno riammesse e della loro consegna alla competente autorità del Paese di destinazione.
- b) Il personale di scorta svolgerà i propri compiti disarmato e in abiti civili. Il personale di scorta deve essere in possesso dei documenti che provano che la riammissione o il transito sono stati autorizzati dalla Parte contraente richiesta e dei documenti di identità di servizio.
- c) La Parte contraente richiesta fornirà la scorta e l'assistenza mediante l'impiego di proprio personale, autorizzato a svolgere tali compiti.
- d) Nello svolgimento delle operazioni di riammissione o di transito, i poteri del personale di scorta sono limitati all'esercizio della legittima difesa. Tuttavia, il personale di scorta può adottare misure ragionevoli e proporzionate per far fronte ad un improvviso rischio grave, al fine di impedire che la persona per la quale è stata richiesta la riammissione o il transito scappi, si ferisca o ferisca terzi e causi danni materiali. In ogni caso, il personale di scorta deve conformarsi alla legislazione della Parte contraente richiesta.
- e) Il personale di scorta sarà responsabile di portare i documenti di viaggio e qualsiasi altro documento o dato relativo alla persona per la quale è stata richiesta la riammissione o il transito e della loro consegna al rappresentante dell'autorità competente del Paese di destinazione.
- f) Al personale di scorta non è consentito di lasciare il luogo del trasferimento prima dell'avvenuta consegna della persona per la quale è stata richiesta la riammissione o il transito.
- g) Le autorità competenti della Parte contraente richiesta informano le autorità competenti della Parte contraente richiedente di qualsiasi incidente si dovesse verificare nel corso dell'operazione di riammissione o di transito.



**Articolo 9  
(Spese)**

- (1) Eventuali spese affrontate dalla Parte contraente richiesta in relazione alla riammissione o al transito, che devono essere sostenute dalla Parte contraente richiedente in conformità all'articolo 15 dell'Accordo, saranno rimborsate dalla Parte contraente richiedente dopo il ricevimento delle relative fatture, conformemente alle procedure amministrative e contabili nazionali.
- (2) In caso di riammissione indebita, di cui all'articolo 12 dell'Accordo, la Parte contraente richiedente è quindi responsabile del rimborso di tutte le spese relative alla riammissione e al rientro della persona interessata sostenute dalla Parte contraente richiesta, se la Parte contraente richiesta fornisce la giustificazione dell'inconsistenza delle condizioni stabilite negli articoli da 2 a 5 dell'Accordo e le informazioni disponibili sull'identità e la nazionalità della persona interessata.
- (3) Per applicare il presente articolo, le competenti autorità delle Parti contraenti di cui all'articolo 1 del presente Protocollo, si informeranno reciprocamente tramite canali diplomatici circa le loro procedure di rimborso.

**Articolo 10  
(Consultazioni di esperti)**

- (1) Ove necessario, le Parti contraenti possono organizzare discussioni/ consultazioni bilaterali fra esperti in merito all'attuazione dell'Accordo e del presente Protocollo.
- (2) Le parti contraenti notificano reciprocamente, tramite le Autorità indicate nell'Articolo 1 (1) del presente protocollo, riguardo la costituzione del comitato misto indicato nell'articolo 18 dell'Accordo.

**Articolo 11  
(Lingua di comunicazione)**

Le parti contraenti utilizzano la propria lingua nazionale nelle procedure scritte svolte come indicato nell'Accordo e nel presente Protocollo, con traduzione in lingua inglese.

**Articolo 12  
(Rapporti con altri trattati)**

Il presente Protocollo non pregiudica i diritti, gli obblighi e le responsabilità delle Parti contraenti derivanti da altri trattati internazionali.

**Articolo 13  
(Emendamenti)**

Il presente Protocollo può essere emendato previo accordo reciproco fra le Parti contraenti. Tali emendamenti sono proposti in forma scritta attraverso i canali diplomatici ed entreranno in vigore in conformità alle procedure indicate all'articolo 14 del presente Protocollo.

**Articolo 14  
(Entrata in vigore, durata e cessazione)**

- (1) Il presente Protocollo entra in vigore contestualmente all'Accordo.



(2) Il presente Protocollo cessa di avere effetto contestualmente all'Accordo, salvo il caso di cui al paragrafo 3 del presente articolo.



(3) Il presente Protocollo può essere anche denunciato in qualsiasi momento in forma scritta, tramite canali diplomatici. In tale caso, esso perde la sua efficacia tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica scritta.

Fatto a ROMA il 15 APRILE 2014, in due originali in lingua albanese, serba, italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione del presente Protocollo, prevale il testo inglese.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana



Per il Governo della  
Repubblica del Kosovo





**Republika e Kosovës**  
**Republika Kosova-Republic of Kosovo**  
**Qeveria - Vlada - Government**

*Ministria e Punëve të Jashtme • Ministarstvo Inostranih Poslova • Ministry of Foreign Affairs*

**VERBAL NOTE**

Ref. No. 18/138/2015

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kosovo presents its compliments to the Embassy of the Italian Republic in Prishtina and with reference to the esteemed Embassy's Verbal Note Prot.147, dated February 20<sup>th</sup>, 2015, on the completion of the internal procedures required for the entry into force of the Agreement on Readmission of Persons Residing without Authorization between the Government of the Republic of Kosovo and the Government of the Italian Republic, signed at Rome on April 15<sup>th</sup>, 2014, has the honour to notify the receipt of the said Verbal Note on **February 23<sup>rd</sup>, 2015**.

In accordance with the Article 20 of the said Agreement, the Agreement shall enter into force 30 calendar days after receiving the last notification of the fulfilment of the internal procedures required for the entry into force of the said Agreement. The Republic of Kosovo received the Italian notification-as the latter one-on **February 23<sup>rd</sup>, 2015**, thus, the date of the entry into force of the said Agreement is **March 26<sup>th</sup>, 2015**.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Kosovo avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Italian Republic in Prishtina, the assurances of its highest consideration. *A.H*



Prishtina, February 23<sup>rd</sup>, 2015

EMBASSY OF THE ITALIAN REPUBLIC  
 Prishtina

Ministria e Punëve të Jashtme  
 Rr.: "Luan Haradinaj" p.n.  
 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës  
 Tel.: +381 (0) 38 200 77119  
 Web faqe: [www.mfa.ks.net](http://www.mfa.ks.net)

Ministarstvo Inostranih Poslova  
 Ul.: "Luan Haradinaj" b.b.  
 10000 Prishtina, Republika Kosova  
 Tel.: +381 (0) 38 200 77119  
 Web strana: [www.mifa.ks.net](http://www.mifa.ks.net)

Ministry of Foreign Affairs  
 Str.: "Luan Haradinaj" n.n.  
 10000 Prishtina, Republic of Kosovo  
 Tel.: +381 (0) 38 200 77119  
 Web page: [www.mfa.ks.net](http://www.mfa.ks.net)





<b>SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE</b>		
<b>FIRMA:</b> 18.02.2014	<b>ENTR. VIGORE:</b> 06.01.15	<b>IN VIGORE:</b> SI
<b>PAESE:</b> EL SALVADOR		
<b>MATERIA:</b> Offerta educativa		
<b>POSIZIONE:</b>	<b>DEPOSITO:</b> Busta n.	
<b>TITOLO:</b> Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di El Salvador per la realizzazione del progetto denominato "ampliamento dell'offerta educativa di livello superiore per migliorare la produttività in 12 dipartimenti del Paese.		
<b>FIRMATO a:</b> Antiguo Cuscatlan	il: 18.02.2014	
<b>PROVV.LEG.:</b> =	<b>G.U.:</b>	
==== ( ) <b>Italia:</b> <b>Controparte:</b> <b>Ricezione:</b>	<b>Comunicato G.U.:</b> (Tabella II: )	
<b>DATA ENTR. VIGORE:</b> alla data di ricezione della seconda delle due notifiche.		
<b>DURATA:</b> tutta la durata del credito.		
<b>DEN./DEC.:</b>		
<b>NOTE:</b>		
<b>VD.:</b>		
<b>CLAUSOLA ENTR.VIGORE:</b> Art. 15	<b>ADEMPIMENTI INTERNI:</b>	
"Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste."	Ratifica del Presidente della Repubblica senza legge di autorizzazione alla ratifica.	
Lingue ufficiali: italiano, spagnolo	Uff. negoziatore: DGCS-Ufficio V	





**ACCORDO**  
**tra**  
**il GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**e**  
**il GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI EL SALVADOR**

**per la realizzazione del Progetto denominato**  
**“AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA EDUCATIVA DI LIVELLO SUPERIORE**  
**PER MIGLIORARE LA PRODUTTIVITA’ IN 12 DIPARTIMENTI DEL PAESE”**

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - e il Governo della Repubblica di El Salvador, rappresentato dal Ministero degli Esteri, di seguito denominati congiuntamente “le Parti” e separatamente “la Parte”,

CONSIDERANDO i rapporti di reciproca amicizia e l’Accordo Generale di Cooperazione tra i due Governi, firmato a San Salvador il 18 aprile 2007, ad oggi in vigore,

CONSIDERANDO che il Governo della Repubblica di El Salvador ha richiesto un intervento in favore del sistema educativo nazionale,

PRENDENDO ATTO che il Comitato Direzionale per la Cooperazione allo Sviluppo del Governo della Repubblica Italiana ha espresso, in data 18 Ottobre 2012, parere favorevole alla concessione di un credito d’aiuto per un importo massimo di € 15.000.000,00 (quindici milioni di euro) per il finanziamento del Progetto denominato “*Ampliamento dell’Offerta Educativa di livello Superiore per migliorare la produttività in 12 Dipartimenti del Paese*”,

convengono quanto segue:

**Articolo 1**  
**Scopo dell’Accordo ed entità del finanziamento**

1. Il presente Accordo stabilisce gli obblighi reciproci delle Parti in relazione al finanziamento e alla realizzazione del Progetto denominato “*Ampliamento dell’Offerta Educativa di livello Superiore per migliorare la produttività in 12 Dipartimenti del Paese*” (di seguito “il Progetto”). In particolare, l’Accordo stabilisce le modalità e le procedure per l’utilizzo del finanziamento, l’affidamento dei contratti, il monitoraggio, la valutazione e le attività di controllo e di visibilità che dovranno realizzarsi nel Progetto.
2. Per il finanziamento del Progetto, il Governo della Repubblica Italiana concederà al Governo della Repubblica di El Salvador un credito d’aiuto per un importo non superiore a € 15.000.000,00 (quindici milioni di euro).
3. Il credito d’aiuto sarà utilizzato dal Governo della Repubblica di El Salvador per l’acquisizione di opere, di beni, di servizi e per i trasferimenti ai centri educativi ai fini della realizzazione delle attività del Progetto, come descritte nell’Allegato 1 al presente Accordo.
4. L’importo indicato al punto 2 del presente articolo è da intendersi come tetto massimo, che in nessun caso potrà essere superato.





**Articolo 2**  
**Struttura dell'Accordo e definizioni**

1. Il presente Accordo si compone di 15 (quindici) articoli e tre allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo, di seguito elencati:  
 Allegato 1: Documento di progetto  
 Allegato 2: Criteri di eleggibilità, clausole etiche, principi generali del contratto  
 Allegato 3: Procurement Table
2. Le parole e gli acronimi utilizzati nel testo hanno il seguente significato:

Accordo	Il presente Accordo e gli allegati che formano parte integrante e sostanziale dello stesso
Ambasciata d'Italia	l'Ambasciata della Repubblica Italiana a San Salvador
Artigiancassa	l'Istituzione Finanziaria Italiana (IFI) nominata dal Governo della Repubblica Italiana per la firma della Convenzione Finanziaria con il Ministero delle Finanze salvadoregno
Contratto/i	contratto relativo alla realizzazione delle opere e/o alla fornitura di beni e/o servizi connessi alla realizzazione del Progetto
Convenzione finanziaria	accordo tra Artigiancassa S.p.A., che agisce per conto del Creditore, e il Debitore, con lo scopo di implementare il presente Accordo
Credito d'aiuto	il credito di aiuto concesso dal Governo della Repubblica Italiana al Governo della Repubblica di El Salvador, per la realizzazione del Progetto. I fondi sono resi disponibili tramite Artigiancassa S.p.A., in conformità a un'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano su proposta del Ministero degli Affari Esteri italiano.
Creditore	il Governo della Repubblica Italiana
Debitore	il Ministero delle Finanze (Ministerio de Hacienda - MH) del Governo della Repubblica di El Salvador
MAE-DGCS	Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri del Governo della Repubblica Italiana
MH	Ministero delle Finanze (Ministerio de Hacienda) del Governo della Repubblica di El Salvador
MINED	Ministero dell'Educazione del Governo della Repubblica di El Salvador

**Articolo 3**  
**Descrizione del Progetto e Piano Operativo**

1. L'obiettivo principale del Progetto è contribuire all'ampliamento dell'offerta educativa superiore tecnica in 50 scuole del Paese.
2. Gli obiettivi specifici, i risultati attesi e le attività del programma sono descritti nell'Allegato 1. Un Piano Operativo, da sottoporsi alla previa approvazione del



MAE-DGCS, dovrà identificare e dettagliare le attività da realizzare, i relativi costi per forniture di beni, servizi e opere con la suddivisione in lotti e ogni altro aspetto secondo quanto prescritto dal presente Accordo ed allegato 1 (tenendo conto della procedura di erogazione del credito in tre (3) *tranches* distinte e separate nel tempo). Ogni variazione al Piano Operativo dovrà essere previamente approvata dal MAE-DGCS.

#### **Articolo 4**


##### **Istituzioni ed enti coinvolti nella realizzazione del Progetto**

1. Il MAE-DGCS e il MINED sono le autorità competenti delle Parti per le questioni concernenti a l'implementazione del presente Accordo.
2. Oltre al MAE-DGCS e al MINED, che sarà responsabile della esecuzione, supervisione, rendiconto del Progetto e la selezione della società di auditing le principali istituzioni coinvolte nella realizzazione del Progetto sono:
  - 2.1 per la Parte italiana:
    - Artigiancassa, nominata dal Governo della Repubblica Italiana per concedere e gestire la concessione del credito d'aiuto, che agisce come Creditore firmando per la Parte italiana la Convenzione Finanziaria;
    - l'Ambasciata d'Italia in El Salvador, che agisce localmente per conto del MAE-DGCS.
  - 2.2 per la Parte salvadoregna:
    - il Ministero degli Affari Esteri firmatario del presente Accordo;
    - il Ministero delle Finanze firmatario della Convenzione Finanziaria.

#### **Articolo 5**

##### **Obblighi delle Parti**

1. Il Governo della Repubblica Italiana si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo e, in particolare, a mettere a disposizione l'importo indicato all'articolo 1.2. Il MAE-DGCS porrà a disposizione un contributo a dono di € 50.000,00 (cinquantamila euro) per attività di assistenza tecnica, visibilità, monitoraggio e valutazione; tale fondo sarà direttamente gestito dal MAE-DGCS in conformità alle procedure e ai regolamenti interni.
2. Il Governo della Repubblica di El Salvador si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dal presente Accordo, ed in particolare, a:
  - assicurare, attraverso il MINED, la realizzazione del Progetto conformemente alle disposizioni del presente Accordo, in quanto responsabile dell'uso dei fondi del credito d'aiuto, dell'affidamento e della gestione dei contratti e della realizzazione e supervisione delle attività;
  - assicurare la pronta disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per coprire i costi delle attività non finanziate dal credito d'aiuto;
  - assicurare che il MINED applichi la legge salvadoregna vigente in materia di affidamento di contratti pubblici, nel rispetto dei criteri di eleggibilità, clausole etiche, principi generali del contratto indicati nell'Allegato 2 e secondo quanto previsto dall'Allegato 3;
  - assicurare che il MINED nomini il coordinatore di progetto previsto al punto 2.1 dell'Allegato 1;
  - assicurare, attraverso il MINED, che il personale del MAE-DGCS abbia accesso alle aree di intervento e alla documentazione tecnica del Progetto allo scopo di garantire le attività di controllo, monitoraggio e valutazione. Il MINED dovrà a tal



fine conservare copia della documentazione relativa a gare e contratti – compresi gli originali delle offerte pervenute – e ogni successivo documento, compresa la corrispondenza, inerente la gestione degli stessi per almeno cinque anni successivi alla conclusione del Progetto.

#### **Articolo 6**

##### **Realizzazione del Progetto e procedure di affidamento dei contratti**

1. Successivamente alla firma del presente Accordo, il MH e Artigiancassa firmeranno una Convenzione Finanziaria relativa all'intero importo – indicato all'articolo 1.2 – del credito d'aiuto concesso dal Governo della Repubblica Italiana per i trasferimenti ai centri educativi, i costi delle opere e dell'acquisto di beni e servizi previsti per la realizzazione delle attività del Progetto. La Convenzione Finanziaria stabilirà il quadro legale tra il Creditore e il Debitore e includerà le disposizioni del presente Accordo specificando i termini e le condizioni del credito d'aiuto e le procedure per l'esborso e la restituzione dei fondi.
2. Il MINED realizzerà il Progetto, in particolare preparando e gestendo le procedure richieste per i trasferimenti ai centri educativi, applicando le norme stabilite per Borse di Studio, infrastruttura, acquisto di attrezzature, così come per l'affidamento dei contratti, eseguendo e monitorando le attività, supervisionando le opere e le forniture di beni e servizi come indicato nell'Allegato 1.
3. La realizzazione delle opere e la fornitura di beni e servizi saranno affidate attraverso procedure di gara regolate dalle leggi vigenti nell'ordinamento giuridico della Repubblica di El Salvador in materia di affidamento di contratti pubblici e nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano e delle disposizioni di cui agli Allegati 2 e 3.
4. Le procedure di gara saranno esperite in El Salvador dal MINED. Un importo non eccedente 750.000,00 euro, pari al 5% del costo totale del Progetto, sarà destinato alla componente di assistenza tecnica e visibilità da parte di un'entità italiana. La quota massima percentuale di spese a valere sul credito di aiuto che possono essere effettuate in loco e/o in altri Paesi in via di sviluppo limitrofi per l'affidamento di opere e per l'acquisizione di beni e servizi non potrà eccedere il 95% del costo totale del Progetto.
5. Il Piano Operativo di cui all'articolo 3 dovrà identificare e dettagliare le attività e le procedure per i trasferimenti ai centri educativi, la realizzazione delle opere e delle forniture di beni e servizi.
6. Una copia dei documenti di ogni gara dovrà essere presentata, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a San Salvador, al MAE-DGCS per l'emissione della "no objection" alla pubblicazione della stessa, in Italia e in El Salvador, in base a quanto previsto dall'Allegato 3 (> €500.000 per forniture e servizi e > €1.000.000 per lavori). A tal fine, una volta ottenuta la "no objection" sulla versione finale della documentazione di gara, l'avviso di gara dovrà essere ricevuto dal MAE-DGCS almeno 30 giorni prima della data prevista per la pubblicazione. Non è ammesso il frazionamento delle opere e delle forniture di beni e servizi.
7. Il MINED dovrà, per ogni gara, valutare le offerte pervenute e preparare un rapporto di valutazione delle offerte e della procedura di gara ed aggiudicare provvisoriamente il contratto. Gli atti relativi alle gare, compresa la bozza di ogni contratto, devono essere quindi inviati, per il tramite dell'Ambasciata d'Italia a San Salvador, al MAE-



DGCS per l'emissione della "no objection" alla aggiudicazione definitiva e alla firma dei contratti, come prescritto dalle disposizioni previste nell'Allegato 3. Il MAE-DGCS si riserva il diritto di richiedere ogni documento afferente alle singole procedure di affidamento, ivi comprese le copie integrali delle offerte presentate.

8. Tutti i contratti dovranno essere denominati in dollari degli Stati Uniti d'America e dovranno riportare nel testo il cambio ufficiale Euro/USD valido alla data della firma del contratto stesso.
9. Le spese relative all'acquisizione di opere e/o beni e/o servizi di origine italiana, sostenute dal Governo della Repubblica di El Salvador a valere del credito di aiuto, beneficeranno delle esenzioni dai tributi ed altri diritti disposte dall'Accordo Generale di Cooperazione firmato tra le Parti a San Salvador il 18 aprile 2007.
10. Una valutazione dei risultati raggiunti dal Progetto sarà congiuntamente effettuata dal MAE-DGCS e dal MINED alla conclusione dello stesso. Le valutazioni congiunte intermedie potranno, nella misura del possibile, essere realizzate congiuntamente ad altri Donatori che collaborano con il MINED su tematiche analoghe in un'ottica di Efficacia dell'Aiuto (Dichiarazione di Parigi).

#### **Articolo 7**

##### **Termini, condizioni e procedure di esborso del credito di aiuto**

1. Il credito d'aiuto avrà un livello di concessionalità pari al 60%. I termini e le condizioni finanziarie del credito di aiuto corrispondenti al livello di concessionalità pari al 60% sono per l'anno 2012 i seguenti: tasso di interesse annuale 0,00% e durata 26 anni di cui 16 di grazia. Le condizioni finali verranno determinate al momento della firma della Convenzione Finanziaria.
2. Le procedure per l'erogazione del credito d'aiuto saranno dettagliate nella Convenzione Finanziaria, sulla base delle disposizioni generali di seguito riportate. Artigiancassa erogherà direttamente i fondi al MH, in tre tranches successive, come segue:
  - la prima tranche di € 6.100.000,00 (sei milioni e centomila euro) sarà erogata successivamente a) all'entrata in vigore del presente Accordo, b) alla firma della Convenzione Finanziaria, c) all'approvazione del MAE-DGCS del Piano Operativo e d) alla comunicazione da parte del MH dell'apertura e dei dati del conto di accreditamento dedicato;
  - la seconda tranche di € 4.500.000,00 (quattro milioni e cinquecentomila euro) sarà erogata da Artigiancassa dietro presentazione di un rapporto amministrativo/finanziario sullo stato di avanzamento del Progetto, certificato da una società di *auditing*; la richiesta di erogazione della seconda tranche potrà essere presentata quando il MH avrà erogato, per il pagamento dei contratti di lavori e/o forniture di beni e/o servizi a valere del credito d'aiuto, un importo pari al 70% della prima tranche. Il predetto rapporto dovrà essere approvato da Artigiancassa, e dal MAE-DGCS,. A tal fine, la società di *auditing* dovrà verificare i contratti per lavori e/o forniture di beni e/o servizi e la relativa documentazione amministrativa (fatture, bolle di spedizione, etc.), conformemente alle modalità specificate nei rispettivi contratti e secondo quanto previsto all'articolo 8;
  - la terza tranche di € 4.400.000,00 (quattro milioni e quattrocentomila euro) sarà erogata con le medesime modalità della seconda, ferma restando la necessità che il rapporto amministrativo/finanziario, certificato da una società di *auditing*, concerna l'erogazione, per il pagamento dei contratti di lavori e/o forniture di




beni e/o servizi a valere del credito d'aiuto, del restante 30% della prima tranche e di un importo pari al 70% della seconda tranche.

Il Governo della Repubblica Italiana si riserva il diritto di decurtare le tranche successive alla prima di quegli importi che il MINED non avrà utilizzato in conformità al presente Accordo, al Piano Operativo e alle disposizioni previste nella documentazione delle gare e nei contratti per cui il MAE-DGCS avrà emesso la propria "no objection"; la non conformità nell'utilizzo dei fondi potrà risultare dal rapporto della società di *auditing* e/o dalle verifiche operate da Artigiancassa e/o dal MAE-DGCS.

3. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività, il MINED dovrà presentare un rapporto amministrativo/finanziario, certificato dalla società di *auditing*, concernente ai fondi complessivamente erogati da Artigiancassa e, secondo le risultanze del predetto rapporto, restituire le somme non utilizzate. Tale rapporto dovrà essere approvato da Artigiancassa, per la parte finanziaria e dal MAE-DGCS, per la parte tecnica. Il Governo della Repubblica Italiana potrà richiedere la restituzione di quelle somme che il MINED non ha utilizzato in conformità al presente Accordo, al Piano Operativo e alle disposizioni previste nella documentazione delle procedure di gara e nei contratti a cui il MAE-DGCS avrà emesso la propria "no objection"; la non conformità nell'utilizzo dei fondi potrà risultare dal rapporto della società di *auditing* e/o dalle verifiche operate da Artigiancassa e/o dal MAE-DGCS.
4. Le Parti decideranno congiuntamente la destinazione degli interessi maturati sul conto corrente previsto al punto 2 del presente articolo.

#### **Articolo 8** **Auditing**

1. Il MINED finanzia – con i fondi previsti dal progetto - i costi della selezione di una primaria società di *auditing*, con esperienza internazionale. Tale selezione sarà curata dal MINED che affiderà alla società selezionata l'incarico di verificare e certificare la regolarità della documentazione amministrativo/finanziaria relativa alla realizzazione del Progetto.
2. Prima della firma, il contratto da stipularsi tra il MINED e la società di *auditing* selezionata dovrà essere sottoposto all'approvazione del MAE-DGCS. A tal fine, il MINED dovrà trasmettere al MAE-DGCS la documentazione relativa alla procedura di selezione della società di *auditing*, la copia del contratto e la documentazione attestante la congruità dell'importo del contratto rispetto ai prezzi di mercato.
3. Il formato standard del rapporto tecnico e finanziario, elaborato dalla società di *auditing* e che certifica la documentazione presentata dal Governo della Repubblica di El Salvador, dovrà essere approvato dal MAE-DGCS.
4. L'attività di *auditing* concernerà in controllare la regolarità e la conformità alle disposizioni del presente Accordo, ai contratti stipulati ed alla relativa documentazione amministrativa di ogni transazione finanziaria afferente al Progetto. I rapporti di *auditing* di cui all'articolo 7, 2, devono essere approvati da Artigiancassa e dal MAE-DGCS prima della successiva erogazione.



**Articolo 9**  
**Monitoraggio durante la realizzazione del Progetto**

1. Il MAE-DGCS si riserva il diritto di verificare la realizzazione del Progetto e l'uso trasparente, efficiente ed efficace dei fondi concessi dal Governo della Repubblica Italiana. Le predette attività di controllo potranno essere eseguite in Italia e in loco attraverso delle missioni da parte del personale del MAE-DGCS e/o dall'Ambasciata d'Italia a San Salvador.
2. Le attività di controllo sugli esborsi sono affidate ad Artigiancassa.
3. Per facilitare i controlli previsti al punto 1 del presente articolo, il Governo della Repubblica di El Salvador, attraverso il MINED dovrà produrre rapporti tecnici e finanziari annuali concernenti lo stato di avanzamento del Progetto.
4. Le Parti effettueranno almeno tre incontri bilaterali di valutazione dello stato di avanzamento del progetto, con le modalità previste dal Piano Operativo.
5. Il MINED, tramite i propri uffici tecnici, dovrà assicurare il monitoraggio continuo sull'implementazione del Progetto.
6. L'aggiudicatario del contratto per i servizi di assistenza tecnica e visibilità della componente legata del credito d'aiuto di cui all'articolo 6.4 redigerà rapporti semestrali sullo stato di avanzamento del progetto, secondo le modalità previste nel Piano Operativo, che trasmetterà al MINED e all'Ambasciata d'Italia a San Salvador, per il successivo inoltrare al MAE-DGCS.

**Articolo 10**  
**Impedimenti dovuti a cause di forza maggiore**

1. Nei casi d'impedimento alla realizzazione del Progetto dovuti a cause di forza maggiore riconosciute da entrambe le Parti (come ad esempio: conflitti armati, inondazioni, incendi, tifoni, maremoti, terremoti e altre calamità naturali, scioperi, imprevedibili difficoltà nei trasporti, disordini all'ordine pubblico e altre cause) o in caso di pericolo o particolari situazioni di insicurezza per il personale espatriato, si applicheranno le seguenti disposizioni:
  - a. nel caso in cui la durata dell'impedimento alla realizzazione del Progetto sia inferiore a dodici mesi, le attività del Progetto saranno sospese e i fondi non ancora erogati al MH o erogati e non spesi – fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 - saranno mantenuti fino alla cessazione dell'impedimento e all'autorizzazione da parte del MAE-DGCS alla ripresa delle attività;
  - b. nel caso in cui la durata dell'impedimento sia superiore a dodici mesi, le Parti sono obbligate a decidere la destinazione dei fondi residui non erogati al MH o erogati e non spesi, nonché degli interessi maturati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7.
2. Le attività del Progetto non compromesse dagli impedimenti potranno continuare la loro realizzazione e i fondi ad esse destinati rimarranno disponibili.



**Articolo 11**  
**Emendamenti all'Accordo**

1. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente dalle Parti firmatarie mediante scambio di Note Verbali.
2. Le modifiche così concordate entreranno in vigore alla data della Nota Verbale di risposta con la quale la controparte accetta le modifiche della parte proponente.

**Articolo 12**  
**Soluzione delle controversie**

Ogni controversia tra le Parti in relazione alla realizzazione del Progetto e all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo sarà risolta con consultazioni e negoziati attraverso i canali diplomatici.

**Articolo 13**  
**Denuncia dell'Accordo**

1. Il MAE-DGCS si riserva il diritto di porre termine all'Accordo e di sospendere l'erogazione dei fondi nei seguenti casi:
  - evidenti, immotivati e prolungati ritardi nella realizzazione del Progetto;
  - qualora i fondi fossero destinati ad attività diverse da quelle previste dal Progetto;
  - si trovino gravi irregolarità nella gestione del finanziamento;
  - mancata od errata rendicontazione contabile del finanziamento.
2. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica al Governo della Repubblica di El Salvador.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, i fondi erogati al MH e non spesi, nonché gli interessi maturati, dovranno essere restituiti al Governo della Repubblica Italiana entro un periodo di sei mesi dall'efficacia della denuncia.

**Art. 14**  
**Visibilità**

1. Il Governo della Repubblica di El Salvador si impegna ad assicurare adeguata visibilità al Progetto, in ogni forma possibile, in ogni documento ufficiale, in ogni evento e in ogni attività relazionati al Progetto.
2. Il logo della Cooperazione italiana dovrà essere utilizzato in ogni pubblicazione, video e altro materiale multimediale prodotto nell'ambito del Progetto e con il finanziamento oggetto del presente Accordo e, comunque, in ogni evento e in ogni attività relativa al Progetto.

**Articolo 15**  
**Entrata in vigore e durata dell'Accordo**

1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.



2. Il presente Accordo resterà in vigore per tutta la durata del credito.


In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Antiguo Cuscatlán, il 18 Febbraio 2014, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.


Per il Governo della  
Repubblica Italiana


Per il Governo della  
Repubblica di El Salvador

  
Tosca Barucco  
L'Ambasciatore d'Italia a San Salvador

  
Jaime Alfredo Miranda Flamenco  
Il Ministro degli Esteri

Testimone D'onore

  
Francisco Hato Hasbún Barake  
Ministro dell'Istruzione, ad-honorem





## **ALLEGATO 1**

**Documento di progetto**

**AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA EDUCATIVA DI  
LIVELLO SUPERIORE PER MIGLIORARE LA  
PRODUTTIVITA' IN 12 DIPARTIMENTI DEL PAESE**



## 1. SINTESI DELL'INIZIATIVA

Il programma si inserisce nel segmento di offerta educativa rivolta ai giovani dai 15 ai 19 anni, a contenuto prettamente tecnico; già inserita nei piani di sviluppo del MINED e per la realizzazione dei quali l'apporto finanziario del presente progetto rappresenta una concreta opportunità di raggiungimento degli obiettivi complessivi previsti dal Plan Nacional de Desarrollo Educativo 2009-2014. Coerentemente con quanto sopra, il programma intende contribuire ad accrescere il volume dell'offerta formativa quantitativamente e qualitativamente, investendo nel potenziamento di 50 centri di formazione specializzati e nel miglioramento qualitativo della formazione tecnica dei giovani beneficiari grazie ad una aumentata capacità tecnica del personale docente nelle sue funzioni di insegnamento. Si tratta di una offerta formativa espressamente finalizzata alla creazione di profili professionali potenzialmente richiesti dal locale mercato del lavoro e in collaborazione con quest'ultimo. Tale sperimentazione è già stata avviata nel segmento del *Plan Nacional* denominato "*Seamos Productivos*" che si avvale di positive alleanze con le Istituzioni preposte sia allo sviluppo economico, sia alle politiche giovanili.

### 1.1 Durata e beneficiari del programma

Il programma avrà una durata di tre anni (36 mesi) e interverrà su 50 scuole ubicate nei Municipi selezionati dal MINED. Gli studenti direttamente beneficiari del programma sono giovani dai 15 ai 19 anni selezionati, rispettando la parità di genere, fra gli studenti che:

- ♣ hanno superato il ciclo básico di studi (9° grado del sistema salvadoreño corrispondente al titolo di scuola media del sistema italiano);
- ♣ hanno interesse a proseguire gli studi nell'ambito tecnico e tecnologico;
- ♣ hanno una forte motivazione e intendono gestire autonomamente la loro vita lavorativa.

Il MINED attiverà, nell'ambito del programma, un Servizio di Orientamento Professionale per assicurare le risorse nel coinvolgimento di studenti che completeranno con certezza gli studi e che hanno attitudini scientifiche idonee a proseguirli e a portarli a termine con successo. Saranno ugualmente beneficiari diretti del programma i 50 Direttori di altrettanti centri scolastici selezionati e almeno 200 docenti impegnati presso le 50 scuole selezionate che usufruiranno di una formazione mirata ad una offerta didattica di qualità. I beneficiari indiretti corrispondono all'intera popolazione scolastica della fascia di età considerata che potrà in prospettiva usufruire delle proposte formative offerte dalle scuole coinvolte nel programma.

### 1.2. Obiettivi generali

Gli obiettivi generali del programma sono i seguenti:

- contribuire allo sviluppo del sistema educativo nazionale salvadoreño a livello di scuola media-superiore ampliando e rafforzando la formazione tecnica finalizzata all'inserimento dei giovani beneficiari nel mondo del lavoro con una particolare attenzione alle pari opportunità, alla prevenzione della violenza e al contrasto all'abbandono scolastico;
- contribuire al miglioramento degli standard qualitativi dell'offerta formativa con una formazione mirata ai docenti e un adeguamento infrastrutturale dei centri scolastici selezionati.

### 1.3. Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico del programma è il seguente:

- contribuire ad un aumento significativo delle opportunità formative in campo tecnico rivolte ai giovani salvadoregni beneficiari, compresi fra i 15 e i 19 anni, garantendo un ampliamento dell'offerta di istruzione tecnica di buon livello qualitativo in 12 Dipartimenti al fine di aumentare la produttività economica complessiva nel Paese, combattere la disoccupazione giovanile e modernizzare il settore agricolo e industriale nelle zone di intervento in un'ottica di lotta alla povertà.



#### **1.4. Componenti del progetto e Attività correlate**

##### ***Componente 1: Ampliamento dell'offerta educativa tecnica.***

Attività 1. Definizione dei bisogni di ciascun centro educativo d'accordo ai criteri dell'Educazione Inclusiva a Tempo Pieno: Offerta, Risorse e Processi.

Attività 2. Dotazione delle forniture di laboratorio, tecnologiche e tecniche, del mobiliario per lo sviluppo dei laboratori così come del necessario materiale educativo corrispondente agli studi tecnici previsti alle 50 scuole coinvolte nel progetto.

##### ***Componente 2: Formazione continua dei docenti e degli attori educativi.***

Attività 1. Sviluppo dei processi formativi dei docenti in funzione delle esigenze formative dei beneficiari.

Attività 2. Sviluppo dei processi formativi in imprenditoria di tipo associativo/cooperativo che assicurino la promozione dell'offerta educativa.

Attività 3. Sviluppo dei processi educativi di formazione integrale richiesti dal piano sociale educativo (*Plan Social Educativo*).

Attività 4. Sviluppare processi di formazione dei docenti per l'orientamento professionale.

Attività 5. Assistenza Tecnica nello sviluppo dei processi di formazione.

##### ***Componente 3: Miglioramento degli ambienti educativi.***

Attività 1. Predisposizione della documentazione di gara.

Attività 2. Riorganizzazione degli spazi riabilitati, rinnovati e costruiti per lo sviluppo delle attività didattiche.

##### ***Componente 4: Studenti beneficiari da borse di studio per vitto, alloggio e trasporto al fine di contrastare l'abbandono scolastico.***

Attività 1. Definizione di un meccanismo per l'assegnazione di borse di studio agli studenti beneficiari volto a stabilire criteri di selezione oggettivi e coerenti con le politiche inclusive proprie del MINED.

Attività 2. Offrire assistenza tecnica e amministrativa oltre a motivare il gruppo di borsisti dei centri educativi per ridurre il più possibile i fenomeni di abbandono scolastico.

## **2. Struttura e articolazione del progetto**


### **2.1 Modalità di realizzazione del progetto**

A) Per l'esecuzione del progetto sarà istituito un **Comitato di Coordinamento e Controllo (CCC)** - costituito da un rappresentante dell'Ambasciata d'Italia in El Salvador/DGCS, un rappresentante del Governo del Salvador (Ministero degli Esteri firmatario dell'Accordo) e un rappresentante dell'ente esecutore (MINED).

Il CCC, organismo funzionale agli indirizzi e alla supervisione del progetto, si consulterà con frequenza almeno annuale e si occuperà dello stato di avanzamento del progetto con rispetto a quanto previsto nel Piano Operativo approvato dalla DGCS così come stabilito nell'Accordo Bilaterale.


Durante le riunioni il CCC valuterà la correttezza della documentazione da inoltrare al MAE/DGCS per il tramite dell'Ambasciata d'Italia in El Salvador (rapporti di attività periodici e finale, rendiconti, ecc.) e valuterà eventuali proposte di modifica del Piano Operativo o del cronogramma, le azioni di visibilità, e quanto necessario al buon funzionamento dell'iniziativa.

B) Per l'esecuzione del presente programma il MINED non creerà nessuna nuova struttura, ma al fine di garantire l'articolazione e il coordinamento interno del progetto nei processi decisionali e nell'esecuzione delle attività, costituirà un **Comitato Tecnico di Coordinamento (CTC)** del programma costituito dalle Direzioni Nazionali che dipendono dai 2 Vice Ministeri coinvolti: il VM di Educazione e il VM di Scienza e Tecnologia.



Il CTC si riunirà periodicamente secondo le esigenze del progetto e sarà presieduto dal Direttore Nazionale di Educazione in Scienza, Tecnologia e Innovazione.  
Il CTC avrà la funzione di accompagnare le attività di tipo tecnico in ogni area di applicazione quali per esempio: adeguamento del curriculum, formazione dei docenti, adeguamento dell'infrastruttura e acquisizioni, gestione scolastica, strumenti tecnologici per migliorare la qualità educativa.


C) Il MINED assicurerà al programma una sede di progetto, il personale dedicato al progetto e il Coordinatore del Progetto già identificato dal MINED nella persona del Direttore Nazionale di Educazione in Scienza, Tecnologia e Innovazione. La sede del progetto sarà presso gli uffici dello stesso MINED.



L'organigramma sopra riportato evidenzia con un circolo le Unità e le Direzioni direttamente coinvolte nella realizzazione della presente iniziativa.

2.2 Modalità di acquisizioni di beni e servizi.

I procedimenti di contrattazione delle opere civili, dei beni e servizi si realizzeranno secondo la *Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública* (LACAP) del Salvador e tenendo presente quanto stabilito nell'Accordo Bilaterale tra il Governo italiano e il Governo di El Salvador per l'esecuzione del Programma nel rispetto dei criteri di eleggibilità, clausole etiche, principi generali del contratto indicati nell'Allegato 2 e secondo il contenuto dell'Allegato 3.  
L'ufficio Contrattazioni Istituzionali del MINED denominato *Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales - UACI -*, sarà incaricato delle attività finalizzate alla contrattazione e all'acquisto di beni e servizi sulla base della LACAP.



### 3. Piano Finanziario

Il presente prospetto finanziario è strutturato in base ai risultati attesi/componenti progettuali. Tutti i costi sono indicati a massimale e in sede di predisposizione del Piano Operativo saranno dettagliati e successivamente approvati dalla DGCS.

VOCI DI COSTO	
Per componente/risultato e attività correlate	totale
<i>R1. Aumento dell'offerta educativa tecnica</i>	€ 6.160.000
<i>R2. Formazione continua docenti e attori educativi.</i>	€ 2.760.000
<i>R3. Miglioramento degli ambienti educativi</i>	€ 1.520.000
<i>R4. Studenti beneficiati da borse di studio per vitto, alloggio e trasporto al fine di contrastare l'abbandono scolastico.</i>	€ 4.530.000
<i>Auditing</i>	€ 30.000
<b>TOTALE GENERALE CREDITO DI AIUTO</b>	<b>€ 15.000.000</b>
<b>FONDO ESPERTI DGCS A DONO</b>	<b>€ 50.000</b>

#### 3.1 Analisi dei costi a massimale e per componente/risultato

##### COMPONENTE/RISULTATO 1

La voce di costo relativa alla componente R1, per un importo complessivo nel triennio di € 6.160.000, comprende i costi che fanno riferimento alla componente principale del progetto afferente all'ampliamento della offerta educativa nei 50 centri educativi che saranno interessati dal programma. Nella presente voce sono anche compresi i costi relativi alle dotazioni e forniture necessarie ai laboratori, così come al materiale educativo necessario.

##### COMPONENTE/RISULTATO 2

La voce di costo relativa alla componente R2, per un ammontare complessivo pari a € 2.760.000, comprende tutti i costi riferiti alla formazione dei docenti. Nell'ambito di tale voce si prevede l'ampio lavoro di preparazione dei percorsi abilitativi dei docenti rispetto alle nuove esigenze pedagogiche focalizzate ad un effettivo e flessibile inserimento nel mondo del lavoro dei giovani studenti beneficiari, l'orientamento professionale e il tutoraggio degli studenti.

La componente include anche la componente di assistenza tecnica italiana a valere sulla quota legata del credito di aiuto, pari al 5% dell'ammontare complessivo del programma per un ammontare pari a €750.000. I termini di riferimento delle risorse sia umane che materiali (beni o servizi) che verranno contrattate dal MINED attraverso una selezione locale ristretta a Istituzioni e/o ONG italiane, verranno esplicitate nel Piano Operativo del programma per la loro definitiva approvazione da parte della DGCS. La componente riguarderà azioni di sensibilizzazione delle famiglie e delle comunità di provenienza degli studenti sui temi della prevenzione della violenza, eguaglianza di genere, ambiente e cultura di pace in raccordo con gli appositi uffici della Direzione Nazionale di Educazione in un'ottica di educazione integrale.

##### COMPONENTE /RISULTATO 3

La voce di costo relativa alla componente R3, per un ammontare complessivo pari a € 1.520.000, comprende i costi per l'adeguamento infrastrutturale delle 50 scuole selezionate dal programma. Nell'ambito di tale voce di costo saranno ricompresi anche i costi relativi alla parte di documentazione per l'espletamento delle gare.

##### COMPONENTE/RISULTATO 4

La voce di costo relativa alla componente R4, per un importo complessivo pari a € 4.530.000, comprende l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti beneficiari meno abbienti, che



non potrebbero altrimenti accedere alle opportunità formative proposte dal programma in un'ottica di inclusione educativa coerentemente con la politica inclusiva sostenuta dal Governo di El Salvador e in particolare dal MINED nella sua strategia per il settore dell'istruzione a livello nazionale.

Il programma consentirà di ampliare la proposta formativa a quella fascia della popolazione giovanile maggiormente a rischio di esclusione e pertanto più esposta ai richiami della criminalità (*maras*). La voce di costo consentirà l'erogazione di borse di studio a copertura dei costi di vitto, alloggio e trasporto includendo i costi che il MINED dovrà sostenere per la messa a punto di una procedura trasparente e partecipata al fine di attuare pienamente quella politica di inclusione educativa che rappresenta la base della politica del MINED.

#### AUDITING

La voce di costo relativa alla componente di Auditing, per un importo pari a € 30.000, consente di sostenere la copertura dei costi di auditing finanziario in base ai criteri che saranno definiti nell'Accordo Bilaterale tra i Governi.

#### FONDO ESPERTI DGCS

Il Fondo Esperti, unica voce di costo a dono dell'iniziativa, per un ammontare pari a €50.000, sarà gestito dalla DGCS e permetterà di coprire le spese di esperti italiani che potranno essere inviati in missione in base ad esigenze particolari (valutazione, comunicazione e visibilità).

### **4. Monitoraggio / Auditing / Valutazione**

**A)** Un monitoraggio puntuale delle attività del programma sarà assicurato dal MINED riportando lo stato dell'arte del progetto attraverso relazioni tecnico-economiche al MAE/DGCS per il tramite della Ambasciata d'Italia. Al monitoraggio delle attività potrà partecipare la DGCS.

**B)** Il programma sarà sottoposto ad un puntuale esercizio di *auditing* finanziario esterno da parte di un ente qualificato, completamente autonomo rispetto agli enti coinvolti nella realizzazione dell'iniziativa che sarà appositamente selezionato dal MINED in base alla vigente legislazione locale. A questo scopo è prevista nel piano finanziario una allocazione finanziaria *ad hoc*.

**C)** La *valutazione finale* del programma sarà realizzata in maniera partecipativa coinvolgendo tutti gli enti e le organizzazioni che avranno contribuito alla realizzazione delle attività progettuali e gli stessi beneficiari dell'iniziativa sulla base degli indicatori, anche di genere, e delle politiche adottate dal MINED.

L'esercizio di *valutazione* potrà tenere conto anche delle attività realizzate da altri donatori che collaborano con il MINED sui temi del rafforzamento istituzionale e che hanno da sempre mantenuto forme di collaborazione con la Cooperazione Italiana in El Salvador: in particolare la Banca Mondiale e l'Unione Europea. Nella misura del possibile la valutazione potrà essere auspicabilmente realizzata in forma congiunta in un'ottica di armonizzazione sulla base di quanto previsto da Piano per l'Efficacia dell' Aiuto (Dichiarazione di Parigi).



## ALLEGATO 2

### CRITERI DI ELEGGIBILITÀ, CLAUSOLE ETICHE, PRINCIPI GENERALI DEI CONTRATTI

Questo allegato armonizza l'ultima edizione delle "Norme e procedure relative all'acquisizione di beni, servizi e realizzazione di lavori per i contratti finanziati con il bilancio generale della Commissione Europea nel quadro dei programmi di cooperazione con paesi terzi" con i principi fondamentali della legislazione italiana relativa alle attività di "procurement" e di aiuto allo sviluppo.

#### 1. ELEGGIBILITÀ DEL CONTRAENTE

##### 1.1 Regole di obiettività ed imparzialità

Per evitare qualsiasi conflitto di interesse, ogni persona fisica o giuridica (ivi inclusi soggetti appartenenti allo stesso gruppo giuridico, membri di consorzi, associazioni temporanee e subappaltatori) che abbia preso parte alla preparazione del progetto dovrà essere esclusa dalle gare d'appalto o dalla presentazione di offerte per la realizzazione del medesimo.

##### 1.2 Regole di capacità economica, finanziaria, professionale, e tecnica

I candidati/concorrenti dovranno provare che le loro capacità economiche, finanziarie, professionali e tecniche siano adeguate alla realizzazione delle attività previste dal contratto. Se non stabilito altrimenti nell'Accordo, i candidati/concorrenti dovranno provare:

1.2.1 *Capacità economica e finanziaria*: il fatturato totale dei candidati/concorrenti nei tre anni precedenti, per la stessa categoria oggetto dell'appalto, deve essere almeno equivalente all'importo massimo del contratto; le imprese costituite da meno di tre anni possono provare la propria capacità economica e finanziaria con qualsiasi documento che il committente reputi appropriato.

1.2.2 *Capacità tecnica e professionale*: i candidati/concorrenti dovranno produrre un rapporto completo delle attività realizzate nei tre anni precedenti; le imprese costituite da meno di tre anni possono provare la propria capacità tecnica e professionale con qualsiasi documento che il committente reputi appropriato.

1.2.3 Per i contratti di lavori, i candidati/concorrenti italiani dovranno conseguire la qualificazione in conformità al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (e successive modifiche o emendamenti dello stesso). I candidati/concorrenti non italiani dovranno conseguire le qualificazioni conformemente alle rispettive leggi nazionali.

##### 1.3 Cause di esclusione dalla partecipazione alle gare

Sono escluse dalla partecipazione alle procedure di gara d'appalto, né possono aggiudicarsi o stipulare i relativi contratti le persone fisiche o giuridiche che:

1.3.1 Si trovano in una delle situazioni menzionate nel Decreto Legislativo italiano del 08/08/1994 n. 490 ("Antimafia"). I candidati/concorrenti italiani dovranno presentare il "certificato antimafia" emesso dalle competenti autorità italiane. I candidati/concorrenti non italiani dovranno produrre documentazione analoga, se prevista dalle rispettive legislazioni nazionali.



1.3.2 Sono in stato di fallimento o in liquidazione coatta, o si trovano sotto amministrazione giudiziaria, o in concordato preventivo, o hanno sospeso le proprie attività, o si trovano in una qualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla legislazione o dalla regolamentazione nazionale.

1.3.3 Sono soggette a procedimenti di dichiarazione di fallimento, o di liquidazione coatta, di amministrazione controllata, o di concordato preventivo, o si trovano in una qualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla normativa nazionale.

1.3.4 Esse, o i loro direttori, o i loro partner/soci, sono stati condannati per un reato riguardante la condotta professionale, con una sentenza passata in giudicato.

1.3.5 Sono colpevoli di cattiva condotta professionale provata con qualsiasi mezzo che il committente sia in grado di utilizzare.

1.3.6 Non hanno adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali previsti dalla normativa del paese in cui hanno sede legale e/o dove sono chiamate ad operare.

1.3.7 Non hanno adempiuto agli obblighi fiscali previsti dalla normativa del paese in cui hanno sede legale e/o dove sono chiamate ad operare.

1.3.8 Sono colpevoli di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dal MAE/DGCS come condizione per la partecipazione ad una procedura di gara o per l'aggiudicazione di un contratto.

1.3.9 Hanno precedentemente subito la risoluzione del contratto per inadempimento, nel quadro di un altro contratto con il MAE/DGCS e/o finanziato con fondi italiani.

## 2. PRINCIPI GENERALI DEI CONTRATTI

2.1 L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l'affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché, ogniqualvolta sia possibile, quello di pubblicità.

2.2 Previo accordo delle parti, il principio di economicità può essere subordinato a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.

2.3 La procedura di affidamento deve essere annullata se vi sono meno di tre candidati/offerenti idonei.


2.4 I contratti non potranno essere modificati, senza esplicita approvazione del MAE/DGCS, ed in ogni caso potranno essere apportate modifiche esclusivamente nel rispetto delle clausole seguenti. Gli aggiudicatari non hanno diritto a pagamenti o rimborsi di alcun tipo per attività realizzate senza autorizzazione preventiva. Se il MAE/DGCS o il committente lo dovessero richiedere, l'aggiudicatario sarà tenuto alla rimessa in pristino, a proprie spese, della situazione precedente.

2.5 La documentazione di gara deve specificare la base d'asta per il contratto da aggiudicare.

2.6 Varianti ai contratti di fornitura di beni e servizi sono efficaci solo dopo espressa autorizzazione del MAE/DGCS, che potrà essere concessa solo nei seguenti casi:

2.6.1 per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

2.6.2 per circostanze non previste e non prevedibili, inclusa l'intervenuta possibilità di utilizzare nuovi materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha





avuto inizio la procedura di gara, a condizione che queste migliorino la qualità del prodotto o del servizio, senza per questo aumentare l'importo contrattuale complessivo;

2.6.3 per il verificarsi di eventi connessi con la natura o la qualità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, durante l'esecuzione del contratto e che non fossero prevedibili al momento della stipula dello stesso;

2.6.4 se non altrimenti stabilito, le modifiche summenzionate non potranno aumentare o ridurre di oltre il 20% l'importo totale del contratto;

2.6.5 sono inoltre ammesse modifiche che, nell'esclusivo interesse del committente, determinino un aumento o una riduzione delle prestazioni dell'aggiudicatario sino ad un massimo del 5% del totale del contratto, a condizione che siano finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, non comportino modifiche sostanziali e le risorse finanziarie aggiuntive siano disponibili; tali modifiche potranno solamente essere motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto;

2.6.6 gli aggiudicatari sono obbligati ad assoggettarsi alle varianti di cui sopra alle stesse condizioni del contratto;

2.6.7 in ogni caso gli aggiudicatari hanno l'obbligo di eseguire tutte quelle varianti di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal committente, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino maggiori oneri.

2.7 Varianti ai contratti di lavori sono efficaci solo dopo espressa autorizzazione del MAE/DGCS, che potrà essere concessa solo nei seguenti casi:

2.7.1 per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

2.7.2 per cause impreviste e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale originale;

2.7.3 per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

2.7.4 problemi geologici non prevedibili nel progetto esecutivo;

2.7.5 per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in questo caso, i titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti; gli aggiudicatari non potranno rifiutare di effettuare tali modifiche a condizione che il loro costo non ecceda il 20% del valore totale del contratto;

2.7.6 modifiche che, nell'interesse del committente, determinino un aumento o una riduzione delle prestazioni dell'aggiudicatario sino ad un massimo del 5% del totale del contratto, e che siano necessarie a migliorare la qualità delle opere/lavori, sono ammesse purché le risorse finanziarie aggiuntive siano disponibili;

2.8 I contratti non possono essere ceduti a terzi, pena la risoluzione di diritto dei contratti precedentemente aggiudicati.

2.9 Il subappalto è ammesso sino ad un massimo del 30% del valore totale del contratto. La documentazione di gara dovrà precisare se il subappalto è consentito e, nel caso, fissarne le relative condizioni. I concorrenti dovranno dichiarare, nelle loro offerte, quali forniture / servizi / lavori intendano subappaltare. Gli aggiudicatari dovranno depositare i relativi contratti di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell'inizio dei



lavori oggetto del subappalto. I subappaltatori dovranno essere eleggibili per le forniture / servizi / opere che dovranno realizzare.

2.10 I prezzi contrattuali sono fissi e non soggetti a revisione.

2.11 Tutti i contratti dovranno essere denominati in dollari degli Stati Uniti d'America e dovranno riportare nel testo il cambio ufficiale Euro/USD valido alla data della firma del contratto stesso. Rischi e variazioni del tasso di cambio non sono soggetti ad alcuna compensazione.

2.12 Il contratto è risolto di diritto se gli aggiudicatari sono sottoposti a procedure di fallimento, o di liquidazione coatta, di amministrazione giudiziaria o di concordato preventivo, o si trovano in una qualsiasi situazione analoga a seguito di una procedura prevista dalla rispettiva normativa nazionale.

2.13 In caso di dolo o di colpa grave, non è ammessa limitazione di responsabilità degli aggiudicatari.

2.14 L'esecuzione del contratto è regolata dalla legge del Paese beneficiario.

2.15 Le controversie che dovessero sorgere tra gli aggiudicatari e la stazione appaltante non sono sottoposte alla giurisdizione italiana.

2.16 La documentazione di gara dovrà contenere i principi summenzionati.

2.17 Nel caso di lacuna normativa la parte italiana si riserva il diritto di applicare i principi fondamentali della legislazione italiana.

### 3. COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

3.1 I costi dedotti nei contratti sono ammissibili se attuali, congrui e necessari per la realizzazione il progetto secondo il documento di progetto.


3.2 In ogni caso, i costi relativi ai seguenti beni / servizi / opere **non** sono considerati ammissibili:

- a) beni voluttuari o di lusso (es. profumi, cosmetici, opere d'arte, bevande alcoliche, articoli sportivi, ecc.);
- b) beni, servizi ed opere civili direttamente o indirettamente connesse ad attività militari e di polizia;
- c) tutte le tasse e le imposte indirette (inclusa l'IVA), e i diritti doganali;
- d) ammortamenti di debiti precedentemente contratti e perdite future del beneficiario o degli utilizzatori finali;
- e) interessi dovuti a terzi da parte del beneficiario o degli utilizzatori finali.

### 4. CLAUSOLE ETICHE

4.1 Qualsiasi tentativo, da parte di concorrenti (potenziali e non), di ottenere informazioni confidenziali, di stipulare accordi illeciti con altri concorrenti, o di influenzare la stazione appaltante nelle fasi di analisi, comparazione e valutazione delle offerte, condurrà all'esclusione dalla gara del/i concorrente/i, e alla conseguente eliminazione della sua/loro offerta, oltre che all'applicazione di sanzioni amministrative.

4.2 Senza la previa autorizzazione scritta dell'autorità appaltante, gli aggiudicatari ed il loro personale, o qualsiasi altra società/impresa con la quale l'aggiudicatario dovesse essere associato o legato non potranno, nemmeno su base complementare o di subappalto, realizzare opere o fornire beni nel quadro del contratto. Questa proibizione si applica anche



a qualsiasi altro progetto che potrebbe, a causa della natura del contratto, dare origine ad un conflitto di interesse dell'aggiudicatario.

4.3 Nel sottoporre la propria offerta ad una gara, i concorrenti dovranno dichiarare di non avere alcun potenziale conflitto di interessi, e di non avere alcun legame specifico con altri concorrenti o con altre parti a vario titolo coinvolte nel progetto. Se dovesse emergere una simile situazione nel corso dell'esecuzione del contratto, gli aggiudicatari dovranno immediatamente informare la stazione appaltante.

4.4 Funzionari statali o altro personale operante nella pubblica amministrazione del Paese beneficiario, indipendentemente dalla specifica posizione amministrativa nella quale si trovano, non potranno essere assunti come esperti/consulenti dalle società/imprese partecipanti alla gara senza previa approvazione del MAE/DGCS.

4.5 Gli aggiudicatari devono sempre agire imparzialmente e come fedeli consiglieri, in conformità al codice di condotta delle rispettive professioni. Essi non potranno fare pubbliche dichiarazioni sul progetto o sui servizi loro richiesti, senza previa approvazione della stazione appaltante. Essi (in ogni caso) non possono impegnare in alcun modo la stazione appaltante senza il di lei preventivo assenso scritto.

4.6 Per tutta la durata del contratto, gli aggiudicatari ed il loro personale dovranno rispettare i diritti dell'uomo ed impegnarsi a non offendere principi, usi e costumi politici, culturali e religiosi del Paese beneficiario. In particolare, gli aggiudicatari dei contratti dovranno rispettare gli standard fondamentali di lavoro come definiti nelle principali convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro - OIL (quali la "Convenzione sulla libertà sindacale e protezione del diritto sindacale", la "Convenzione sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva", la "Convenzione sul lavoro forzato", la "Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione)", e la "Convenzione sulle peggiori forme di lavoro minorile").

4.7 Gli aggiudicatari non potranno accettare pagamenti connessi con il contratto, diversi da quelli previsti nello stesso. Gli aggiudicatari ed il loro personale non dovranno esercitare alcuna attività o ricevere alcun vantaggio da parte della stazione appaltante, che non siano coerenti con le rispettive obbligazioni contrattuali.

4.8 È fatto obbligo agli aggiudicatari ed al loro personale di mantenere il segreto professionale per tutta durata del contratto e anche dopo la sua conclusione. Tutti i rapporti ed i documenti redatti o ricevuti dall'aggiudicatario sono confidenziali.

4.9 Il contratto dovrà regolare l'utilizzo, da parte di tutti i contraenti, dei rapporti e dei documenti redatti, ricevuti o presentati dagli stessi durante l'esecuzione del medesimo.

4.10 Gli aggiudicatari dovranno evitare qualsiasi rapporto/relazione che potrebbe compromettere/pregiudicare la loro indipendenza o quella del proprio personale. Se gli aggiudicatari dovessero cessare di essere indipendenti, l'autorità committente potrebbe, fatto salvo il risarcimento del danno, risolvere il contratto senza preavviso, e senza che l'aggiudicatario possa avanzare pretese di indennizzo.

4.11 Il MAE/DGCS si riserva il diritto di sospendere o di annullare il finanziamento del progetto, qualora pratiche di corruzione di qualsiasi tipo dovessero emergere a qualunque stadio del procedimento di aggiudicazione, e qualora l'autorità committente non fosse in grado di assumere tutte le misure appropriate per porre rimedio alla situazione determinatasi. Per gli effetti di questa clausola, "pratiche di corruzione" sono le offerte di tangenti, regali, donazioni o provvigioni, intese quale stimolo o ricompensa a qualsiasi persona per aver compiuto, o essersi astenuta dal compiere, qualsiasi atto relativo all'affidamento o alla realizzazione di un contratto già concluso con l'autorità committente.

4.12 Più precisamente, tutta la documentazione di gara, ed i relativi contratti per opere, forniture e servizi, dovranno includere una clausola che preveda l'annullamento della gara d'appalto o la risoluzione del contratto qualora dovesse emergere che l'aggiudicazione o




l'esecuzione del contratto abbiano causato spese commerciali non usuali. Le "spese commerciali non usuali" sono commissioni non menzionate nel contratto principale, o non derivanti da un contratto correttamente concluso e facente riferimento al contratto principale, commissioni non pagate in seguito a servizi legittimi e realmente resi, commissioni pagate in un paradiso fiscale, commissioni pagate ad un beneficiario non chiaramente identificato, o commissioni pagate ad una società che appaia essere una copertura.

4.13 Gli aggiudicatari si impegnano, qualora loro richiesto da parte del MAE/DGCS, a fornire elementi di prova per spiegare le condizioni in cui il contratto viene eseguito. Il MAE/DGCS potrà effettuare qualsivoglia controllo, della documentazione o in loco, che ritenga necessario per raccogliere elementi di prova nei casi di sospette spese commerciali non usuali.

4.14 Gli aggiudicatari che abbiano pagato spese commerciali non usuali in progetti finanziati dal MAE/DGCS saranno soggetti, a seconda della gravità dei fatti constatati, alla risoluzione del contratto o all'esclusione permanente dall'ottenere pagamenti con finanziamenti del MAE/DGCS.

4.15 Il mancato rispetto di una o più clausole etiche potrà determinare l'esclusione del concorrente o aggiudicatario da altri contratti finanziati - parzialmente o totalmente - dal MAE/DGCS, e l'applicazione di penali. L'individuo o l'impresa ritenuto/a responsabile dovrà essere informato/a per iscritto del fatto.

4.16 È fatto obbligo alla stazione appaltante di assicurare che le procedure di acquisizione di beni e servizi siano concluse in maniera trasparente, basata su criteri oggettivi e indipendentemente da qualsiasi influenza esterna.




**ALLEGATO 3  
TABELLA DI PROCUREMENT**

Lavori	>1,000,000.00	Normativa vigente nell'ordinamento della Repubblica di El Salvador in materia di affidamento di contratti pubblici + Allegato 2	MINED	GURI + GUUE + SITO WEB DGCS + Pubblicazione nel Salvador secondo LACAP	SI'	SI'
	>200,000.00		MINED	GURI + GUUE + SITO WEB DGCS + Pubblicazione nel Salvador secondo LACAP	NO	SI'
	<= 200,000.00		MINED	Pubblicazione nel Salvador secondo LACAP	NO	SI' (*)
Forniture e servizi	>500,000.00	Normativa vigente nell'ordinamento giuridico della Repubblica di El Salvador in materia di affidamento di contratti pubblici + Allegato 2	MINED	GURI + GUUE + SITO WEB DGCS + Pubblicazione nel Salvador secondo LACAP	SI'	SI'
	>130,000.00		MINED	GURI + GUUE + SITO WEB DGCS + Pubblicazione nel Salvador secondo LACAP	NO	SI'
	<=130,000.00		MINED	Pubblicazione nel Salvador secondo LACAP	NO	SI' (*)

Forniture e servizi	>500,000.00	Normativa vigente nell'ordinamento giuridico della Repubblica di El Salvador in materia di affidamento di contratti pubblici + Allegato 2	MINED	GURI + GUUE + SITO WEB DGCS	SI'	SI'
	>130,000.00		MINED	GURI + GUUE + SITO WEB DGCS	NO	SI'
	<=130,000.00		MINED	SITO WEB DGCS	NO	SI' (*)

DGCS: Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri italiano  
 GURI: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - GUUE: Gazzetta Ufficiale della Unione Europea  
 LACAP: Legge di Acquisti e Contratti della Amministrazione Pubblica Salvadoregna  
 (\*) La DGCS rilascerà l'eventuale nulla osta entro 30 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione.



**ACUERDO**  
**entre**  
**EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA ITALIANA**  
**y**  
**EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR**

**para la realización del Proyecto denominado**  
**“AMPLIACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN MEDIA PARA**  
**MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN 12 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS”**

El Gobierno de la República Italiana, representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores - Dirección General para la Cooperación al Desarrollo - y el Gobierno de la República de El Salvador, representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que a continuación se denominarán conjuntamente “las Partes” y separadamente “la Parte”,

CONSIDERANDO las relaciones de recíproca amistad y el Acuerdo General de Cooperación entre ambos Gobiernos, firmado en San Salvador el 18 de abril de 2007, actualmente vigente,

CONSIDERANDO que el Gobierno de la República de El Salvador ha solicitado una colaboración a favor del sistema educativo nacional,

CONOCIENDO que el Comité Directivo de la Cooperación al Desarrollo del Gobierno de la República Italiana ha expresado, en fecha 18 de octubre de 2012, su aprobación para conceder un Crédito Blando por un monto máximo de € 15.000.000,00 (quince millones de euros) para el financiamiento del Proyecto denominado “*Ampliación de oferta educativa de Educación Media para mejorar la productividad en 12 departamentos del país*”,

acuerdan lo siguiente:

**Artículo 1**

**Finalidad del Acuerdo y entidad del financiamiento**

1. El presente Acuerdo establece las obligaciones recíprocas de las Partes con relación al financiamiento y a la realización del Proyecto denominado “*Ampliación de oferta educativa de Educación Media para mejorar la productividad en 12 departamentos del país*” (en adelante “el Proyecto”). En particular, el Acuerdo establece las modalidades y los procedimientos para la utilización del financiamiento, la adjudicación de los contratos, el monitoreo, la evaluación y las actividades de control y de visibilidad que deberán realizarse en el Proyecto.
2. Para el financiamiento del Proyecto, el Gobierno de la República Italiana concederá al Gobierno de la República de El Salvador un Crédito Blando por un monto no superior a los € 15.000.000,00 (quince millones de euros).
3. El Crédito Blando será utilizado por el Gobierno de la República de El Salvador para la adquisición de las obras, de los bienes, de los servicios y para las transferencias a los centros educativos con la finalidad de realizar las actividades del Proyecto, tal como se describe en el Anexo 1 del presente Acuerdo.



4. El monto indicado en el punto 2 del presente artículo se debe entender como techo máximo, que en ningún caso podrá ser superado.

### **Artículo 2**

#### **Estructura del Acuerdo y definiciones**

1. El presente Acuerdo se compone de 15 (quince) artículos y tres anexos, que constituyen parte integrante y esencial del Acuerdo, los cuales se detallan a continuación:  
 Anexo 1: Documento del proyecto  
 Anexo 2: Criterios de elegibilidad, cláusulas deontológicas, principios generales del contrato  
 Anexo 3: Tabla de Adquisiciones
2. Las palabras y los acrónimos utilizados en el texto tienen el siguiente significado:

Acuerdo	El presente Acuerdo y los anexos que forman parte integrante y sustancial del mismo
Embajada de Italia	La Embajada de la República Italiana en San Salvador
Artigiancassa	La Institución Financiera Italiana (IFI) nombrada por el Gobierno de la República Italiana para la firma del Acuerdo Financiero con el Ministerio de Hacienda salvadoreño
Contratos	contratos relativos a la realización de las obras y/o al suministro de bienes y/o servicios relacionados con la realización del Proyecto
Acuerdo Financiero	acuerdo entre Artigiancassa S.p.A., que opera por cuenta del Acreedor, y el Deudor, con la finalidad de implementar el presente Acuerdo
Crédito Blando	El Crédito Blando otorgado por el Gobierno de la República Italiana al Gobierno de la República de El Salvador, para la realización del Proyecto. Los fondos están disponibles a través de Artigiancassa S.p.A., en conformidad a una autorización otorgada por el Ministerio de Economía y de Hacienda italiano propuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores italiano.
Acreedor	El Gobierno de la República Italiana
Deudor	Ministerio de Hacienda - MH - del Gobierno de la República de El Salvador
MAE-DGCS	Dirección General para la Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno de la República Italiana
MH	Ministerio de Hacienda del Gobierno de la República de El Salvador
MINED	Ministerio de Educación del Gobierno de la República de El Salvador



### **Artículo 3**

#### **Descripción del Proyecto y Plan Operativo**

1. El objetivo principal del Proyecto es contribuir en ampliar la oferta educativa del nivel de Educación Media en 50 centros educativos del País.
2. Los objetivos específicos, los resultados esperados y las actividades del programa se describen en el Anexo I. Un Plan Operativo, que tendrá que ser sometido a la previa aprobación del MAE-DGCS, deberá identificar y detallar las actividades a realizarse, los relativos costos para el suministro de bienes, servicios y obras con la división en lotes y cualquier otro aspecto en conformidad a lo establecido en el presente Acuerdo y el anexo 1 (tomando en cuenta el procedimiento de erogación del crédito en tres (3) *desembolsos* distintos y separados en el tiempo). Cada variación al Plan Operativo deberá ser previamente aprobada por el MAE-DGCS.

### **Artículo 4**

#### **Instituciones y entidades involucradas en la realización del Proyecto**

1. El MAE-DGCS y el MINED son las autoridades competentes de las Partes para los asuntos concernientes con la implementación del presente Acuerdo.
2. Además del MAE-DGCS y del MINED, quien será responsable de la ejecución, supervisión, la rendición de cuentas del Proyecto y la selección de la empresa de auditoría, las principales instituciones involucradas en la realización del Proyecto son:
  - 2.1 por la Parte italiana:
    - La Artigiancassa, nombrada por el Gobierno de la República Italiana para conceder y administrar el otorgamiento del Crédito Blando, en calidad de Acreedor firmante del Acuerdo Financiero por la Parte italiana;
    - La Embajada de Italia en El Salvador, que actúa localmente por cuenta del MAE-DGCS.
  - 2.2 por la Parte salvadoreña:
    - el Ministerio de Relaciones Exteriores firmante del presente Acuerdo;
    - el Ministerio de Hacienda firmante del Acuerdo Financiero.

### **Artículo 5**

#### **Obligaciones de las Partes**

1. El Gobierno de la República Italiana se compromete a cumplir todas las obligaciones que derivan del presente Acuerdo y, en particular, a proporcionar el monto indicado en el artículo 1.2. El MAE-DGCS pondrá a disposición una contribución en calidad de donativo de € 50.000,00 (cincuenta mil euros) para actividades de asistencia técnica, visibilidad, monitoreo y evaluación; dicho fondo será administrado directamente por el MAE-DGCS en conformidad a sus procedimientos y reglamentos internos.
2. El Gobierno de la República de El Salvador se compromete a cumplir todas las obligaciones derivadas del presente Acuerdo, y en particular a:






- asegurar, a través del MINED, la realización del Proyecto conforme a las disposiciones del presente Acuerdo, como responsable del uso de los fondos del Crédito Blando, de las adjudicaciones y de la gestión de los contratos y de la realización y supervisión de las actividades;
- asegurar la pronta disponibilidad de los recursos financieros necesarios para cubrir los costos de las actividades no financiadas por el Crédito Blando;
- asegurar que el MINED aplique la ley salvadoreña vigente en materia de adjudicación de los contratos públicos, en el respeto de los criterios de elegibilidad, cláusulas deontológicas, principios generales del contrato indicados en el Anexo 2 y de acuerdo a lo previsto en el Anexo 3;
- asegurar que el MINED nombre el coordinador del proyecto previsto al punto 2.1 del Anexo 1;
- asegurar, a través del MINED, que el personal del MAE-DGCS tenga acceso a las áreas de acción y a la documentación técnica del Proyecto con el objetivo de garantizar las actividades de control, monitoreo y evaluación. El MINED deberá para tal fin conservar copia de la documentación relativa a licitaciones y contratos – incluidos los originales de las ofertas recibidas – y cualquier otro documento, incluyendo la correspondencia, inherente a la gestión de las mismas, por al menos los cinco años sucesivos a la conclusión del Proyecto.

#### **Artículo 6**

#### **Realización del Proyecto y procedimientos de adjudicación de los contratos**

1. Sucesivamente a la firma del presente Acuerdo, el MH y Artigiancassa firmarán un Acuerdo Financiero relativo a la totalidad del monto – indicado en el artículo 1.2 – del Crédito Blando concedido por el Gobierno de la República Italiana para las transferencias a los centros educativos, los costos de las obras y la adquisición de bienes y servicios previstos para la realización de las actividades del Proyecto. El Acuerdo Financiero establecerá el marco legal entre el Acreedor y el Deudor e incluirá las disposiciones del presente Acuerdo especificando los términos y las condiciones del Crédito Blando y los procedimientos para el desembolso y la devolución de los fondos.
2. El MINED realizará el Proyecto, en particular preparando y administrando los procedimientos requeridos para las transferencias a los centros educativos, aplicando las normativas establecidas para BECAS, infraestructura, compra de equipo, así como para la adjudicación de los contratos, ejecutando y monitoreando las actividades, supervisando las obras y el suministro de bienes y servicios tal como se indica en el Anexo 1.
3. La realización de las obras y el suministro de bienes y servicios serán adjudicadas por medio de licitaciones cuyos procedimientos estén regulados dentro del marco jurídico legal de la República de El Salvador en materia de adjudicación de contratos públicos en el respeto de los principios fundamentales de la legislación italiana y de las disposiciones contenidas en los Anexos 2 y 3.
4. Las licitaciones serán realizadas en El Salvador por el MINED Un monto que no exceda los 750.000,00 euros, correspondiente al 5% del costo total del Proyecto, será destinado al componente de asistencia técnica y visibilidad por parte de una entidad italiana. La cuota máxima del porcentaje de los gastos imputados al




Crédito Blando que se pueden efectuar localmente y/o en otros Países en vía de desarrollo limítrofes para la adjudicación de obras y para la adquisición de bienes y servicios no podrá exceder el 95% del costo total del Proyecto.

5. El Plan Operativo al cual se refiere el artículo 3 deberá identificar y detallar las actividades y los procedimientos para las transferencias a los centros educativos, la realización de las obras y de los suministros de bienes y servicios.
6. Una copia de los documentos de cada licitación se presentará , por medio de la Embajada de Italia en San Salvador, al MAE-DGCS para la emisión de la “no objeción” a la publicación de la misma, en Italia y en El Salvador, en base a lo previsto en el Anexo 3 (> € 500.000 para suministros y servicios y > € 1.000.000 para obras). A tal fin, una vez obtenida la “no objeción” para la versión final de la documentación de licitación, el aviso de licitación tendrá que ser recibido por el MAE-DGCS al menos 30 días antes de la fecha prevista para la publicación. No se permite el fraccionamiento de las obras y de los suministros de bienes y servicios.
7. El MINED deberá, para cada licitación, evaluar las ofertas recibidas y preparar un informe de evaluación de las ofertas y de los procedimientos de licitación para la adjudicación provisional del contrato. Las actas relativas a las licitaciones, incluido el borrador de cada contrato, deben por lo tanto enviarse, por medio de la Embajada de Italia en San Salvador, al MAE-DGCS para la emisión de la “no objeción”, la adjudicación definitiva y la firma de los contratos, tal como se indica en las disposiciones previstas en el Anexo 3. El MAE-DGCS se reserva el derecho de solicitar cualquier documento relativo a cada procedimiento de contratación individual, incluidas las copias integrales de las ofertas presentadas.
8. Todos los contratos deberán expresarse en dólares de los Estados Unidos de América y deberán reportar en el texto el cambio oficial Euro/USD válido a la fecha de la firma del contrato mismo.
9. Los gastos relativos a la adquisición de obras y/o bienes y/o servicios de origen italiano, sostenidos por el Gobierno de la República de El Salvador imputados al Crédito Blando, se beneficiarán de las exenciones de impuestos y otros derechos como establecido en el Acuerdo General de Cooperación firmado entre las Partes en San Salvador el 18 de abril de 2007.
10. Una evaluación de los resultados alcanzados por el Proyecto será conjuntamente efectuada por el MAE-DGCS y el MINED al concluirse el mismo. Las evaluaciones conjuntas intermedias podrán, en la medida de lo posible, realizarse conjuntamente con otros Donantes que colaboran con el MINED sobre temas análogos en el marco de la Eficacia de la Ayuda (Declaración de Paris).

#### **Artículo 7**

#### **Términos, condiciones y procedimientos de desembolso del Crédito Blando**

1. El Crédito Blando tendrá un nivel de concesionalidad igual al 60%. Los términos y las condiciones financieras del Crédito Blando correspondientes al nivel de concesionalidad igual al 60% para el año 2012 son las siguientes: tasa de interés anual 0,00% y duración de 26 años de los cuales 16 años son de gracia. Las




condiciones finales se determinarán al momento de la firma del Acuerdo Financiero.

2. Los procedimientos para la erogación del Crédito Blando serán detallados en el Acuerdo Financiero, en base a las disposiciones generales indicadas a continuación. Artigiancassa erogará directamente los fondos al MH, en tres desembolsos sucesivos, como sigue:
  - el primer desembolso de € 6.100.000,00 (seis millones cien mil euros) será erogado luego de a) la entrada en vigor del presente Acuerdo, b) la firma del Acuerdo Financiero, c) la aprobación del MAE-DGCS del Plan Operativo y d) la comunicación, por parte del MH, de la apertura y de los datos de la cuenta bancaria donde se acreditarán los fondos;
  - el segundo desembolso de € 4.500.000,00 (cuatro millones quinientos mil euros) será erogado por Artigiancassa después de la presentación de un informe administrativo/financiero sobre el estado de avance del Proyecto, certificado por una empresa auditora; la solicitud de erogación del segundo desembolso podrá ser presentado cuando el MH haya desembolsado para el pago de los contratos por obras y/o suministros de bienes y/o servicios imputados al Crédito Blando, un monto igual al 70% del primer desembolso. El mencionado informe tendrá que ser aprobado por Artigiancassa y por el MAE-DGCS, A tal fin, la empresa auditora deberá verificar los contratos para las obras y/o suministros de bienes y/o servicios y la relativa documentación administrativa (facturas, documentos de envíos, etc.), en conformidad a las modalidades especificadas en los respectivos contratos y de acuerdo a lo previsto en el artículo 8;
  - el tercer desembolso de € 4.400.000,00 (cuatro millones cuatrocientos mil euros) será erogado con las mismas modalidades del segundo, tomando en cuenta la necesidad de que el informe administrativo/financiero, certificado por una empresa auditora, se refiera a la erogación, para el pago de los contratos de obras y/o suministros de bienes y/o servicios imputados al Crédito Blando, del 30% restante del primer desembolso y de un monto igual al 70% del segundo desembolso.

El Gobierno de la República Italiana se reserva el derecho de reducir los desembolsos sucesivos al primero de aquellos montos que el MINED no haya utilizado en conformidad al presente Acuerdo, al Plan Operativo y a las disposiciones previstas en la documentación de las licitaciones y en los contratos a los cuales el MAE-DGCS haya emitido su “no objeción”; la no conformidad en la utilización de los fondos podrá resultar del informe de la empresa auditora y/o de las verificaciones realizadas por Artigiancassa y/o por el MAE-DGCS.

3. En un plazo de seis meses desde la conclusión de las actividades, el MINED deberá presentar un informe administrativo/financiero, certificado por la empresa auditora, concerniente a la totalidad de los fondos erogados por Artigiancassa y, según los resultados del mencionado informe, devolver los montos no utilizados. Dicho informe tendrá que ser aprobado por Artigiancassa y por el MAE-DGCS. El Gobierno de la República Italiana podrá solicitar la devolución de aquellos montos que el MINED no haya utilizado de conformidad con el presente Acuerdo, el Plan Operativo y las disposiciones previstas en la documentación de los procedimientos de licitación y en los contratos a los cuales el MAE-DGCS haya emitido su “no objeción”, la no conformidad en la utilización de los fondos podrá resultar del



informe de la empresa auditora y/o de las verificaciones realizadas por Artigiancassa y/o el MAE-DGCS.

4. Las Partes decidirán conjuntamente el destino de los intereses devengados en la cuenta corriente prevista en el punto 2 del presente artículo.

#### **Artículo 8** **Auditoría**

1. El MINED financiará – con los fondos previstos para el Proyecto - los costos de la selección de una empresa auditora, con experiencia internacional. Esta selección la realizará el MINED que confiará a la empresa auditora seleccionada la tarea de verificar y certificar la regularidad de la documentación administrativo/financiera relativa a la realización del Proyecto.
2. Antes de firmar, el contrato que se estipulará entre el MINED y la empresa auditora seleccionada, deberá someterse a la aprobación del MAE-DGCS. A tal fin, el MINED deberá transmitir al MAE-DGCS la documentación relativa a los procedimientos de selección de la empresa auditora, la copia del contrato y la documentación que certifique la conformidad del costo pactado en el contrato con respecto a los precios de mercado.
3. El formato estándar del informe técnico y financiero, elaborados por la empresa auditora y que certifica la documentación presentada por el Gobierno de la República de El Salvador, deberá estar aprobado por el MAE-DGCS.
4. La actividad de auditoría consistirá en revisar la regularidad y la conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo, con los contratos estipulados y con la relativa documentación administrativa de cada transacción financiera relativa al Proyecto. Los informes de auditoría en conformidad al artículo 7,2 deben estar aprobados por Artigiancassa y por el MAE-DGCS antes del siguiente desembolso.

#### **Artículo 9** **Monitoreo durante la realización del Proyecto**

1. El MAE-DGCS se reserva el derecho de verificar la realización del Proyecto y el uso transparente, eficiente y eficaz de los fondos concedidos por el Gobierno de la República Italiana. Las anteriores actividades de control podrán ejecutarse en Italia y localmente a través de misiones de parte del personal del MAE-DGCS y/o de la Embajada de Italia en San Salvador.
2. Las actividades de control sobre los desembolsos serán confiadas a Artigiancassa.
3. Para facilitar los controles previstos en el punto 1 del presente artículo, el Gobierno de la República de El Salvador, a través del MINED, deberá producir informes técnicos y financieros anuales concernientes al estado de avance del Proyecto.
4. Las Partes efectuarán al menos tres encuentros bilaterales de evaluación del estado de avance del proyecto, con las modalidades previstas en el Plan Operativo.



5. El MINED, a través de sus oficinas técnicas, deberá asegurar el monitoreo continuo sobre la implementación del Proyecto.
6. El adjudicatario del contrato para los servicios de asistencia técnica y visibilidad del componente ligado del crédito blando establecido en el artículo 6,4, preparará informes semestrales relativos al avance del proyecto, según las modalidades previstas en el Plan Operativo, que transmitirá al MINED y a la Embajada de Italia en San Salvador, para el sucesivo envío al MAE-DGCS.

#### **Artículo 10**

##### **Impedimentos debido a causas de fuerza mayor**

1. En los casos de impedimento de la realización del Proyecto debido a causas de fuerza mayor reconocidas por ambas Partes (como por ejemplo: conflictos armados, inundaciones, incendios, tifones, maremotos, terremotos y otras calamidades naturales, huelgas, imprevistas dificultades en el transporte, desórdenes del orden público y otras causas) o en caso de peligro o particulares situaciones de inseguridad para el personal expatriado, se aplicarán las siguientes disposiciones:
  - a. en el caso que la duración del impedimento para la realización del Proyecto sea inferior a doce meses, las actividades del Proyecto serán suspendidas y los fondos aún no erogados al MH o erogados y no gastados – salvo lo dispuesto en el artículo 7 – se conservarán hasta la cesación del impedimento y la autorización por parte del MAE-DGCS para la reanudación de las actividades;
  - b. en el caso donde la duración del impedimento sea superior a doce meses, las Partes están obligadas a decidir el destino de los fondos residuales no erogados al MH o erogados y no gastados - además de los intereses devengados, salvo lo dispuesto en el artículo 7.
2. Las actividades del Proyecto no afectadas por los impedimentos podrán continuar con su realización y los fondos destinados a las mismas quedarán disponibles.

#### **Artículo 11**

##### **Enmiendas al Acuerdo**

1. El presente Acuerdo podrá modificarse consensualmente por las Partes firmantes mediante intercambio de Notas Verbales.
2. Las modificaciones que serán acordadas entrarán en vigor en la fecha de la Nota Verbal de respuesta, con la cual la contraparte acepta las modificaciones hechas por la parte proponente.



## **ANEXO 1**

### **Documento del Proyecto**

**AMPLIACIÓN DE OFERTA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN MEDIA PARA  
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN 12 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS**



## 1. SÍNTESIS DE LA INICIATIVA

El Proyecto se incorpora en el segmento de oferta educativa dirigida a los jóvenes de 15 a 19 años, con un contenido eminentemente técnico; incorporada en los planes de desarrollo del MINED y para cuya realización el aporte financiero del presente proyecto representa una concreta oportunidad de alcanzar los objetivos globales previstos en el Plan Nacional de Desarrollo Educativo 2009-2014. Coherentemente con lo anteriormente mencionado, el Proyecto pretende contribuir a incrementar el volumen de la oferta formativa cuantitativamente y cualitativamente, invirtiendo en el fortalecimiento de 50 centros educativos y en el mejoramiento cualitativo de la formación técnica de los jóvenes beneficiarios gracias a una incrementada capacidad técnica del personal docente en sus funciones de enseñanza. Se trata de una oferta formativa que tiene la finalidad concreta de crear perfiles profesionales potencialmente solicitados por el mercado de trabajo local y colaborando con este último. Dicha experimentación ya se inició en el segmento del *Plan Nacional* denominado "*Seamos Productivos*" que establece positivas alianzas con las Instituciones encargadas del desarrollo económico y de las políticas juveniles.

### 1.1 Duración y beneficiarios del Proyecto

El Proyecto tendrá una duración de tres años (36 meses) y va a intervenir en 50 centros educativos ubicados en los Municipios seleccionados por el MINED. Los estudiantes directamente beneficiarios del Proyecto son jóvenes de 15 a 19 años seleccionados, respetando la paridad de género, entre los estudiantes que:

- han superado el ciclo básico de estudios (9° grado del sistema salvadoreño correspondiente al título de escuela media del sistema italiano);
- tienen interés en continuar los estudios en el ámbito técnico y tecnológico;
- tienen una fuerte motivación y pretenden administrar de manera autónoma su vida de trabajo.

El MINED activará, en el ámbito del Proyecto, un Servicio de Orientación Profesional para asegurar los recursos en el involucramiento de los estudiantes que completarán con certeza los estudios y que tienen aptitudes científicas idóneas para continuarlos y finalizarlos con éxito. Serán igualmente beneficiarios directos del Proyecto los 50 Directores de los centros educativos seleccionados y al menos 200 docentes que laboran en los 50 centros educativos seleccionados que contarán con una formación tendiente a una oferta didáctica de calidad. Los beneficiarios indirectos corresponden a la entera población escolar de la franja de edad considerada que podrá en perspectiva beneficiarse de las propuestas formativas ofrecidas a los centros educativos involucrados en el Proyecto.

### 1.2. Objetivos generales

Los objetivos generales del Proyecto son los siguientes:

- contribuir al desarrollo del sistema educativo nacional salvadoreño a nivel de Educación Media ampliando y reforzando la formación técnica con la finalidad de insertar a los jóvenes beneficiarios en el mundo del trabajo con una especial atención a la igualdad de oportunidades, a la prevención de la violencia y a la lucha contra la deserción escolar;
- contribuir al mejoramiento de los estándares cualitativos de la oferta formativa con una formación dirigida a los docentes y a adecuar las infraestructuras de los centros educativos seleccionados.

### 1.3. Objetivo específico

El objetivo específico del Proyecto es el siguiente:

- contribuir a un aumento significativo de las oportunidades formativas en campo técnico para los jóvenes salvadoreños beneficiarios, comprendidos entre los 15 y los 19 años, garantizando una ampliación de la oferta de Educación Media Técnica de buen nivel cualitativo en 12



Departamentos con el fin de aumentar la productividad económica global en el País, combatir el desempleo juvenil y modernizar el sector agrícola e industrial en las zonas de intervención en un marco de lucha a la pobreza.

#### **1.4. Componentes del proyecto y Actividades relacionadas**

##### ***Componente 1: Ampliación de la oferta de educación media técnica.***

Actividad 1. Definición de las necesidades de cada centro educativo de acuerdo a los criterios de la Educación Inclusiva de Tiempo Pleno: Oferta, Recursos y Procesos.

Actividad 2. Dotación de los suministros de laboratorio, de tecnología y de técnicas, del mobiliario para el desarrollo de los laboratorios así como del necesario material educativo correspondiente a los estudios técnicos previstos en los 50 centros educativos involucrados en el proyecto.

##### ***Componente 2: Formación continua de los docentes y de los actores educativos.***

Actividad 1. Desarrollo de los procesos formativos de los docentes en función de las exigencias formativas de los beneficiarios.

Actividad 2. Desarrollo de los procesos formativos empresariales de tipo asociativo/cooperativo que aseguren la promoción de la oferta educativa.

Actividad 3. Desarrollo de los procesos educativos de formación integral requeridos en el plan social educativo (*Plan Social Educativo*).

Actividad 4. Desarrollar procesos de formación de los docentes para la orientación profesional.

Actividad 5. Asistencia Técnica en el desarrollo de los procesos de formación.

##### ***Componente 3: Mejora de los ambientes educativos.***

Actividad 1. Preparación de la documentación para la licitación.

Actividad 2. Reorganización de los espacios rehabilitados, renovados y construidos para el desarrollo de las actividades didácticas.

##### ***Componente 4: Estudiantes beneficiados con beca de estudio con la alimentación, el alojamiento y el transporte con la finalidad de luchar contra la deserción escolar.***

Actividad 1. Definición de un mecanismo para la asignación de las becas de estudio a los estudiantes beneficiarios para establecer los criterios de selección objetivos coherentes con las políticas inclusivas propias del MINED.

Actividad 2. Ofrecer asistencia técnica y administrativa además de motivar al grupo de becados de los centros educativos para reducir tanto como sea posible los fenómenos del abandono escolar.


## **2. Estructura y articulación del Proyecto**

### **2.1 Modalidad de realización del Proyecto**

A) Para la ejecución del Proyecto se creará un *Comité de Coordinación y Control (CCC)* - constituido por un representante de la Embajada de Italia en El Salvador/DGCS, un representante del Gobierno de El Salvador (Ministerio de Relaciones Exteriores firmante del Acuerdo) y un representante de la entidad ejecutora (MINED).

El CCC, organismo funcional para las directrices y para la supervisión del Proyecto, será consultado con una frecuencia al menos anual y se ocupará del estado de avance del proyecto con respecto a lo previsto en el Plan Operativo aprobado por la DGCS así como lo establecido en el Acuerdo Bilateral.

Durante las reuniones el CCC evaluará la conformidad de la documentación que se presentará al MAE/DGCS por medio de la Embajada de Italia en El Salvador (informes de actividades periódicas y final, declaraciones contables, etc.) y evaluará eventuales propuestas de modificación del Plan Operativo o del cronograma, las acciones de visibilidad, y todo lo necesario para el buen funcionamiento de la iniciativa.






para la ejecución del presente Proyecto el MINED no creará ninguna nueva estructura, pero con el fin de garantizar la articulación y la coordinación interna del Proyecto en los procesos de decisión y en la ejecución de las actividades, creará un **Comité Técnico de Coordinación (CTC)** del Proyecto formado por las Direcciones Nacionales que dependen de los dos Viceministerios involucrados: el Viceministerio de Educación y el Viceministerio de Ciencia y Tecnología.

El CTC se reunirá periódicamente según las exigencias del proyecto y será presidido por el Director Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación.

El CTC tendrá la función de acompañar las actividades de tipo técnico en cada área de aplicación cuales por ejemplo: adecuación del currículo, formación de los docentes, adecuación de las infraestructuras y adquisiciones, gestión escolar, instrumentos tecnológicos para mejorar la calidad educativa.

C) El MINED asegurará una sede al proyecto, el personal dedicado al proyecto y el Coordinador del Proyecto ya identificado por el MINED en la persona del Director Nacional de Educación en Ciencia, Tecnología e Innovación. La sede del proyecto será en las oficinas del mismo MINED.



El organigrama en alto evidencia con un círculo las Unidades y las Direcciones directamente involucradas en la realización de la presente iniciativa.

**2.2 Modalidad de adquisición de bienes y servicios.**

Los procedimientos de contratación de las obras civiles, de los bienes y servicios se realizarán según la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP) de El Salvador y teniendo presente lo establecido en el Acuerdo Bilateral entre el Gobierno italiano y el Gobierno de El Salvador para la ejecución del Proyecto en el respeto de los criterios de



elegibilidad, cláusulas deontológicas, principios generales del contrato indicados en el Anexo 2 y según el contenido del Anexo 3.

La oficina para las Contrataciones Institucionales del MINED denominada *Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales - UACI -*, será la encargada de las actividades finalizadas a la contratación y a la adquisición de bienes y servicios sobre la base de la LACAP.

### **3. Plan Financiero**

El presente prospecto financiero está estructurado en base a los resultados esperados/componentes del proyecto. Todos los costos están indicados con un techo máximo y en el Plan Operativo se detallarán y sucesivamente deberán ser aprobados por la DGCS.

<b>RUBRO DE COSTOS</b>	
<b>Por componente/resultado y actividades relativas</b>	<b>total</b>
<i>R1. Aumento de la oferta de Educación Media Técnica</i>	€ 6.160.000
<i>R2. Formación continua de docentes y actores educativos.</i>	€ 2.760.000
<i>R3. Mejora de los ambientes educativos</i>	€ 1.520.000
<i>R4. Estudiantes beneficiados con becas de estudio con la alimentación, el alojamiento y el transporte con la finalidad de luchar contra el abandono escolar.</i>	€ 4.530.000
<i>Auditoría</i>	€ 30.000
<b>TOTAL GENERAL CRÉDITO BLANDO</b>	<b>€ 15.000.000</b>
<b>FONDO EXPERTOS DGCS DONATIVO</b>	<b>€ 50.000</b>

#### **3.1 Análisis de los límites de costos y por componente/resultado**

##### **COMPONENTE/RESULTADO 1**

El rubro de costo relativo al componente R1, por un monto total en el trienio de € 6.160.000, comprende los costos que hacen referencia al componente principal del proyecto relativo a la ampliación de la oferta educativa en los 50 centros educativos que estarán incluidos en el Proyecto. El presente rubro comprende también los costos relativos a las dotaciones y suministros necesarios para los laboratorios, así como al material educativo necesario.

##### **COMPONENTE/RESULTADO 2**

El rubro relativo al componente R2, por un monto global de € 2.760.000, comprende todos los costos referidos a la formación de los docentes. En el ámbito de este rubro se prevé el amplio trabajo de preparación de los procesos de capacitación de los docentes respecto a las nuevas exigencias pedagógicas focalizadas en una efectiva y flexible incorporación en el mundo del trabajo de los jóvenes estudiantes beneficiarios, la orientación profesional y la tutoría de los estudiantes.

El componente incluirá también el componente de asistencia técnica italiana incluida en la cuota ligada del Crédito Blando, igual al 5% del monto total del Proyecto por un monto de €750.000. Los términos de referencia de los recursos, sean estos humanos o materiales (bienes o servicios), que serán contratados por el MINED a través de una selección local limitada a Instituciones y/o ONG italianas, serán expuestas en el Plan Operativo del Proyecto para su definitiva aprobación por parte de la DGCS. El componente se referirá a las acciones de sensibilización de las familias y de las comunidades de proveniencia de los estudiantes en los temas de prevención de la violencia, igualdad de género, ambiente y cultura de paz en relación con las oficinas apropiadas de la Dirección Nacional de Educación en el marco de una educación integral.



**COMPONENTE /RESULTADO 3**

El rubro de costo relativo al componente R3, por un monto total de € 1.520.000, comprende los costos para la adecuación de las infraestructuras de los 50 centros educativos seleccionados por el Proyecto. En el ámbito de este rubro estarán comprendidos también los costos relativos a la parte de documentación para la realización de las licitaciones.

**COMPONENTE/RESULTADO 4**

El rubro de costo relativo a la componente R4, por un monto total de € 4.530.000, comprende la erogación de becas de estudio a favor de los estudiantes beneficiarios de mas bajos ingresos, que no podrían, de otra manera, acceder a las oportunidades formativas propuestas en el Proyecto en el marco de la inclusión educativa coherente con la política inclusiva del Gobierno de El Salvador y en particular del MINED en su estrategia para el sector de la educación a nivel nacional.

El Proyecto permitirá ampliar la propuesta formativa a la franja de población juvenil mayormente a riesgo de exclusión y por lo tanto más expuesta a los llamados de la criminalidad (*maras*). El rubro de costo permitirá la erogación de becas de estudio para cubrir los costos de alimentación, alojamiento y transporte incluyendo los costos que el MINED deberá realizar para desarrollar un procedimiento transparente y participado con el fin de actuar plenamente aquella política de inclusión educativa que representa la base de la política del MINED.

**AUDITORÍA**

El rubro de costo relativo al componente de Auditoría, por un monto de € 30.000, permite sostener la cobertura de los costos de auditoría financiera en base a los criterios que serán definidos en el Acuerdo Bilateral entre los Gobiernos.

**FONDO EXPERTOS DGCS**

El Fondo Expertos, único rubro de costo en donación de la iniciativa, por un monto de €50.000, será administrado por la DGCS y permitirá cubrir los gastos de expertos italianos que podrán enviarse en misiones en base a exigencias específicas (evaluación, comunicación y visibilidad).


**4 . Monitoreo / Auditoría / Evaluación**

A) Un monitoreo puntual de las actividades del Proyecto será asegurado por el MINED reportando el estado de ejecución del proyecto a través de informes técnico - económicos dirigidos al MAE/DGCS por medio del trámite de la Embajada de Italia. En el monitoreo de las actividades podrá participar la DGCS.

B) El Proyecto será sometido a un puntual ejercicio de auditoría financiera externa a través de una empresa auditora, completamente autónoma respecto a las entidades involucradas en la realización de la iniciativa que será a tal fin seleccionado especialmente por el MINED en base a la legislación local vigente. Para ello está prevista en el plan financiero una asignación monetaria *ad hoc*.

C) La *evaluación final* del Proyecto se realizará de manera participativa involucrando todas las entidades y las organizaciones que habrán contribuido a la realización de las actividades planificadas y los mismos beneficiarios de la iniciativa basándose en los indicadores, también de género, y de las políticas adoptadas por el MINED.

La realización de la *evaluación* podrá tomar en cuenta también las actividades realizadas por otros donantes que colaboran con el MINED en los temas de fortalecimiento institucional y que desde siempre han mantenido formas de colaboración con la Cooperación Italiana en El Salvador: en particular el Banco Mundial y la Unión Europea. En la medida de lo posible la evaluación podrá ser realizada de forma conjunta con estos donantes en el marco de la armonización como previsto en el Plan para la Eficacia de la Ayuda (Declaración de Paris).



**ANEXO 2****CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD - CLÁUSULAS DEONTOLÓGICAS****PRINCIPIOS GENERALES DEL CONTRATO**

Este anexo armoniza la última edición de las "*Normas y Procedimientos para contratos de servicios, de suministros y de obras financiados por el presupuesto general de la Comisión Europea en el marco de la cooperación con terceros países*" con los principios fundamentales de la legislación italiana sobre las adquisiciones y la ayuda al desarrollo.

**1. ELEGIBILIDAD DEL CONTRATISTA****1.1 Regla sobre la objetividad y la imparcialidad**

Para evitar cualquier conflicto de intereses, toda persona física o jurídica, incluidas las entidades de un mismo grupo jurídico, los miembros de consorcios, asociaciones temporales de empresas y subcontratistas, que participan en la preparación del proyecto quedarán excluidos de la participación a la licitación o de la presentación de las ofertas para la ejecución del mismo.

**1.2 Reglas sobre la capacidad económica, financiera, técnica y profesional.**

Los candidatos / licitadores deberán demostrar que su capacidad económica, financiera, técnica y profesional es adecuada para la ejecución del contrato. Salvo que el Acuerdo lo establezca de manera distinta, los candidatos / licitadores deberán demostrar:

1.2.1 *Capacidad económica y financiera*, el volumen total de los negocios realizados en los últimos tres años, para la misma categoría objeto de la licitación, debe ser al menos equivalente al presupuesto máximo del contrato. Las empresas establecidas con menos de tres años pueden demostrar su capacidad económica y financiera con cualquier documento que el órgano de contratación estime oportuno.


1.2.2 *Capacidad profesional y técnica*, los candidatos / licitadores presentarán un informe de las actividades realizadas durante los tres últimos años. Las empresas establecidas con menos de tres años pueden demostrar su capacidad profesional y técnica con cualquier documento que el órgano de contratación estime oportuno.

1.2.3 Las empresas italianas que participarán en contratos de obras, deberán demostrar su calificación presentando la documentación prevista por el decreto del Presidente de la República Italiana n.34/2000 y sus modificaciones o enmiendas. Las empresas no italianas lo harán de acuerdo con sus respectivas legislaciones nacionales.

**1.3 Motivos de exclusión de participación en los contratos.**

Ninguna persona física o jurídica tiene derecho a participar en los concursos ni a ser adjudicatario de un contrato si:

1.3.1 Se encontrare en las condiciones contempladas por el Decreto Legislativo Italiano 08/08/1994, n. 490 ("Antimafia"). Los licitadores/ofertantes italianos deben proporcionar las pruebas respectivas por medio del "*certificato antimafia*", expedido por las autoridades competentes italianas. Los licitadores/ofertantes no



italianos deben proporcionar los certificados equivalentes, de ser previstos por sus respectivas legislaciones nacionales vigentes.

1.3.2 Estuviere en situación de quiebra o de liquidación, o tuviere sus negocios bajo administración judicial, o hubiere entrado en un concurso de acreedores, o hubiere suspendido sus actividades empresariales, o en cualquier otra situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en las legislaciones y reglamentaciones nacionales vigentes.

1.3.3 Estuviere en concurso preventivo o se encontrare sometida a un procedimiento de quiebra, liquidación, suspensión de pagos, concurso preventivo de acreedores o acuerdo preventivo extrajudicial o cese de actividades o de cualquier otro procedimiento similar previsto en las legislaciones y normativas nacionales vigentes.

1.3.4 El titular, o socios hubieren sido condenados mediante sentencia firme, con fuerza de cosa juzgada, por cualquier delito que afectare a su ética profesional.

1.3.5 El titular o socios hubieren cometido una falta profesional grave, debidamente constatada por el Órgano de Contratación por cualquier medio a su alcance.

1.3.6 No estuviere al corriente en el pago de las cuotas de la seguridad social de acuerdo con las disposiciones legales donde son llamados a operar.

1.3.7 No estuviere al corriente en el pago de los impuestos de acuerdo con las disposiciones legales del país en que estén establecidas o donde son llamados a operar.

1.3.8 Son culpables de falsas declaraciones al proporcionar la información exigida por el MAE-DGCS para poder participar en la licitación o contrato.

1.3.9 Hubiere sido declarado culpable de falta grave de ejecución por incumplimiento de sus obligaciones contractuales en el marco de otro contrato con la DGCS-MAE o de otro contrato financiado con fondos italianos.

## **2. PRINCIPIOS GENERALES DEL CONTRATO**

2.1 La adjudicación del contrato y la ejecución de las obras, servicios y/o suministro de bienes debe asegurar la calidad del desempeño, y el respeto de los principios de conveniencia económica, eficacia, puntualidad y equidad. También debe respetar los principios de libre competencia, igualdad de tratamiento, no discriminación, transparencia, proporcionalidad, y además, de ser posible, publicidad.

2.2 Tras el acuerdo previo de las partes, el criterio de la conveniencia económica puede ser postergado respecto a los valores de justicia social, protección de la salud pública, conservación del medio ambiente y promoción del desarrollo sostenible.

2.3 El procedimiento de adjudicación debe anularse si hay menos de tres candidatos/ofertantes elegibles.

2.4 Los contratos no podrán ser modificados, salvo que la modificación fuere aprobada por el MAE-DGCS de conformidad con las cláusulas siguientes. Los contratistas no tienen derecho a ningún pago o reembolso alguno por las actividades llevadas a cabo sin autorización previa. Si así lo exigiera el MAE-DGCS o el órgano de contratación, el



contratista puede ser obligado, con gastos a su cargo, a volver a instaurar el estado original existente antes de la modificación no autorizada.

2.5 Los documentos de licitación especificarán el monto disponible para adjudicar el contrato.

2.6 Las modificaciones de los contratos de servicios y suministros tendrán efecto sólo previa autorización del MAE-DGCS, la que sólo podrá concederse en los supuestos siguientes:


- 2.6.1) modificaciones de las leyes y reglamentos aplicables;
- 2.6.2) circunstancias imprevistas e imprevisibles, incluso la aplicación de nuevos materiales, componentes o tecnología no existentes cuando el procedimiento de adjudicación se iniciare, a condición de que las modificaciones mejoren la calidad de los resultados, sin aumentar el valor del contrato;
- 2.6.3) eventos relacionados con la naturaleza o la calidad de los bienes o los lugares donde las actividades del contrato se llevan a cabo, que se produjeren durante la ejecución del contrato y resultaren imprevisibles al momento de la firma.
- 2.6.4) salvo que este apartado prevea de manera distinta, las modificaciones mencionadas no podrán aumentar o disminuir su monto total en más del 20%.
- 2.6.5) modificaciones hasta el 5% se permitirán, en el interés de la autoridad contratante, para aumentar o reducir el importe total del contrato, con la finalidad de mejorar la calidad y el resultado del proyecto, siempre que la financiación esté disponible y no se modifiquen las condiciones de forma substancial. Dichas modificaciones se harán sólo por razones objetivas e imprevisibles al momento de la firma del contrato.
- 2.6.6) los contratistas no podrán rechazar las modificaciones, arriba mencionadas, las que se ejecutarán con las mismas disposiciones previstas en el contrato.
- 2.6.7) los contratistas deberán ejecutar cualquier modificación no substancial, que el órgano de contratación considerare oportuno siempre que la naturaleza de la actividad no se modifique de manera esencial y no se provoquen costos adicionales.

2.7 Las Modificaciones de los contratos de obras tendrán efecto sólo previa autorización del MAE-DGCS, la que sólo podrá concederse en los supuestos siguientes:

- 2.7.1) modificaciones de las leyes y reglamentos aplicables;
- 2.7.2) circunstancias imprevistas e imprevisibles, incluso la aplicación de nuevos materiales, componentes o tecnología no existentes cuando se hubiere redactado el proyecto, a condición de que las modificaciones mejoren la calidad de la ejecución de la obra, sin alterar el proyecto inicial y sin aumentar el importe total del contrato;
- 2.7.3) eventos relacionados con la naturaleza específica de las actividades contractuales que se produjeren durante la ejecución del contrato;
- 2.7.4) problemas geológicos no previsibles en el proyecto ejecutivo;
- 2.7.5) errores u omisiones del proyecto ejecutivo, que impidieren la ejecución del contrato; en este supuesto, los consultores de ingeniería serán responsables de los daños causados; el contratista no podrá negarse a realizar las modificaciones, si su valor no excediere el 20% del total del contrato;
- 2.7.6) modificaciones necesarias para mejorar la calidad y el resultado del proyecto son permitidas en el caso que aumenten o reduzcan el importe total del contrato hasta un 5%, siempre que la financiación disponible sea suficiente.

2.8 Los contratos no podrán ser cedidos a terceros. Si ello ocurriere, el contrato quedará automáticamente rescindido.

2.9 Se puede subcontratar hasta un valor del 30% del importe total del contrato. Los documentos de licitación deben especificar si se permite la subcontratación y las



condiciones aplicables a la misma. Al presentar sus ofertas, los licitadores deberán declarar cuáles son los suministros/servicios/obras que deseen subcontratar. Los contratistas deben depositar los subcontratos ante la autoridad contratante por lo menos 20 días antes de comenzar la ejecución de los subcontratos. Los subcontratistas deben satisfacer los criterios de elegibilidad previstos para los suministros/servicios/obras que se les encargaren.

2.10 Los precios del contrato serán fijos, invariables y no revisables.

2.11 Todos los contratos tendrán que ser denominados en dólares de los Estados Unidos de América y deberán reportar en el texto el tipo de cambio oficial Euro/USD válido a la fecha de la firma del contrato mismo. Los riesgos derivados del valor de cambio o las variaciones del mismo no pueden ser objeto de compensación alguna.

2.12 El contrato quedará automáticamente rescindido si el contratista fuere sometido a un procedimiento de quiebra, liquidación, intervención judicial o concurso de acreedores, cese de actividad o cualquier otra situación similar resultante de un procedimiento de la misma naturaleza vigente en su legislación y demás reglamentaciones nacionales.

2.13 En caso de dolo o negligencia grave, la responsabilidad del contratista no puede ser limitada.

2.14 La ejecución del contrato se regirá por la legislación del Estado beneficiario.

2.15 Las controversias que surgieren entre los contratistas y el órgano de contratación no se someterán a la jurisdicción de los tribunales italianos.

2.16 Los documentos de licitación deberán incluir los principios mencionados arriba.

2.17 En caso de lagunas normativas, la parte italiana se reserva la facultad de aplicar los principios fundamentales del derecho italiano.

### **3. COSTOS SUBVENCIONABLES Y NO SUBVENCIONABLES**

3.1 Los costos incluidos en el contrato serán subvencionables si son reales, económicos y necesarios para la realización del proyecto de conformidad con el documento de proyecto.

3.2 En todo caso, los siguientes elementos no se considerarán subvencionables:

3.2.1 artículos voluptuarios o suntuarios (por ejemplo, los perfumes, cosméticos, objetos de arte, licores, artículos deportivos, etc.);

3.2.2 las mercancías, servicios y obras civiles relacionados directamente o indirectamente a las actividades militares o de policía;


3.2.3 los impuestos no basados en los ingresos personales o las ganancias (IVA incluido) y los derechos y tasas aplicables a la importación;

3.2.4 pago de deudas pendientes y futuras pérdidas del beneficiario o de los usuarios finales;

3.2.5 los intereses adeudados a terceros por el beneficiario o los usuarios finales.

### **4. CLÁUSULAS DEONTOLÓGICAS**

4.1 Toda tentativa de un candidato o de un licitador de obtener información confidencial, realizar acuerdos ilícitos con sus competidores o influir sobre el Comité o el Órgano de Contratación a lo largo del procedimiento de examen, de clarificación, de evaluación y de comparación de las ofertas y de las solicitudes tendrá como



consecuencia el rechazo de su candidatura o de su oferta y la imposición eventual de sanciones administrativas.

- 4.2 Salvo que disponga de una autorización previa por escrito del Órgano de Contratación, el Contratista y su personal, así como cualquier otra empresa con la cual el Contratista esté asociado o vinculado, no podrán prestar otros servicios, ni siquiera con carácter accesorio o por subcontratación, ni realizar otras obras o proveer otros suministros en el marco del contrato. Esta prohibición es también aplicable, en su caso, a los demás proyectos respecto de los cuales el Contratista, debido a la naturaleza del contrato, pudiera encontrarse también en una situación de conflicto de intereses.
- 4.3 En el momento de presentar su candidatura o su oferta, el candidato o el licitador debe declarar que no existe ningún conflicto de intereses y que no tiene ningún tipo de relación equivalente al respecto con otros licitadores u otras partes participantes en el proyecto. Si durante el plazo de ejecución del contrato se produjera tal situación, el Contratista está obligado a comunicárselo inmediatamente al Órgano de Contratación.
- 4.4 Los funcionarios públicos y demás personal de la administración pública del país beneficiario, cualesquiera que sea su status administrativo, no podrán ser contratados como expertos por parte de los licitadores salvo en caso de acuerdo previo del MAE-DGCS.
- 4.5 El Contratista debe actuar en todo momento con imparcialidad y como un asesor leal en conformidad al código deontológico de su profesión. Debe abstenerse de hacer declaraciones públicas sobre el proyecto o los servicios sin la aprobación previa del Órgano de Contratación. No puede comprometer en modo alguno al Órgano de Contratación sin su consentimiento previo por escrito.
- 4.6 Durante la ejecución del contrato, el Contratista y su personal deberán respetar los derechos humanos y comprometerse a no contrariar los usos políticos, culturales y religiosos del país beneficiario. En particular y conforme al acto jurídico de base en cuestión, los licitadores a los que se les han adjudicado contratos deberán respetar las normas fundamentales del trabajo definidas en las Normas Internacionales del Trabajo de la OIT (tales como los convenios sobre el derecho de sindicalización y negociación colectiva, la eliminación del trabajo forzoso, de la discriminación en el empleo y de la ocupación y la abolición del trabajo infantil).
- 4.7 La remuneración del Contratista en virtud del contrato constituye su única retribución en el marco del mismo. El adjudicatario y su personal deben abstenerse de ejercer cualquier actividad o de recibir cualquier gratificación que entre en conflicto con las obligaciones que tiene contraídas con el Órgano de Contratación.
- 4.8 El Contratista y su personal están sujetos al secreto profesional a lo largo de toda la duración del contrato y después de su terminación. Todos los informes y documentos recibidos o elaborados por el Contratista en el marco de la ejecución del contrato son confidenciales.
- 4.9 La utilización por las partes contratantes de todos los informes y documentos elaborados, recibidos o entregados a lo largo de la ejecución operativa del contrato se rige por las condiciones establecidas en éste.
- 4.10 El Contratista debe abstenerse de toda relación que pueda comprometer su independencia o la de su personal. Si el Contratista dejara de ser independiente, el





Órgano de Contratación podrá rescindir el contrato sin preaviso por cualquier perjuicio que haya sufrido como consecuencia de esta pérdida de independencia, sin que al Contratista le asista el derecho a reclamar indemnización alguna por incumplimiento.


- 4.11 El MAE-DGCS se reserva el derecho de suspender o anular la financiación del proyecto si se descubren prácticas de corrupción de cualquier naturaleza en cualquier fase del procedimiento de adjudicación y si el Órgano de Contratación no toma todas las medidas oportunas para poner remedio a esta situación. A efectos de esta disposición, se entiende por «prácticas de corrupción» cualquier propuesta de soborno o la entrega a cualquier persona de cualquier regalo, gratificación o comisión en concepto de incitación o recompensa para que realice o se abstenga de realizar actos relacionados con la adjudicación de un contrato o con el propio contrato celebrado con el Órgano de Contratación.
- 4.12 En particular, todos los expedientes de licitación y contratos de servicios, obras y suministros deben incluir una cláusula que especifique que se rechazará cualquier oferta y se anulará cualquier contrato en caso de que la adjudicación del contrato o su ejecución haya dado lugar al pago de gastos comerciales inusuales. Se entiende por gastos comerciales inusuales cualquier comisión que no se mencione en el contrato principal o que no resulte de un contrato formalmente válido que haga referencia a ese contrato principal, cualquier comisión que no retribuya ningún servicio legítimo efectivo, cualquier comisión depositada en un paraíso fiscal y cualquier comisión abonada a un beneficiario que no esté claramente identificado o a una empresa que presente todas las apariencias de ser una empresa ficticia.
- 4.13 El Adjudicatario se compromete a presentar al MAE-DGCS, a petición de ésta, todos los documentos justificativos de las condiciones de ejecución del contrato. El MAE-DGCS podrá realizar todos los controles documentales in situ que estime necesarios para reunir pruebas en relación con una sospecha de que se han producido gastos comerciales inusuales.
- 4.14 Los Contratistas de los que conste fehacientemente que hayan incurrido en gastos comerciales inusuales en proyectos financiados por el MAE-DGCS se exponen, según la gravedad de los hechos, a la terminación del contrato o a la exclusión definitiva de la posibilidad de recibir fondos del MAE-DGCS.
- 4.15 El incumplimiento de una o varias de las cláusulas deontológicas acarreará la exclusión del candidato, solicitante, licitador o contratista de otros contratos del MAE-DGCS y la imposición de sanciones. La persona o empresa deberá ser informada de este hecho por escrito.
- 4.16 El Órgano de Contratación tiene la obligación de velar por la transparencia del procedimiento de contratación y porque se complete con criterios objetivos y sin influencia externa posible alguna.



**ANEXO 3  
TABLA DE ADQUISICIONES**

Obras	>1,000,000.00	Normativa vigente en el marco jurídico de la República de El Salvador en materia de adjudicación de contratos públicos + Anexo 2	MINED	GURI + GUUE + SITIO WEB DGCS + Publicación en El Salvador de acuerdo a LACAP	SI'	SI'
	>200,000.00		MINED	GURI + GUUE + SITIO WEB DGCS + Publicación en El Salvador de acuerdo a LACAP	NO	SI'
	<= 200,000.00		MINED	Publicación en El Salvador de acuerdo a LACAP	NO	SI' (*)
Suministros y Servicios	>500,000.00	Normativa vigente en el marco jurídico de la República de El Salvador en materia de adjudicación de contratos públicos + Anexo 2	MINED	GURI + GUUE + SITIO WEB DGCS + Publicación en El Salvador de acuerdo a LACAP	SI'	SI'
	>130,000.00		MINED	GURI + GUUE + SITIO WEB DGCS + Publicación en El Salvador de acuerdo a LACAP	NO	SI'
	<=130,000.00		MINED	Publicación en El Salvador de acuerdo a LACAP	NO	SI' (*)
Suministros y Servicios	>500,000.00	Normativa vigente en el marco jurídico de la República de El Salvador en materia de adjudicación de contratos públicos + Anexo 2	MINED	GURI + GUUE + SITIO WEB DGCS	SI'	SI'
	>130,000.00		MINED	GURI + GUUE + SITIO WEB DGCS	NO	SI'
	<=130,000.00		MINED	SITIO WEB DGCS	NO	SI' (*)

DGCS: Dirección General de Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores Italiano.  
 GURI: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Diario Oficial República de Italia). GUUE: Gazzetta Ufficiale della Unione Europea (Diario Oficial Unión Europea)  
 LACAP: Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.  
 (\*) La DGCS emitirá su "no objeción" dentro de 30 días laborales después de recibida la documentación.





MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
REPÚBLICA DE EL SALVADOR C. A.



Secretaría de Estado  
DGAJ/DNT/YB/m.º 1078

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR saluda atentamente a la Embajada de Italia acreditada en este país, con el propósito de referirse al Acuerdo entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de la República de El Salvador para la realización del proyecto denominado “**AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN MEDIA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN 12 DEPARTAMENTOS DEL PAÍS**”, suscrito en esta ciudad, el 18 de febrero del presente año.

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES al respecto, informa para los fines pertinentes, que de conformidad al artículo 15 del referido Acuerdo, el Gobierno de la República de El Salvador ha completado sus trámites legales internos para su entrada en vigor, el cual fue aprobado por acuerdo ejecutivo número 742/2014, de fecha 22 de mayo de 2014, ratificado por decreto legislativo número 830, de fecha 23 de octubre de 2014, y publicado en el diario oficial número 215, tomo número 405, de fecha 18 de noviembre del presente año, quedando a la espera de la notificación de la República Italiana.

EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR, aprovecha esta oportunidad para reiterar a esa honorable representación diplomática, las muestras de su consideración y estima.

Antiguo Cuscatlán, a los veintidós días del mes de diciembre de dos mil catorce.





6511/121475

Ministero degli Affari Esteri

## NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di El Salvador ed ha l'onore di riferirsi all'Accordo per l'ampliamento dell'offerta educativa di livello superiore per migliorare la produttività in 12 dipartimenti del Paese, firmato a Antigua Cuscatlan il 18 febbraio 2014.


Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'art.15 dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di chiedere cortesi notizie in merito allo stato delle procedure interne da parte salvadoregna e si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di El Salvador gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, li **30 MAG 2014**

---

All'Ambasciata della Repubblica di El Salvador  
Via G. Castellini, 13  
00197 Roma






<b>SCHEDA GAZZETTA UFFICIALE</b>		
<b>FIRMA:</b> 31.03.2009	<b>ENTR. VIGORE:</b> 26.01.2015	<b>IN VIGORE:</b> SI
<b>PAESE:</b> SAN MARINO		
<b>MATERIA:</b> COOPERAZIONE ECONOMICA		
<b>POSIZIONE:</b>		<b>DEPOSITO:</b>
<b>TITOLO:</b> SAN MARINO Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di cooperazione economica, firmato a San Marino il 31 marzo 2009.		
<b>FIRMATO a:</b> SAN MARINO		<b>il:</b> 31.03.2009
<b>PROVV.LEG.:</b>		<b>G.U.:</b>
<b>NOT.</b> Italia: Controparte: Ricezione:	( )	<b>Comunicato G.U.:</b> (Tabella II: )
<b>DATA ENTR. VIGORE:</b> entrerà in vigore ai sensi del combinato disposto dei suoi articoli 1 e 17, successivamente alla sua ratifica e contestualmente alla ratifica dell'Accordo in materia di collaborazione finanziaria.		
<b>DURATA:</b> ILLIMITATA		
<b>DEN./DEC.:</b>		
<b>NOTE:</b>		
<b>VD.:</b>		
<b>CLAUSOLA ENTR.VIGORE:</b> art. 17		<b>ADEMPIMENTI INTERNI:</b>
L'accordo in oggetto, in "materia di cooperazione economica," firmato a San Marino il 31 marzo 2009 entrerà in vigore ai sensi del combinato disposto dei suoi articoli 1 e 17, successivamente alla sua ratifica e contestualmente alla ratifica dell'Accordo in materia di collaborazione finanziaria.		Ratifica Presidenziale senza legge di ratifica
<b>Lingue ufficiali:</b> italiano		<b>Uff. negoziatore:</b> DGEU UFFICIO VII





**ACCORDO**  
**TRA**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**E**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO**  
**IN MATERIA**  
**DI COOPERAZIONE ECONOMICA**






**Il Governo della Repubblica Italiana**  
**e**  
**il Governo della Repubblica di San Marino,**

qui di seguito denominate le Parti

- desiderando riaffermare e sviluppare ulteriormente i vincoli secolari di amicizia che accomunano i due Paesi e i due popoli;
- sulla base dei sentimenti di reciproca fiducia che sono sempre esistiti e sempre esisteranno fra l'Italia e San Marino;
- tenuto conto della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata il 31 marzo 1939, delle modifiche intercorse e delle intese successivamente intervenute quali l'Accordo sulla cooperazione nel campo della protezione dell'ambiente firmato nel 1994 e l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica firmato nel 2002;
- nell'intento di favorire una sempre piu' completa integrazione dell'economia di San Marino nel complesso del tessuto economico italiano e comunitario, nonché di sostenere lo sviluppo delle relazioni economiche fra i due Stati con l'utilizzo delle rispettive risorse e potenzialità, nell'obiettivo di un reciproco interesse;
- tenuto conto dell'importante contributo fornito dal lavoro italiano allo sviluppo dell'economia di San Marino, che a sua volta costituisce un rilevante mercato di riferimento per l'economia italiana ed in particolare per i territori limitrofi;
- tenuto conto dell'Accordo di Cooperazione e Unione Doganale fra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 e della Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana, per conto della Comunità Europea, e la Repubblica di San Marino del 29 novembre 2000;
- preso atto della collaborazione instaurata tra le Autorità del settore finanziario dei due Paesi;
- visto il Regolamento (CE) n.1889/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa;
- vista la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo;
- ritenendo auspicabile, alla luce anche dell'accelerazione degli ultimi anni nella costituzione di una Unione Europea che accoglie e regola la vita giuridica ed economica di un sempre maggior numero di Stati, il rafforzamento della collaborazione fra Italia e San Marino;
- riconoscendo la stretta interconnessione dell'economia sammarinese a quella italiana e a quella europea;

hanno deciso di individuare i settori nei quali avviare una collaborazione articolata per il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti economici fra i due Paesi e, dopo intense consultazioni allargate a tutte le Amministrazioni interessate, hanno convenuto di stipulare il presente Accordo:



**ARTICOLO 1**  
**(Collaborazione in materia finanziaria)**

Le Parti, nel rispetto dei principi che regolano i rapporti tra Stati sovrani, riconoscono il comune interesse allo sviluppo nella Repubblica di San Marino di un sistema finanziario stabile e trasparente, integrato con il sistema finanziario italiano ed europeo, soggetto ad una vigilanza adeguata.

Le Parti si impegnano a evitare il verificarsi di condizioni distorsive della concorrenza e collaborano per assicurare un'efficace vigilanza sulle attività finanziarie, per prevenire e per reprimere l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Le Parti regolano in un separato accordo gli aspetti relativi alla collaborazione in materia finanziaria.

**ARTICOLO 2**  
**(Collaborazione in materia industriale e commerciale)**

Le Parti collaboreranno per intensificare le relazioni commerciali e favorire la cooperazione economica ed industriale fra i due Paesi, soprattutto nei settori innovativi e ad alto contenuto tecnologico. A tal fine, le Parti esamineranno possibili forme concrete di cooperazione, anche attraverso lo scambio di informazioni e la realizzazione di missioni imprenditoriali e di iniziative congiunte.


Le Parti promuoveranno modalità strutturate di collaborazione industriale e commerciale fra imprese che operano nello stesso settore produttivo, anche al fine di affrontare la competizione internazionale ed accrescere la penetrazione commerciale nei Paesi terzi.

Le Parti si impegnano, al fine di dare la più compiuta applicazione alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra Italia e San Marino del 31 marzo 1939, che prevede fra l'altro la libera circolazione delle merci e dei prodotti e regola la partecipazione dei rispettivi cittadini alle arti e professioni nell'altro Stato, ad agevolare la partecipazione dei cittadini e delle imprese di ognuna delle Parti ai lavori originati nei rispettivi territori compresa l'iscrizione delle imprese nei rispettivi registri.

**ARTICOLO 3**  
**(Collaborazione nel campo della protezione dell'ambiente)**

Le Parti convengono sull'opportunità di rafforzare i propri legami nel campo della protezione e della salvaguardia dell'ambiente e della riduzione dell'inquinamento, identificando soluzioni comuni per promuovere lo sviluppo sostenibile in conformità agli Accordi Multilaterali Ambientali e alle Direttive/Regolamenti dell'Unione Europea di riferimento. In tale ambito le Parti riconoscono il settore dei cambiamenti climatici come un tema prioritario per lo sviluppo di progetti e attività di collaborazione che possono rappresentare uno strumento utile al fine di mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, avendo inoltre un impatto positivo sullo sviluppo sociale ed economico.

In tale ambito, considerato che la Repubblica di San Marino ha aderito alla Convenzione di Vienna del 1995 per la protezione dello strato d'ozono e al Protocollo di Montreal del 1987 sulle sostanze che impoveriscono lo strato d'ozono ed intende aderire al Protocollo di Kyoto del 1997, le Parti si impegnano a sviluppare un duraturo processo di collaborazione sulle questioni relative ai cambiamenti climatici, alla luce degli obiettivi e dei principi contenuti nelle Convenzioni e Protocolli citati. La collaborazione comprenderà la messa in atto nella Repubblica di San Marino del quadro tecnico, legislativo ed istituzionale idoneo ad attuare gli impegni ed obiettivi previsti dalle suddette Convenzioni e Protocolli.



**ARTICOLO 4****(Collaborazione in materia di beni immateriali)**

Fatto salvo quanto regolato dalla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 1939 negli articoli 42 e 43 e quanto disposto dagli Accordi internazionali multilaterali di cui sono parte l'Italia e la Repubblica di San Marino, le Parti si impegnano a rafforzare la collaborazione con particolare riferimento alla lotta contro la contraffazione ed alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Le Parti approfondiranno forme concrete di assistenza e di cooperazione fra le competenti Autorità dei due Paesi, anche avvalendosi di scambi diretti di esperienze e di visite di studio e consulenza da parte di magistrati ed esperti governativi del settore considerato.

L'Italia favorirà l'ingresso di San Marino nei sistemi multilaterali di protezione e di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

**ARTICOLO 5****(Collaborazione in materia di infrastrutture viarie e di trasporti su strada)**

Le Parti prendono atto del soddisfacente stato di attuazione dell'Accordo bilaterale sui trasporti su strada firmato nel 1997 e continueranno altresì a collaborare attivamente per lo studio e l'avvio di iniziative dedicate al miglioramento della viabilità stradale che collega i due Paesi.

Un tavolo di concertazione, con il supporto tecnico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, includente gli Enti responsabili sia a livello nazionale che regionale e locale, viene istituito con l'obiettivo di concludere specifiche intese fra i rispettivi organismi pubblici competenti, per definire gli aspetti tecnici e finanziari di comune interesse nella realizzazione di opere stradali di collegamento fra la Repubblica di San Marino e gli assi di viabilità italiana nelle aree di confine.

**ARTICOLO 6****(Collaborazione in materia di infrastrutture aeroportuali e di trasporto aereo)**

Le Parti concordano sull'importanza di sviluppare e mantenere operanti fruttuose sinergie, con positivi riflessi sull'economia dei due Paesi, in questo settore di fondamentale rilevanza per il futuro sviluppo economico, potendo contare su una sollecita attuazione e un'attenta gestione del Protocollo sottoscritto a Roma il 31 marzo 2000 relativo all'utilizzazione dell'aeroporto di Rimini - San Marino.

A tale riguardo le Parti prendono nota dell'avvenuta finalizzazione del quadro convenzionale relativo alla collaborazione nella predetta materia, a seguito dello Scambio di Note a carattere aggiuntivo del Protocollo del 2000, avvenuto il 31 marzo 2009, che rinvia alle consultazioni tra le Parti previste all'art.6 del Protocollo stesso la fissazione dei termini di sua attuazione, nel pieno rispetto anche della vigente normativa comunitaria.



**ARTICOLO 7**  
**(Collaborazione in materia marittima)**

Le Parti prendono atto dell'avvenuta istituzione di un Registro Navale sammarinese, secondo le norme internazionali in vigore e le Direttive europee in materia di omologazione dei mezzi nautici e sulla sicurezza della navigazione.

Le Parti convengono sull'opportunità e sulla possibilità che le navi sammarinesi utilizzino porti italiani per il proprio armamento e per le proprie attività nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza e di tutela della concorrenza, di accesso al mercato delle operazioni e dei servizi portuali, nonché delle norme, anche italiane, in materia fiscale e doganale, prevedendo l'obbligo dello scambio reciproco delle informazioni tra le Amministrazioni competenti.

Con riferimento alla nautica da diporto, le Parti convengono sui reciproci vantaggi conseguenti all'utilizzo delle strutture portuali italiane, nel rispetto delle norme, anche italiane, in materia fiscale e doganale, prevedendo l'obbligo dello scambio reciproco delle informazioni tra le Amministrazioni competenti.

**ARTICOLO 8**  
**(Collaborazione nel campo della ricerca e dell'università)**

Le Parti si impegnano a collaborare attivamente per favorire la cooperazione interuniversitaria fra istituzioni dei due Paesi e lo scambio di esperienze ed informazioni sui progetti di interesse comune o di interesse di una delle Parti.

Le Parti concordano altresì sull'opportunità di promuovere la circolarità dei docenti delle Università dei due Paesi, nel rispetto dei principi dell'autonomia universitaria.

Il riconoscimento dei titoli di studio resta regolato dall'Accordo fra i due Governi firmato a San Marino il 28 aprile 1983 ed in particolare dallo Scambio di Lettere interpretativo del 20 gennaio 2000.


Le Parti, nel felicitarsi per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica sottoscritto nel 2002, concordano sulla opportunità di promuovere la collaborazione nella ricerca scientifica e tecnologica. A tal fine saranno analizzati i mezzi e le procedure occorrenti per realizzare programmi congiunti, in prospettiva di una collaborazione anche a livello multilaterale, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea.

La creazione di un Parco Scientifico-Tecnologico italo-sammarinese rappresenta uno dei primi obiettivi della collaborazione scientifica, per il quale le Parti auspicano l'avvio di gemellaggi tra il Parco e i principali Poli e Parchi Scientifico-Tecnologici italiani.

**ARTICOLO 9**  
**(Collaborazione nel campo dell'innovazione e delle tecnologie)**

Le Parti convengono di favorire una più stretta collaborazione tra i due Paesi, in particolare per quanto attiene ai settori applicativi delle nuove tecnologie e dell'innovazione relativi alle tematiche della società dell'informazione e dell'*e-government*.

Le Parti assicurano l'impegno reciproco ad approfondire congiuntamente le opportunità e le modalità di collaborazione nel settore attraverso incontri tecnici fra gli organismi competenti dei rispettivi Paesi, ai fini della piena partecipazione alle conoscenze ed alle esperienze reciprocamente maturate.



**ARTICOLO 10**  
**(Collaborazione nel settore turistico)**

Le Parti prendono atto del buon andamento delle relazioni bilaterali e multilaterali nel settore turistico, evidenziato ulteriormente dall'Accordo sulla collaborazione in campo turistico sottoscritto a Roma il 28 aprile 2004.

In parallelo, esse si impegnano a proseguire ed ulteriormente sviluppare la collaborazione messa in campo in sede internazionale, con particolare riferimento all'Organizzazione Mondiale del Turismo, ed in sede bilaterale, con particolare riguardo alla Lettera di intenti firmata dai Ministri competenti a Roma il 15 maggio 2002.

Le Parti si impegnano ad agevolare la raccolta di informazioni statistiche sul turismo realizzata mediante indagini campionarie.

Le Parti inoltre collaboreranno anche per approfondire le problematiche relative al problema della responsabilizzazione delle agenzie turistiche sammarinesi nella gestione dei flussi turistici soggetti a visto d'ingresso.

**ARTICOLO 11**  
**(Collaborazione in campo sanitario)**

Le Autorità sanitarie delle Parti, fermi restando i vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea, si impegnano a fornire la massima collaborazione reciproca, a scambiare informazioni e a facilitare intese tecnico-amministrative sulle procedure necessarie a consentire l'introduzione sul mercato italiano di:

- medicinali e materie prime farmaceutiche;
- dispositivi medici, cosmetici e biocidi;
- alimenti destinati ad alimentazione particolare, disciplinati dalla Direttiva 89/398/CEE;
- integratori alimentari disciplinati dalla Direttiva 2002/46/CE;
- alimenti addizionati di vitamine, minerali e talune altre sostanze disciplinati dal Regolamento (CE) 1925/2006.

Le Parti si impegnano altresì a fornire la massima collaborazione reciproca per facilitare la verifica degli stabilimenti di produzione e confezionamento dei sopraccitati prodotti.

Sarà riunito non appena possibile un tavolo di confronto per esaminare la possibilità di allargare la cooperazione sanitaria esistente ad eventuali altri settori, con la partecipazione anche delle Regioni italiane interessate e/o limitrofe a San Marino, al fine di conseguire un'integrazione ottimale delle rispettive programmazioni sanitarie e socio-sanitarie e per verificare, nel reciproco interesse, modelli di cooperazione sanitaria di base, specialistica e di eccellenza.



**ARTICOLO 12**  
**(Collaborazione in materia di professioni)**

Al fine di dare la più compiuta applicazione alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra l'Italia e San Marino del 31 marzo 1939 che, tenuto conto della strette relazioni economiche e di mercato esistenti fra i due Paesi, prevede fra l'altro la libera circolazione delle merci e dei prodotti e regola la partecipazione dei rispettivi cittadini agli impieghi e professioni nell'altro Stato, le Parti concordano che nelle relazioni bilaterali i cittadini sammarinesi siano equiparati ai cittadini comunitari. In materia di riconoscimento dei titoli professionali, la Repubblica di San Marino si impegna a garantire la conformità dei percorsi formativi professionali alla normativa comunitaria, salvo il rispetto degli ulteriori requisiti e condizioni previsti in particolare per determinate professioni, ai fini dell'esercizio della vigilanza da parte delle competenti Autorità. Sulla base di tale adeguamento lo Stato italiano riconosce ai cittadini sammarinesi lo stesso trattamento previsto per i cittadini comunitari anche ai fini dell'iscrizione agli Albi professionali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano solamente alle professioni vigilate dal Ministero della Giustizia e dal Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali italiani.

**ARTICOLO 13**  
**(Riconoscimento di Atti)**

Le Parti concordano sulla necessità di identificare vie per garantire il riconoscimento, in ciascuno dei due Stati, delle scritture private autenticate, delle sentenze e provvedimenti giurisdizionali in genere, ai fini della pubblicità e dell'uso reciproco degli stessi.

**ARTICOLO 14**  
**(Collaborazione nel campo dell'energia)**

Nell'ambito degli obiettivi strategici di diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico, le Parti collaboreranno per intensificare e favorire la cooperazione nel campo dell'energia, avviando forme concrete di cooperazione, anche attraverso lo scambio di informazioni e la realizzazione di iniziative congiunte. La cooperazione potrà riguardare l'approvvigionamento e la distribuzione di energia elettrica, di gas naturale, di prodotti petroliferi e di energie rinnovabili.

**ARTICOLO 15**  
**(Modifiche dell'Accordo)**

Le Parti possono modificare il presente Accordo mediante consenso, anche allo scopo di ampliare i settori di cooperazione rispetto a quelli previsti.

**ARTICOLO 16**  
**(Incontri periodici di verifica)**

Considerata l'ampia articolazione delle forme di collaborazione richiamate nel presente Accordo, le Parti convengono circa l'opportunità di un periodico incontro di verifica le cui modalità verranno definite per via diplomatica. Le Parti convengono altresì che eventuali divergenze che potrebbero insorgere nell'applicazione dell'Accordo saranno risolte in via amichevole in detti incontri.



**ARTICOLO 17**  
**(Entrata in vigore)**


Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di entrata in vigore dell'Accordo di cui all'art.1 e con le stesse modalità.

Esso avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento per via diplomatica e la denuncia avrà effetto trascorsi sei mesi dalla relativa notifica alla controparte.

Fatto a San Marino, il 31 marzo 2009 in due originali, entrambi in lingua italiana.

**Per il Governo della  
Repubblica Italiana**

**Il Ministro degli Affari Esteri**



**Per il Governo della  
Repubblica di San Marino**

**Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri**









3. Per trattamento dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco o eliminazione attraverso la cancellazione o la distruzione dei dati personali.
4. Per dati di riferimento si intendono il profilo del DNA e i relativi riferimenti (dati identificativi del DNA) o i dati dattiloscopici e i relativi riferimenti (dati identificativi delle impronte digitali). I dati di riferimento non devono contenere alcun elemento che consenta l'identificazione diretta del soggetto interessato. I dati di riferimento non riconducibili ad un individuo (non tracciabili) devono essere riconoscibili come tali.

#### Articolo 2

##### Scopo e obiettivi del presente accordo

1. Lo scopo del presente accordo è il rafforzamento della cooperazione fra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti nella prevenzione e nell'attività investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalità. Esso non incide sulle procedure di assistenza giudiziaria internazionali vigenti.
2. La facoltà di interrogazione prevista dal presente accordo è esercitata unicamente per la prevenzione e per l'attività investigativa di contrasto alle forme gravi di criminalità, compreso il caso in cui per un soggetto identificato alla frontiera siano necessari ulteriori accertamenti.

#### Articolo 3

##### Dati dattiloscopici

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le Parti garantiscono la disponibilità dei dati di riferimento contenuti nei sistemi nazionali automatizzati di identificazione delle impronte digitali di cui all'articolo 1, paragrafo 4, creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati di riferimento contengono unicamente i dati dattiloscopici ed un riferimento.

#### Articolo 4

##### Interrogazione automatizzata dei dati dattiloscopici

1. Per la prevenzione e le indagini relative alle forme gravi di criminalità le Parti autorizzano i rispettivi punti di contatto nazionali, di cui all'articolo 5, ad accedere ai dati di riferimento dei loro sistemi automatizzati di identificazione delle impronte digitali all'uopo creati, con la facoltà di procedere ad interrogazioni automatizzate tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le interrogazioni possono essere effettuate solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale delle Parti.

### Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana

e

### il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America (di seguito "le Parti"),

Mossi dal desiderio di cooperare più efficacemente come partner nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalità, in particolare al terrorismo,

Riconoscendo che la condivisione di informazioni è una componente essenziale dell'azione di contrasto alle forme gravi di criminalità e, in particolare, al terrorismo,

Riconoscendo l'importanza della prevenzione e della lotta alle forme gravi di criminalità, in particolare al terrorismo, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'uomo, segnatamente il diritto alla riservatezza della sfera privata,

Ispirandosi alla Convenzione riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, fatta a Praga il 27 maggio 2005,

Intenzionati a rafforzare e incoraggiare la cooperazione fra le Parti in uno spirito di partenariato fondato su criteri di disponibilità delle informazioni e di reciprocità, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e con la normativa internazionale applicabile anche in materia di protezione dei dati personali,

Convengono quanto segue:

#### Articolo 1

##### Definizioni

Ai fini del presente accordo,

1. Per profilo del DNA (schema identificativo del DNA) si intende un codice alfababetico o numerico che rappresenta una serie di caratteristiche identificative della parte non codificante del campione di DNA umano analizzato, vale a dire la struttura molecolare particolare dei vari loci del DNA.
2. Per dati personali si intende qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica identificata o identificabile (il "soggetto interessato"), inclusi i dati di riferimento, di cui al comma 4 del presente articolo, che sono riconducibili ad un soggetto.



#### Articolo 8 Punto di contatto nazionale e accordi di attuazione

1. Per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 7 ciascuna Parte designa un punto di contatto nazionale. Le competenze dei predetti punti di contatto e le modalità di accesso alle banche dati sono disciplinate dalla legislazione nazionale della Parte che designa il punto di contatto.
2. Le modalità tecniche e procedurali relative alle interrogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 7, compresi eventuali limiti quantitativi delle richieste, sono definite in uno o più accordi o intese di attuazione. Tali accordi o intese includeranno anche un gruppo esaustivo di reati, che formeranno oggetto di cooperazione ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, punibili con una pena privativa della libertà superiore nel massimo ad un anno o con una pena più severa.

#### Articolo 9

##### Trasmissione di ulteriori dati personali e di altre informazioni

Qualora si constati la concordanza di profili del DNA, nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7, la trasmissione di altri dati personali nonché di altre informazioni concernenti i dati di riferimento avviene in base alle procedure della Parte richiedente e nel rispetto della propria legislazione nazionale.

#### Articolo 10

##### Trasmissione di dati personali e di altre informazioni per prevenire le forme gravi di criminalità incluso il terrorismo

1. Per la prevenzione delle forme gravi di criminalità incluso il terrorismo le Parti, in singoli casi, per gli scopi del presente accordo, anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai rispettivi punti di contatto nazionali di cui al paragrafo 5, con le modalità e nel rispetto della propria legislazione nazionale, i dati personali di cui al paragrafo 2, ove ciò sia necessario perché particolari circostanze fanno presumere che il soggetto(i) interessato(i):
  - a. commetterà o ha commesso reati terroristici o di matrice terroristica, oppure reati legati ad un gruppo o associazione terroristica, secondo la definizione di tali reati formulata dalla legislazione nazionale della Parte trasmittente; oppure
  - b. sta ricevendo o ha ricevuto un addestramento per commettere i reati di cui al sottoparagrafo a);
  - c. commetterà o ha commesso un reato grave, ovvero partecipa ad un gruppo o ad una associazione di criminalità organizzata.
2. I dati personali da trasmettere comprendono, se disponibili, anche il cognome, i nomi, i nomi precedenti, altri nomi, alias, varianti ortografiche dei nomi, il sesso, la data e il luogo di nascita, le attuali e le precedenti nazionalità, il numero di passaporto, numeri di altri documenti d'identità e dati dattiloscopici, nonché la descrizione di qualsiasi precedente giudiziario o delle circostanze che hanno dato origine alla presunzione di cui al paragrafo 1.

2. Il confronto dei dati dattiloscopici con i dati di riferimento conservati dalla Parte responsabile dello schedario viene effettuato dai punti di contatto nazionali interroganti mediante trasmissione automatizzata dei dati di riferimento necessari per una chiara concordanza.

#### Articolo 5

##### Punti di contatto nazionali e accordi di attuazione

1. Per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 4 ciascuna Parte designa uno o più punti di contatto nazionali. Le competenze dei predetti punti di contatto e le modalità di accesso alle banche dati sono disciplinate dalla legislazione nazionale della Parte che designa il punto di contatto.
2. Le modalità tecniche e procedurali relative alle interrogazioni effettuate ai sensi dell'articolo 4, compresi eventuali limiti quantitativi delle richieste, sono definite in una o più intese di attuazione. Tali intese includeranno anche un gruppo esaustivo di reati, che formeranno oggetto di cooperazione ai sensi delle rispettive legislazioni nazionali, punibili con una pena privativa della libertà superiore nel massimo ad un anno o con pena più severa.

#### Articolo 6

##### Trasmissione di ulteriori dati personali e di altre informazioni

Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici nell'ambito della procedura di cui all'articolo 4, la trasmissione di altri dati personali disponibili nonché di altre informazioni concernenti i dati di riferimento avviene in base alle procedure della Parte richiedente, nel rispetto della propria legislazione nazionale.

#### Articolo 7

##### Interrogazione automatizzata dei profili del DNA

1. Per la prevenzione e le indagini relative alle forme gravi di criminalità, e solo qualora consentito dalle rispettive legislazioni nazionali, i punti di contatto nazionali di cui all'articolo 8 possono accedere ai dati di riferimento contenuti nei propri schedari di profili del DNA con la facoltà di procedere ad interrogazioni automatizzate tramite il raffronto dei profili del DNA. Le interrogazioni possono essere effettuate unicamente caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale della Parte interrogante e dei termini degli accordi o delle intese di attuazione di cui all'articolo 8.
2. Se nell'ambito di una interrogazione automatizzata si constata una concordanza tra un profilo del DNA trasmesso e profili del DNA registrati nello schedario dell'altra Parte, al punto di contatto nazionale interrogante sono notificati per via automatizzata i dati di riferimento con cui è stata trovata una concordanza. Qualora non si riscontrino alcuna concordanza, ne viene data comunicazione in maniera automatizzata.



2. Le Parti non comunicano i dati forniti, ai sensi del presente accordo, ad alcuno Stato terzo, organismo internazionale o soggetto privato, senza il consenso della Parte che ha fornito i dati e senza le appropriate garanzie.
3. Una Parte può effettuare un'interrogazione automatizzata degli schedari di DNA o dati dattiloscopici dell'altra Parte, a norma degli articoli 4 o 7, e trattare i dati ottenuti attraverso tale interrogazione, compresa la comunicazione dell'esistenza o meno di un riscontro positivo, unicamente al fine di:
  - a. accettare la concordanza tra i profili DNA o i dati dattiloscopici raffrontati;
  - b. predisporre e inoltrare una successiva domanda di assistenza conformemente alla legislazione nazionale, incluse le norme sull'assistenza giudiziaria, in caso di concordanza dei dati; oppure
  - c. effettuare la registrazione, secondo quanto richiesto o consentito dalla propria legislazione nazionale.
4. La Parte che gestisce lo schedario può trattare i dati che le vengono trasmessi dalla Parte che interroga nel corso dell'interrogazione automatizzata di cui agli articoli 4 e 7 solo se tale trattamento è necessario per realizzare un raffronto, rispondere per via automatizzata all'interrogazione o effettuare la registrazione ai sensi dell'articolo 14. Al termine del raffronto o della risposta automatizzata alle interrogazioni, i dati trasmessi sono immediatamente cancellati, a meno che non sia necessario un ulteriore trattamento per le finalità di cui al presente articolo, paragrafo 3, lettere b) e c).

#### Articolo 13

##### Rettifica, blocco e cancellazione dei dati

1. A richiesta della Parte trasmittente, la Parte ricevente è tenuta a rettificare, bloccare o cancellare, conformemente alla propria legislazione nazionale, i dati ricevuti ai sensi del presente accordo che siano inesatti o incompleti, oppure se la propria raccolta o ulteriore trattamento contravviene al presente accordo o alle norme applicabili alla Parte trasmittente.
2. Quando una Parte viene a conoscenza dell'inesattezza dei dati ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente accordo, adotta tutte le appropriate misure per prevenire che si faccia erroneamente affidamento su tali dati, includendo in particolare l'integrazione, la cancellazione o la rettificazione di tali dati.
3. Ciascuna Parte informa l'altra se viene a conoscenza che i dati materiali da essa trasmessi all'altra Parte o ricevuti dall'altra Parte, ai sensi del presente accordo, sono inesatti od inattendibili o destano seri dubbi.

#### Articolo 14

##### Documentazione

1. Ciascuna Parte conserva una registrazione della trasmissione e del ricevimento dei dati comunicati all'altra Parte, ai sensi del presente accordo. Tale registrazione serve a:
  - a. garantire un efficace controllo sull'ammissibilità della trasmissione e sulla protezione dei dati, conformemente alla legislazione nazionale di ciascuna Parte.

3. La Parte che trasmette i dati può, nel rispetto della propria legislazione nazionale, fissare le condizioni relative all'utilizzo di tali dati da parte dell'autorità ricevente. Se la Parte ricevente accetta tali dati, è soggetta a tali condizioni.
4. Non possono imporsi restrizioni generiche rispetto agli standard giuridici della Parte ricevente per il trattamento dei dati personali come condizione per la trasmissione dei dati ai sensi del paragrafo 3.
5. Oltre ai dati personali di cui al paragrafo 2, le Parti possono trasmettersi reciprocamente dati non personali relativi ai reati di cui al paragrafo 1.
6. Ciascuna Parte designa uno o più punti di contatto nazionali per lo scambio di dati personali e di altre informazioni con i punti di contatto dell'altra Parte, ai sensi del presente articolo. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

#### Articolo 11


##### Riservatezza e protezione dei dati

1. Le Parti riconoscono che la gestione e il trattamento dei dati personali vicendevolmente acquisiti sono di importanza cruciale per la compiuta attuazione del presente accordo, e che ciascuna Parte garantisce un equivalente livello di protezione dei dati personali.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali con imparzialità e in conformità con le rispettive leggi:
  - a. assicurano che i dati personali forniti siano adeguati e pertinenti rispetto allo specifico scopo della trasmissione;
  - b. conservano i dati personali soltanto per il tempo necessario allo specifico scopo per il quale sono stati forniti o ulteriormente trattati ai sensi del presente accordo; e
  - c. garantiscono che i dati personali eventualmente inesatti siano tempestivamente sottoposti all'attenzione della Parte ricevente, affinché siano adottate le appropriate misure correttive.

#### Articolo 12

##### Limite al trattamento ai fini della protezione dei dati personali e di altre informazioni

1. Fatto salvo l'articolo 10, paragrafo 3, ciascuna Parte può trattare i dati acquisiti ai sensi del presente accordo:
  - a. per la finalità delle proprie indagini criminali;
  - b. per prevenire una grave minaccia alla propria pubblica sicurezza;
  - c. nei propri procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi alle indagini di cui alla lettera a), oppure
  - d. per qualsiasi altro scopo, soltanto con il previo consenso della Parte che ha trasmesso i dati.



- b. indagini o procedimenti giudiziari condotti dalle competenti autorità della Repubblica italiana o dalle competenti autorità degli Stati Uniti; o
- c. i diritti e le libertà di terzi.

#### Articolo 17 Informazione

Prima richiesta, la Parte ricevente informa la Parte trasmittente in merito al trattamento dei dati forniti e al risultato conseguito. La Parte ricevente garantisce la tempestiva comunicazione della risposta alla Parte trasmittente.

#### Articolo 18

##### Rapporti con altri accordi e con il diritto interno

1. Il presente accordo non limita né pregiudica le disposizioni di qualunque trattato o altro accordo, i rapporti in atto in materia di applicazione della legge o la normativa nazionale che consentano la condivisione delle informazioni tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti.
  2. Il presente accordo non conferisce diritti ad alcun soggetto privato, neppure ad acquisire, eliminare od escludere qualsiasi elemento di prova, oppure ad impedire la condivisione dei dati personali. Tuttavia, i diritti esistenti a prescindere dal presente accordo non sono pregiudicati.
1. Le Parti si consultano regolarmente sull'applicazione delle disposizioni del presente accordo.
  2. In caso di controversie sull'interpretazione o applicazione del presente accordo, le Parti si consultano al fine di agevolare la risoluzione.

#### Articolo 20 Spese

Ciascuna Parte onora le spese sostenute dalle proprie autorità nell'applicazione del presente accordo. In casi particolari le Parti possono concordare intese diverse, nel rispetto della rispettiva legislazione nazionale.

#### Articolo 21 Durata dell'accordo

Il presente accordo resta in vigore a tempo indeterminato. Entrambe le Parti possono recedere dal presente accordo con preavviso scritto di tre mesi da inviarsi all'altra Parte. Le disposizioni del presente accordo continuano ad applicarsi ai dati forniti antecedentemente a tale cessazione.

- b. consentire alle Parti di esercitare appieno i diritti loro conferiti in virtù degli articoli 12 e 16; e
- c. garantire la sicurezza dei dati.

#### 2. La registrazione comprende:

- a. Le informazioni sul dato trasmesso e i motivi che hanno originato la trasmissione;
  - b. la data della trasmissione; e
  - c. il destinatario dei dati qualora gli stessi siano forniti ad altri soggetti.
3. I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per due anni. Dopo la scadenza dei termini di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati, salvo che ciò sia contrario alla legislazione nazionale, incluse le norme applicabili in materia di protezione e conservazione dei dati.

#### Articolo 15

##### Sicurezza dei dati

1. Ogni Parte adotta le necessarie misure tecniche a livello organizzativo per tutelare i dati personali dalla distruzione accidentale o illecita, dalla perdita accidentale o dalla diffusione, dall'alterazione o dall'accesso non autorizzati o da qualsiasi tipo di trattamento non consentito. In particolare, le Parti adottano le opportune misure al fine di garantire che ai dati personali accedano esclusivamente le persone autorizzate.
2. Le intese di attuazione che disciplinano le procedure di interrogazione automatizzata degli schedari del DNA e dei dati dattiloscopici ai sensi degli articoli 4 e 7 prevedono:
  - a. un uso appropriato delle moderne tecnologie al fine di garantire la tutela, la sicurezza, la riservatezza e l'integrità dei dati;
  - b. l'impiego di procedure di criptazione e di autorizzazione riconosciute dalle competenti autorità allorché si ricorre a reti generalmente accessibili; e
  - c. un dispositivo che garantisca lo svolgimento delle sole interrogazioni ammissibili.

#### Articolo 16

##### Trasparenza – fornitura delle informazioni ai soggetti interessati

1. Il presente accordo non interferisce con gli obblighi giuridici delle Parti, come enunciato nelle rispettive legislazioni, di fornire ai soggetti interessati le informazioni relative alle finalità del trattamento e all'identità del controllore dei dati, ai destinatari o categorie di destinatari, all'esistenza del diritto di accesso e del diritto di rettifica dei dati che li riguardano, nonché di fornire qualsiasi altra informazione quali il fondamento giuridico dell'operazione di trattamento cui sono destinati i dati, i limiti temporali per la memorizzazione dei dati e il diritto di ricorso, nel rispetto delle predette legislazioni.
2. Tali informazioni possono essere negate conformemente alle rispettive legislazioni delle Parti, incluso il caso in cui la fornitura di tali dati possa pregiudicare:
  - a. le finalità per le quali i dati sono stati richiesti, ottenuti o trattati;



**Agreement between  
the Government of the Italian Republic  
and  
the Government of the United States of America  
On Enhancing Cooperation in  
Preventing and Combating Serious Crime**

The Government of the Italian Republic and the Government of the United States of America (hereinafter "Parties"),  
Prompted by the desire to cooperate as partners to prevent and combat serious crime, particularly terrorism, more effectively,  
Recognizing that information sharing is an essential component in the fight against serious crime, particularly terrorism,  
Recognizing the importance of preventing and combating serious crime, particularly terrorism, while respecting fundamental rights and freedoms, notably privacy,  
Inspired by the Convention on the stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism, cross-border crime and illegal migration, done at Prüm on May 27, 2005,  
and  
Seeking to enhance and encourage cooperation between the Parties in the spirit of partnership based on criteria of information availability and reciprocity, in compliance with the respective national and the applicable international law in the field of privacy,  
Have agreed as follows:

**Article 1  
Definitions**

For the purposes of this Agreement,

1. DNA profiles (DNA identification patterns) shall mean a letter or numerical code representing a number of identifying features of the non-coding part of an analyzed human DNA sample, i.e. of the specific chemical form at the various DNA loci.
  2. Personal data shall mean any information relating to an identified or identifiable natural person (the "data subject"), including reference data, defined in paragraph 4 of this Article, that is traceable to any individual.
- Processing of personal data shall mean any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organization, storage, adaptation or alteration, sorting, retrieval, consultation, use, disclosure by supply, dissemination or otherwise making available, combination or alignment, blocking, or deletion through erasure or destruction of personal data.

**Articolo 22  
Modifiche**

1. Su richiesta di una delle Parti esse avviano le consultazioni per la modifica del presente accordo.
2. Il presente accordo può essere modificato con accordo scritto delle Parti in qualsiasi momento.

**Articolo 23**

**Organi preposti all'applicazione dell'accordo**

Gli organi preposti all'applicazione del presente accordo sono:

- per il Governo della Repubblica Italiana: il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno;
- per il Governo degli Stati Uniti d'America: il Dipartimento di Giustizia e il Dipartimento per la Sicurezza Interna.

**Articolo 24**

**Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore alla data della nota più recente che esaurisce uno scambio di note diplomatiche tra le Parti con le quali le stesse si informano ufficialmente del completamento delle proprie procedure interne applicabili ai fini dell'entrata in vigore. Le disposizioni degli articoli da 7 a 9 non si applicano fino alla conclusione degli accordi o intese di attuazione di cui all'articolo 8 e alla data della nota più recente che esaurisce uno scambio di note diplomatiche tra le Parti indicanti che ognuna di esse è in condizione di applicare tali articoli su base reciproca. Lo scambio ha luogo soltanto se le legislazioni di entrambe le Parti consentono il tipo di rilevamento del DNA di cui agli articoli da 7 a 9.

Fatto a Roma, il 28 maggio del 2009, in duplice copia, nella lingua italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA:

*Roberto Corzani*

PER IL GOVERNO DEGLI  
STATI UNITI D'AMERICA:

*[Signature]*

be the basis for cooperation under respective national laws and that are punishable by a maximum deprivation of liberty of more than one year or more serious penalty.

#### Article 6

##### Supply of further personal and other data

Should the procedure referred to in Article 4 show a match between fingerprinting data, the supply of any available further personal data and other data relating to the reference data shall be governed by the procedures of the requested Party, in compliance with its national law.

#### Article 7

##### Automated querying of DNA profiles

1. For the prevention and investigation of serious crime, and only if permissible under the national law of both Parties, the national contact points referred to in Article 8 may have access to the reference data in their DNA analysis files, with the power to conduct automated queries by comparing DNA profiles. Queries may be made only in individual cases and in compliance with the querying Party's national law and the terms of the implementing agreements or arrangements set forth pursuant to Article 8.

2. Should an automated query show that a DNA profile supplied matches a DNA profile entered in the other Party's file, the querying national contact point shall receive by automated notification the reference data for which a match has been found. If no match can be found, automated notification of this shall be given.

#### Article 8

##### National contact point and implementing agreements

1. For the purposes of the supply of data as set forth in Article 7, each Party shall designate a national contact point. The powers of the contact point and the access details to data banks shall be governed by the national law of the Party designating the contact point.

2. The technical and procedural details for the queries conducted pursuant to Article 7, including any limits to the number of queries, shall be set forth in one or more implementing agreements or arrangements. Such agreements or arrangements shall also include a comprehensive set of offenses that will be the basis for cooperation under respective national laws and that are punishable by a maximum deprivation of liberty of more than one year or a more serious penalty.

#### Article 9

##### Supply of further personal and other data

Should the procedure referred to in Article 7 show a match between DNA profiles, the supply of any further personal data and other data relating to the reference data shall be governed by the procedures of the requested Party and in compliance with its national law.

4. Reference data shall mean a DNA profile and the related reference (DNA reference data) or fingerprinting data and the related reference (fingerprinting reference data). Reference data must not contain any data from which the data subject can be directly identified. Reference data not traceable to any individual (untraceables) must be recognizable as such.

#### Article 2

##### Purpose and scope of this Agreement

1. The purpose of this Agreement is to enhance the cooperation between the Italian Republic and the United States in the prevention and investigation of serious crime. It shall not affect the international legal assistance procedures in force.

2. The querying powers provided for under this Agreement shall be used only for prevention and investigation of serious crime, including when an individual has been identified at the border and further inspection is deemed necessary.

#### Article 3

##### Fingerprinting data

For the purpose of implementing this Agreement, the Parties shall ensure the availability of reference data contained in the national automated fingerprint identification systems, as referred to in Article 1, paragraph 4, established for the prevention and investigation of criminal offenses. Reference data shall only include fingerprinting data and a reference.

#### Article 4

##### Automated querying of fingerprint data

1. For the prevention and investigation of serious crime, each Party shall allow the other Party's national contact points, as referred to in Article 5, access to the reference data in the automated fingerprint identification system, which it has established for that purpose, with the power to conduct automated queries by comparing fingerprinting data. Queries may be conducted only in individual cases and in compliance with the querying Party's national law.


2. Comparison of fingerprinting data with reference data held by the Party in charge of the file shall be carried out by the querying national contact points by means of the automated supply of the reference data required for a clear match.

#### Article 5

##### National contact points and implementing agreements

1. For the purposes of the supply of data as set forth in Article 4, each Party shall designate one or more national contact points. The powers of said contact points and the access details to data banks shall be governed by the national law of the Party designating the contact point.

2. The technical and procedural details for the queries conducted pursuant to Article 4, including any limits to the number of queries, shall be set forth in one or more implementing arrangements. Such arrangements shall also include a comprehensive set of offenses that will



- a. ensuring that the personal data provided are adequate and relevant in relation to the specific purpose of the transfer;
- b. retaining personal data only so long as necessary for the specific purpose for which the data were provided or further processed in accordance with this Agreement, and
- c. ensuring that possibly inaccurate personal data are timely brought to the attention of the receiving Party in order that appropriate corrective action is taken.

#### Article 12

##### Limitation on processing to protect personal and other data

1. Without prejudice to Article 10, paragraph 3, each Party may process data obtained under this Agreement:
  - a. for the purpose of its criminal investigations;
  - b. for preventing a serious threat to its public security;
  - c. in its non-criminal judicial or administrative proceedings directly related to investigations set forth in subparagraph (a), or
  - d. for any other purpose, only with the prior consent of the Party which has transmitted the data.
2. The Parties shall not communicate data provided under this Agreement to any third State, international body or private entity without the consent of the Party that provided the data and without the appropriate safeguards.
3. A Party may conduct an automated query of the other Party's fingerprint or DNA files under Articles 4 or 7, and process data received in response to such a query, including the communication whether or not a hit exists, solely in order to:
  - a. establish whether the compared DNA profiles or fingerprint data match;
  - b. prepare and submit a follow-up request for assistance in compliance with national law, including the legal assistance rules, if those data match, or
  - c. conduct record-keeping, as required or permitted by its national law.
4. The Party administering the file may process the data supplied to it by the querying Party during the course of an automated query in accordance with Articles 4 and 7 solely where this is necessary for the purposes of comparison, providing automated replies to the query or record-keeping pursuant to Article 14. The data supplied for comparison shall be deleted immediately following data comparison or automated replies to queries unless further processing is necessary for the purposes mentioned under this Article, paragraph 3, subparagraphs (b) and (c).

#### Article 13

##### Correction, blockage and deletion of data

1. At the request of the supplying Party, the receiving Party shall be obliged to correct, block, or delete, consistent with its national law, data received under this Agreement that are incorrect

#### Article 10


##### Supply of personal and other data in order to prevent serious criminal and terrorist offences

1. For the prevention of serious criminal and terrorist offenses and for the purposes of this Agreement the Parties may, in compliance with their respective national law, in individual cases, even without being requested to do so, supply the other Party's relevant national contact point, as referred to in paragraph 5, with the personal data specified in paragraph 2, in so far as is necessary because particular circumstances give reason to believe that the data subject(s):
  - a. will commit or has committed terrorist or terrorism related offenses, or offenses related to a terrorist group or association, as those offenses are defined under the supplying Party's national law, or
  - b. is undergoing or has undergone training to commit the offenses referred to in subparagraph a,
  - c. will commit or has committed a serious criminal offence, or participates in an organized criminal group or association.
2. The personal data to be supplied shall also include, if available, surname, first names, former names, other names, aliases, alternative spelling of names, sex, date and place of birth, current and former nationalities, passport number, numbers from other identity documents, and fingerprinting data, as well as a description of any conviction or of the circumstances giving rise to the belief referred to in paragraph 1.
3. The supplying Party may, in compliance with its national law, impose conditions on the use that may be made of such data by the receiving Party. If the receiving Party accepts such data, it shall be bound by any such conditions.
4. Generic restrictions with respect to the legal standards of the receiving Party for processing personal data may not be imposed by the transmitting Party as a condition under paragraph 3 to providing data.
5. In addition to the personal data referred to in paragraph 2, the Parties may provide each other with non-personal data related to the offenses set forth in paragraph 1.
6. Each Party shall designate one or more national contact points for the exchange of personal and other data under this Article with the other Party's contact points. The powers of the national contact points shall be governed by the national law applicable.

#### Article 11

##### Privacy and Data Protection

1. The Parties recognize that the handling and processing of personal data that they acquire from each other is of critical importance for the full implementation of this Agreement, and that each Party provides an equivalent level of protection of personal data.
2. The Parties commit themselves to processing personal data fairly and in accord with their respective laws and





- b. that encryption and authorization procedures recognized by the competent authorities are used when having recourse to generally accessible networks; and
- c. for a mechanism to ensure that only permissible queries are conducted.

#### Article 16

##### Transparency – Providing information to the data subjects

1. Nothing in this Agreement shall be interpreted to interfere with the Parties' legal obligations, as set forth by their respective laws, to provide data subjects with information as to the purposes of the processing and the identity of the data controller, the recipients or categories of recipients, the existence of the right of access to and the right to rectify the data concerning him or her and any further information such as the legal basis of the processing operation for which the data are intended, the time limits for storing the data and the right of recourse, in compliance with their national law.
2. Such information may be denied in accordance with the respective laws of the Parties, including if providing this information may jeopardize:
  - a. the purposes for which the data was requested, obtained or processed;
  - b. investigations or prosecutions conducted by the competent authorities in the Italian Republic or by the competent authorities in the United States; or
  - c. the rights and freedoms of third parties.

#### Article 17

##### Information

Upon request, the receiving Party shall inform the supplying Party of the processing of supplied data and the result obtained. The receiving Party shall ensure that its answer is communicated to the supplying Party in a timely manner.

#### Article 18

##### Relation to Other Agreements and Domestic Law

1. Nothing in this Agreement shall be construed to limit or prejudice the provisions of any treaty, other agreement, working law enforcement relationship, or domestic law allowing for information sharing between the Italian Republic and the United States.
2. This Agreement shall not give rise to rights on the part of any private person, including to obtain, suppress, or exclude any evidence, or to impede the sharing of personal data. Rights existing independently of this Agreement, however, are not affected.

or incomplete or if its collection or further processing contravenes this Agreement or the rules applicable to the supplying Party.

2. Where a Party becomes aware that data it has received from the other Party under this Agreement are not accurate, it shall take all appropriate measures to safeguard against erroneous reliance on such data, which shall include in particular supplementation, deletion, or correction of such data.

3. Each Party shall notify the other if it becomes aware that material data it has transmitted to the other Party or received from the other Party under this Agreement are inaccurate or unreliable or are subject to significant doubt.

#### Article 14

##### Documentation

1. Each Party shall maintain a record of the transmission and receipt of data communicated to the other Party under this Agreement. This record shall serve to:
  - a. ensure effective monitoring of permissibility of data supply and data protection in accordance with the national law of the respective Party;
  - b. enable the Parties to effectively make use of the rights granted to them according to Articles 12 and 16; and
  - c. ensure data security.
2. The record shall include:
  - a. information on the data supplied and the purpose giving rise to their supply;
  - b. the date of supply; and
  - c. the recipient of the data in case the data are supplied to other entities.
3. The recorded data shall be protected with suitable measures against inappropriate use and other forms of improper use and shall be kept for two years. After the conservation period the recorded data shall be deleted immediately, unless this is inconsistent with national law, including applicable data protection and retention rules.

#### Article 15

##### Data Security

1. Both Parties shall adopt the necessary technical measures and organizational arrangements to protect personal data against accidental or unlawful destruction, accidental loss or unauthorized disclosure, alteration, access or any unauthorized form of processing. The Parties in particular shall reasonably take measures to ensure that only those authorized to access personal data can have access to such data.
2. The implementing arrangements that govern the procedures for automated querying of fingerprint and DNA files pursuant to Articles 4 and 7 shall provide:
  - a. that appropriate use is made of modern technology to ensure data protection, security, confidentiality and integrity;



**Article 24**

**Entry into force**

This Agreement shall enter into force on the date of the later note completing an exchange of diplomatic notes between the Parties by which they officially notify each other of the completion of their applicable internal procedures for entry into force. The provisions of Articles 7 through 9 shall not apply until the conclusion of the implementing agreements or arrangements referenced in Article 8 and on the date of the later note completing an exchange of diplomatic notes between the Parties indicating that each Party is able to implement those articles on a reciprocal basis. This exchange shall occur only if the laws of both Parties permit the type of DNA screening contemplated by Articles 7 through 9.

Done at Rome, this 28<sup>th</sup> day of May 2009, in duplicate, in the Italian and English languages, both texts being equally authentic.

**FOR THE GOVERNMENT OF  
THE ITALIAN REPUBLIC:**



**FOR THE GOVERNMENT OF  
THE UNITED STATES OF AMERICA:**



**Article 19**

**Consultations**

1. The Parties shall consult each other regularly on the implementation of the provisions of this Agreement.
2. In the event of any dispute regarding the interpretation or application of this Agreement, the Parties shall consult each other in order to facilitate its resolution.

**Article 20**

**Expenses**

Each Party shall bear the expenses incurred by its authorities in implementing this Agreement. In special cases, the Parties may agree on different arrangements in compliance with their national law.

**Article 21**

**Duration of the Agreement**

This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time. This Agreement may be terminated by either Party with three months' notice in writing to the other Party. The provisions of this Agreement shall continue to apply to data supplied prior to such termination.

**Article 22**


**Amendments**

1. The Parties shall enter into consultations with respect to the amendment of this Agreement at the request of either Party.
2. This Agreement may be amended by written agreement of the Parties at any time.

**Article 23**

**Competent bodies for the implementation of the Agreement**

- The competent bodies for the implementation of this Agreement shall be:
- For the Government of the Italian Republic: the Department of Public Security of the Ministry of the Interior;
  - For the Government of the United States of America: the Department of Justice and the Department of Homeland Security



The Department of State refers to the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Italian Republic on Enhancing Cooperation in Preventing and Combating Serious Crime, signed at Rome on May 28, 2009 (hereinafter “the Agreement”).

The Department acknowledges receipt of Embassy note number Prot. N. 3968, dated October 3, 2014, informing that the Government of the Republic of Italy has completed procedures for entry into force of the Agreement.

The Department informed the Embassy, by diplomatic note dated July 20, 2010 (copy enclosed), that the United States of America had completed its internal procedures for the Agreement to enter into force.

Accordingly, the Department confirms that, pursuant to Article 24 of the Agreement, the Agreement, with the exception of Articles 7 through 9, entered into force on October 3, 2014.

Enclosure: As stated.

Department of State.

Washington, February 03, 2015.

**DIPLOMATIC NOTE**




The Department of State refers to the Agreement between the Government of the United States of America and the Government of the Italian Republic on Enhancing Cooperation in Preventing and Combating Serious Crime, signed at Rome on May 28, 2009 (hereinafter “the Agreement”).

The Department wishes to inform the Embassy that the United States of America has completed the applicable internal procedures for the Agreement to enter into force. Accordingly, pursuant to Article 24 of the Agreement, the Agreement shall enter into force on the date of a note from the Government of the Italian Republic notifying the Government of the United States of America that it has completed the applicable internal procedures for entry into force.


Department of State.

Washington, July 20, 2010




DIPLOMATIC NOTE





<b>SCHEDA GAZZETTA UFFICIALE</b>		
<b>FIRMA:</b> 26.02.2009	<b>ENTR. VIGORE:</b> 26.01.2015	<b>IN VIGORE:</b> SI
<b>PAESE:</b> SAN MARINO		
<b>MATERIA:</b> COOPERAZIONE ECONOMICA		
<b>POSIZIONE:</b>		<b>DEPOSITO:</b>
<b>TITOLO:</b> SAN MARINO Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, firmato a San Marino il 26 novembre 2009. -		
<b>FIRMATO a:</b> SAN MARINO		<b>il:</b> 26.02.2009
<b>PROVV.LEG.:</b> L. 23/10/2014 n. 160		<b>G.U.:</b> N. 256 del 4/11/2014
<b>NOT.</b> ( ) <b>Italia:</b> <b>Controparte:</b> <b>Ricezione:</b>		<b>Comunicato G.U.:</b> <b>(Tabella II:</b> )
<b>DATA ENTR. VIGORE:</b> 26.01.2015		
<b>DURATA:</b> ILLIMITATA		
<b>DEN./DEC.:</b>		
<b>NOTE:</b>		
<b>VD.:</b>		
<b>CLAUSOLA ENTR. VIGORE:</b> art.5		<b>ADEMPIMENTI INTERNI:</b>
Art. 5: "Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie previste da ciascun ordinamento per l'entrata in vigore: - del presente Accordo; - della Convenzione, con Protocollo aggiuntivo, tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, firmata a Roma il 21 marzo 2002 e del relativo Protocollo di modifica firmato a Roma il 13 giugno 2012		Legge di autorizzazione parlamentare alla ratifica presidenziale ex art. 80 Cost.
<b>Lingue ufficiali:</b> italiano		<b>Uff. negoziatore:</b> DGEU UFFICIO VII





**ACCORDO TRA IL GOVERNO REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL  
GOVERNO DELLA DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
IN MATERIA DI COLLABORAZIONE FINANZIARIA**

La REPUBBLICA DI SAN MARINO e la REPUBBLICA ITALIANA,

qui di seguito denominate le Parti,

- preso atto della collaborazione instaurata tra le Autorità del settore finanziario dei due Paesi;
- tenuto conto della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata tra le Parti il 31 marzo 1939;
- vista la Decisione del Consiglio del 31 dicembre 1998 (1999/97/CE) sulla posizione della Comunità europea in relazione ad un accordo sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino;
- vista la Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana per conto della Comunità Europea e la Repubblica di San Marino firmata il 29 novembre del 2000;
- visto l'Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ed il relativo Memorandum d'intesa, firmati in data 7 dicembre 2004;
- viste le Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare le Raccomandazioni che prevedono che la cooperazione internazionale sia prestata nella forma più ampia possibile ed in modo rapido, costruttivo ed efficace;
- viste le direttive comunitarie in materia bancaria, finanziaria e assicurativa e, in particolare, la Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione), la Direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 93/22/CEE del Consiglio;
- viste le norme comunitarie in materia di individuazione e repressione degli abusi di mercato e, in particolare, la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato nonché le Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE, 2004/72/CE, ed il





Regolamento 2273/2003 della Commissione del 22 dicembre 2003 recante misure di attuazione della predetta Direttiva 2003/6/CE;

- viste le norme comunitarie in materia di servizi di pagamento e in particolare il Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, il Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro;
- visto il Regolamento 1889/05 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa;
- vista la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo, nonché la Direttiva 2006/70 della Commissione del 1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE;
- visto l'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana in materia di cooperazione economica, firmato a San Marino il 31 marzo 2009;

hanno convenuto quanto segue:

### Articolo 1

Il presente Accordo stabilisce i principi e le forme di collaborazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana al fine di realizzare gli obiettivi enunciati nell'art. 1 dell'Accordo in materia di cooperazione economica firmato tra le due Parti il 31 marzo 2009.

Le due Parti si impegnano a favorire lo sviluppo e l'integrazione dei rispettivi sistemi finanziari e a tutelare la stabilità, l'integrità e la trasparenza degli stessi.

Le due Parti si impegnano a prestarsi reciproca ed effettiva collaborazione in particolare per quanto riguarda la vigilanza nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, l'analisi finanziaria e l'attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi di attività criminali e il finanziamento del terrorismo, il controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati e contro gli abusi di mercato. La collaborazione sarà prestata senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti nelle predette materie, nonché, ai fini della vigilanza consolidata, tra capogruppo di una Parte e istituzioni finanziarie controllate dell'altra Parte.

La Parte sammarinese si impegna a proseguire e rafforzare il processo di recepimento, nel proprio ordinamento, degli standard internazionali, dei principi e degli istituti rilevanti della normativa comunitaria, ivi compresa quella contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo e quella contro gli abusi di mercato.



Resta ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti negli ordinamenti delle due Parti per quanto attiene all'accesso ed all'operatività nei rispettivi mercati finanziari.

Agli enti creditizi e finanziari aventi sede nella Repubblica di San Marino può essere concesso l'accesso ai sistemi di pagamento dell'area dell'euro sulla base di termini e condizioni appositamente determinati dalla Banca d'Italia con il consenso della Banca Centrale Europea.

## Articolo 2


La parte sammarinese si impegna affinché siano vigenti nel proprio ordinamento:

- una normativa che imponga le regole stabilite nel Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006, n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi;
- una normativa, in linea con quanto previsto dalle Raccomandazioni del GAFI e dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, n. 1889/2005, relativa ai controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati, basata su un sistema di dichiarazione obbligatoria scritta;
- una normativa in linea con quanto previsto dalla direttiva 2003/6/CE relativa agli abusi di mercato, inclusi gli obblighi di notifica delle transazioni sospette;
- i principi fondamentali, le disposizioni e gli standard individuati dalle istituzioni internazionali o comunitarie ai fini del contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

## Articolo 3

Le parti dichiarano inoltre di essere impegnate a:

- garantire le condizioni che rendano possibile alle competenti Autorità di vigilanza italiane e sammarinesi di svolgere un'efficace vigilanza su base transfrontaliera al fine di tutelare la stabilità, l'integrità e la trasparenza dei sistemi finanziari, cooperando tra loro anche mediante lo scambio di informazioni riservate e lo svolgimento di accertamenti ispettivi congiunti o diretti. Le modalità della collaborazione della vigilanza transfrontaliera sono definite congiuntamente dalle competenti Autorità di vigilanza italiane e sammarinesi, anche mediante la conclusione di accordi scritti di cooperazione;
- assicurare, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, dai soggetti obbligati alle controparti dell'altro Paese delle informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche in presenza di soggetti parti di un rapporto fiduciario;



- assicurare, per l'attuazione dei controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati tra il territorio italiano e quello sammarinese, la collaborazione tra le rispettive autorità nazionali competenti, anche mediante la conclusione di accordi scritti, tra l'altro per facilitare l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione;
- assicurare, in materia di prevenzione e contrasto degli abusi di mercato la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie all'identificazione dei beneficiari finali delle transazioni sui mercati finanziari, assicurando adeguata collaborazione tra la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- assicurare la collaborazione tra l'Agenzia per l'Informazione Finanziaria (AIF) sammarinese e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) italiana, in particolare attraverso lo scambio di informazioni, nel rispetto degli standard comunitari ed internazionali, secondo i quali lo scambio di informazioni non può essere condizionato da attività di assistenza giudiziaria o da rogatorie internazionali. Le modalità della collaborazione sono definite congiuntamente dalla AIF e la UIF, anche mediante accordi scritti di cooperazione;
- assicurare, nell'attività di prevenzione e repressione dei reati finanziari, forme di collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi (per la Repubblica di San Marino: la Gendarmeria ed il Nucleo Interforze costituito per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo di cui alla delibera del Congresso di Stato n. 17 in data 11 maggio 2009, per l'Italia: la Direzione Investigativa Antimafia, limitatamente alle sue competenze in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e la Guardia di Finanza) nelle attività investigative e di indagine, le cui modalità sono definite congiuntamente tra le Autorità competenti dei due Paesi, anche mediante la conclusione di accordi scritti di cooperazione.

Nei casi di collaborazione previsti dal presente Accordo, le competenti Autorità italiane e sammarinesi scambiano, su richiesta, informazioni sull'esistenza, la tipologia ed il numero di rapporti giuridici finanziari presso intermediari operanti in ciascun Paese, intestati ad un determinato individuo od ente, nel termine di dieci giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta.

Le competenti Autorità italiane garantiscono il rispetto di tale termine potendo anche avvalersi dell'anagrafe dei rapporti finanziari.

Le competenti Autorità sammarinesi garantiscono a loro volta il rispetto del termine anzidetto.

Per fornire ulteriori elementi informativi o approfondimenti necessari, le Autorità delle due Parti garantiscono il rispetto dei termini tra di loro concordati, anche mediante accordi scritti di cooperazione.

Le misure che le Parti possono adottare per favorire l'integrazione tra i rispettivi sistemi finanziari e semplificare l'adempimento di determinati obblighi si applicano a condizione che siano effettivamente attuate le forme di collaborazione previste dal presente Accordo. In caso di sospensione delle misure anzidette, le Parti faranno del loro meglio per regolare in via di amichevole composizione il ripristino di un'effettiva collaborazione, anche mediante la Commissione di cui all'articolo seguente.



#### Articolo 4

Le Parti concordano di costituire una Commissione Mista per la verifica della costante osservanza delle condizioni indicate nel presente Accordo e per la valutazione di eventuali aggiornamenti del medesimo. Alla Commissione parteciperanno le amministrazioni e le autorità di volta in volta interessate.

#### Articolo 5

Il presente Accordo sostituisce la Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana del 2 maggio 1991 e l'atto aggiuntivo corredato da processo verbale firmato a Roma il 4 marzo 1994 che cesseranno di avere efficacia tra i due Paesi all'entrata in vigore del presente Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie previste da ciascun ordinamento per l'entrata in vigore:

- del presente Accordo;
- della Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, firmata a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica che inserisce in tale Convenzione il nuovo articolo 26 formulato secondo il Modello di Convenzione OCSE 2005.

Esso avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento per via diplomatica e la denuncia avrà effetto trascorsi sei mesi dalla relativa notifica alla controparte.

Fatto a San Marino, il 26 novembre 2009 in due originali, entrambi in lingua italiana.


Per il Governo  
della Repubblica di San Marino

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri  
della Repubblica di San Marino



Per il Governo  
della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore/Plenipotenziario a San Marino



**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL  
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO  
IN MATERIA DI COLLABORAZIONE FINANZIARIA**

la REPUBBLICA ITALIANA e la REPUBBLICA DI SAN MARINO,

qui di seguito denominate le Parti,

- preso atto della collaborazione instaurata tra le Autorità del settore finanziario dei due Paesi;
- tenuto conto della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata tra le Parti il 31 marzo 1939;
- vista la Decisione del Consiglio del 31 dicembre 1998 (1999/97/CE) sulla posizione della Comunità europea in relazione ad un accordo sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino;
- vista la Convenzione monetaria tra la Repubblica Italiana per conto della Comunità Europea e la Repubblica di San Marino firmata il 29 novembre del 2000;
- visto l'Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ed il relativo Memorandum d'intesa, firmati in data 7 dicembre 2004;
- viste le Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare le Raccomandazioni che prevedono che la cooperazione internazionale sia prestata nella forma più ampia possibile ed in modo rapido, costruttivo ed efficace;
- viste le direttive comunitarie in materia bancaria, finanziaria e assicurativa e, in particolare, la Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione), la Direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 93/22/CEE del Consiglio;
- viste le norme comunitarie in materia di individuazione e repressione degli abusi di mercato e, in particolare, la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato nonché le Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE, 2004/72/CE, ed il



Regolamento 2273/2003 della Commissione del 22 dicembre 2003 recante misure di attuazione della predetta Direttiva 2003/6/CE;

- viste le norme comunitarie in materia di servizi di pagamento e in particolare il Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi, la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, il Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro;
- visto il Regolamento 1889/05 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa;
- vista la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo, nonché la Direttiva 2006/70 della Commissione del 1 agosto 2006, recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE;
- visto l'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di cooperazione economica, firmato a San Marino il 31 marzo 2009;

hanno convenuto quanto segue:

### Articolo 1

Il presente Accordo stabilisce i principi e le forme di collaborazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino al fine di realizzare gli obiettivi enunciati nell'art. 1 dell'Accordo in materia di cooperazione economica firmato tra le due Parti il 31 marzo 2009.

Le due Parti si impegnano a favorire lo sviluppo e l'integrazione dei rispettivi sistemi finanziari e a tutelare la stabilità, l'integrità e la trasparenza degli stessi.

Le due Parti si impegnano a prestarsi reciproca ed effettiva collaborazione in particolare per quanto riguarda la vigilanza nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, l'analisi finanziaria e l'attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi di attività criminali e il finanziamento del terrorismo, il controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati e contro gli abusi di mercato. La collaborazione sarà prestata senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti nelle predette materie, nonché, ai fini della vigilanza consolidata, tra capogruppo di una Parte e istituzioni finanziarie controllate dell'altra Parte.

La Parte sammarinese si impegna a proseguire e rafforzare il processo di recepimento, nel proprio ordinamento, degli standard internazionali, dei principi e degli istituti rilevanti della normativa comunitaria, ivi compresa quella contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo e quella contro gli abusi di mercato.



Resta ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti negli ordinamenti delle due Parti per quanto attiene all'accesso ed all'operatività nei rispettivi mercati finanziari.

Agli enti creditizi e finanziari aventi sede nella Repubblica di San Marino può essere concesso l'accesso ai sistemi di pagamento dell'area dell'euro sulla base di termini e condizioni appositamente determinati dalla Banca d'Italia con il consenso della Banca Centrale Europea.

## Articolo 2

La parte sammarinese si impegna affinché siano vigenti nel proprio ordinamento:

- una normativa che imponga le regole stabilite nel Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006, n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi;
- una normativa, in linea con quanto previsto dalle Raccomandazioni del GAFI e dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, n. 1889/2005, relativa ai controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati, basata su un sistema di dichiarazione obbligatoria scritta;
- una normativa in linea con quanto previsto dalla direttiva 2003/6/CE relativa agli abusi di mercato, inclusi gli obblighi di notifica delle transazioni sospette;
- i principi fondamentali, le disposizioni e gli standard individuati dalle istituzioni internazionali o comunitarie ai fini del contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

## Articolo 3

Le parti dichiarano inoltre di essere impegnate a:

- garantire le condizioni che rendano possibile alle competenti Autorità di vigilanza italiane e sammarinesi di svolgere un'efficace vigilanza su base transfrontaliera al fine di tutelare la stabilità, l'integrità e la trasparenza dei sistemi finanziari, cooperando tra loro anche mediante lo scambio di informazioni riservate e lo svolgimento di accertamenti ispettivi congiunti o diretti. Le modalità della collaborazione della vigilanza transfrontaliera sono definite congiuntamente dalle competenti Autorità di vigilanza italiane e sammarinesi, anche mediante la conclusione di accordi scritti di cooperazione;
- assicurare, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, dai soggetti obbligati alle controparti dell'altro Paese delle informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche in presenza di soggetti parti di un rapporto fiduciario;



- assicurare, per l'attuazione dei controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati tra il territorio italiano e quello sanmarinese, la collaborazione tra le rispettive autorità nazionali competenti, anche mediante la conclusione di accordi scritti, tra l'altro per facilitare l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione;
- assicurare, in materia di prevenzione e contrasto degli abusi di mercato la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie all'identificazione dei beneficiari finali delle transazioni sui mercati finanziari, assicurando adeguata collaborazione tra la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- assicurare la collaborazione tra l'Agenzia per l'Informazione Finanziaria (AIF) sanmarinese e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) italiana, in particolare attraverso lo scambio di informazioni, nel rispetto degli standard comunitari ed internazionali, secondo i quali lo scambio di informazioni non può essere condizionato da attività di assistenza giudiziaria o da rogatorie internazionali. Le modalità della collaborazione sono definite congiuntamente dalla AIF e la UIF, anche mediante accordi scritti di cooperazione;
- assicurare, nell'attività di prevenzione e repressione dei reati finanziari, forme di collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi (per la Repubblica di San Marino: la Gendarmeria ed il Nucleo Interforze costituito per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo di cui alla delibera del Congresso di Stato n. 17 in data 11 maggio 2009, per l'Italia: la Direzione Investigativa Antimafia, limitatamente alle sue competenze in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e la Guardia di Finanza) nelle attività investigative e di indagine, le cui modalità sono definite congiuntamente tra le Autorità competenti dei due Paesi, anche mediante la conclusione di accordi scritti di cooperazione.

Nei casi di collaborazione previsti dal presente Accordo, le competenti Autorità italiane e sanmarinesi scambiano, su richiesta, informazioni sull'esistenza, la tipologia ed il numero di rapporti giuridici finanziari presso intermediari operanti in ciascun Paese, intestati ad un determinato individuo od ente, nel termine di dieci giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta.

Le competenti Autorità italiane garantiscono il rispetto di tale termine potendo anche avvalersi dell'anagrafe dei rapporti finanziari.

Le competenti Autorità sanmarinesi garantiscono a loro volta il rispetto del termine anzidetto.

Per fornire ulteriori elementi informativi o approfondimenti necessari, le Autorità delle due Parti garantiscono il rispetto dei termini tra di loro concordati, anche mediante accordi scritti di cooperazione.

Le misure che le Parti possono adottare per favorire l'integrazione tra i rispettivi sistemi finanziari e semplificare l'adempimento di determinati obblighi si applicano a condizione che siano effettivamente attuate le forme di collaborazione previste dal presente Accordo. In caso di sospensione delle misure anzidette, le Parti faranno del loro meglio per regolare in via di amichevole composizione il ripristino di un'effettiva collaborazione, anche mediante la Commissione di cui all'articolo seguente.





#### Articolo 4

Le Parti concordano di costituire una Commissione Mista per la verifica della costante osservanza delle condizioni indicate nel presente Accordo e per la valutazione di eventuali aggiornamenti del medesimo. Alla Commissione partecipano le amministrazioni e le autorità di volta in volta interessate.

#### Articolo 5

Il presente Accordo sostituisce la Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana del 2 maggio 1991 e l'atto aggiuntivo corredato da processo verbale firmato a Roma il 4 marzo 1994 che cesseranno di avere efficacia tra i due Paesi all'entrata in vigore del presente Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie previste da ciascun ordinamento per l'entrata in vigore:


- del presente Accordo;
- della Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, firmata a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica che inserisce in tale Convenzione il nuovo articolo 26 formulato secondo il Modello di Convenzione OCSE 2005.

Esso avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento per via diplomatica e la denuncia avrà effetto trascorsi sei mesi dalla relativa notifica alla controparte.

Fatto a San Marino, il 26 novembre 2009 in due originali, entrambi in lingua italiana.

Per il Governo  
della Repubblica Italiana

L'Ambasciatore d'Italia a San Marino



Per il Governo  
della Repubblica di San Marino

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri  
della Repubblica di San Marino



<b>SCHEDA PER: Gazzetta Ufficiale</b>	
<b>FIRMA:</b> 13.03.2012	<b>ENTR.VIGORE:</b> 26.01.2015
<b>IN VIGORE SI</b>	
<b>PAESE:</b> JERSEY	
<b>MATERIA:</b> Fiscale	
<b>POSIZIONE:</b>	<b>DEPOSITO:</b> Busta n.
<b>TITOLO:</b> Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale	
<b>FIRMATO a:</b> Londra	<b>il:</b> 13.03.2012
<b>PROVV. LEG.:</b> L. 17/10/2014 n. 158	<b>G.U.:</b> N. 253 del 30/10/2014
<b>NOT. Italia:</b> <b>Controparte:</b> <b>Ricezione:</b>	<b>Comunicato G.U.:</b> <b>(Tabella II:            )</b>
<b>DATA ENTR. VIGORE:</b> 26/01/2015	
<b>DURATA:</b> illimitata	
<b>DENUNCIA:</b> Art. 13 comma 3	
<b>NOTE:</b>	
<b>VD.:</b>	
<b>CLAUSOLA ENTRATA IN VIGORE:</b> Art. 12	<b>ADEMPIMENTI INTERNI:</b>
'..Gli strumenti di ratifica sono scambiati appena possibile...Il presente Accordo entrerà in vigore allorché ciascuna Parte abbia notificato all'altra il completamento delle procedure interne.....'.	Ratifica del Presidente della Repubblica previa Legge di autorizzazione.
<b>LINGUE UFFICIALI:</b> Italiano, Inglese	<b>UFF. NEGOZIATORE:</b> DGEU V





**ACCORDO TRA**  
**IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA**  
**E**  
**IL GOVERNO DI JERSEY**  
**SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Jersey (le Parti), nell'intento di incrementare ed agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale;

riconoscendo che il Governo di Jersey ha il diritto, in base alle condizioni del mandato ricevuto dal Regno Unito, di negoziare, concludere, adempiere e, fatte salve le condizioni del presente Accordo, denunciare un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale con il Governo della Repubblica Italiana;

le Parti hanno convenuto di concludere il presente Accordo che contiene obblighi soltanto per le Parti stesse.

**Articolo 1**  
**Oggetto e ambito di applicazione dell'Accordo**

Le autorità competenti delle Parti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo. Dette informazioni includono le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione, la riscossione, anche coattiva, di dette imposte, relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, oppure per le indagini su questioni fiscali o i procedimenti per reati tributari in relazione a dette persone. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi o dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

**Articolo 2**  
**Giurisdizione**

Al fine di consentire l'applicazione del presente Accordo, le informazioni saranno fornite in conformità con il presente Accordo dall'autorità competente della Parte interpellata senza considerare se la persona cui si riferisce l'informazione abbia la residenza o la nazionalità di una Parte oppure se le informazioni siano detenute da una persona che abbia la residenza o la nazionalità di una Parte. Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorità o non siano in possesso o sotto il controllo oppure ottenibili da persone entro la sua giurisdizione territoriale.



### **Articolo 3**

#### **Imposte considerate**

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:
  - a) in Italia:
    - l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
    - l'imposta sul reddito delle società;
    - l'imposta regionale sulle attività produttive;
    - l'imposta sul valore aggiunto;
    - l'imposta sulle successioni;
    - l'imposta sulle donazioni;
    - le imposte sostitutive;
  - b) in Jersey:
    - le imposte sui redditi;
    - l'imposta su beni e servizi.
2. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti, o ad ogni imposta di natura sostanzialmente analoga istituita dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti con l'accordo delle autorità competenti delle Parti. Le autorità competenti delle Parti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

### **Articolo 4**

#### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Accordo l'espressione:
  - a) "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
  - b) "Jersey" designa il Baliato di Jersey, compreso il mare territoriale;
  - c) "autorità competente" designa
    - i) in Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
    - ii) in Jersey, il Ministro del Tesoro e delle Risorse o un suo rappresentante autorizzato;
  - d) "persona" comprende una persona fisica, una persona giuridica o ogni altra associazione di persone;



- e) "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
  - f) "società quotata in Borsa" designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se l'acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;
  - g) "principale categoria di azioni" designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;
  - h) "Borsa riconosciuta" designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti;
  - i) l'espressione "piano o fondo comune d'investimento" designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione "piano o fondo comune d'investimento pubblico" designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati "dal pubblico". Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati "dal pubblico" se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;
  - j) "imposta" designa qualsiasi imposta cui si applica l'Accordo;
  - k) "Parte richiedente" designa la Parte contraente che richiede le informazioni;
  - l) "Parte interpellata" designa la Parte contraente cui viene richiesto di fornire le informazioni;
  - m) "misure connesse alla raccolta delle informazioni" designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentano ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;
  - n) "informazioni" designa qualsiasi fatto, dichiarazione o documentazione in qualunque forma;
  - o) "reati tributari" designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale, sia prima che dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, che sia penalmente perseguibile secondo il diritto penale della Parte richiedente;
  - p) "diritto penale" designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti.
2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte.



## Articolo 5 Scambio di informazioni su richiesta

1. Su richiesta della Parte richiedente l'autorità competente della Parte interpellata provvede a fornire le informazioni per le finalità indicate all'Articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che la Parte interpellata ne abbia o meno necessità ai fini della propria imposizione o che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nel territorio della Parte interpellata. L'autorità competente della Parte richiedente sottopone una richiesta di informazioni ai sensi del presente Articolo soltanto quando essa non sia in grado di ottenere le informazioni richieste con altri mezzi, tranne laddove il ricorso a tali mezzi comporti eccessive difficoltà.
2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, detta Parte utilizza a sua discrezione tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni necessarie a fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.
3. Se specificamente richiesto dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente Articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.
4. Ciascuna Parte assicura che le proprie autorità competenti per le finalità specificate all'Articolo 1 ed in conformità con l'Articolo 2 dell'Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:
  - a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, inclusi intestatari e fiduciari, che operi in qualità di agente o fiduciario;
  - b) (i) informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali, società di persone, "Anstalten" e altre persone, comprese le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà;  
(ii) nel caso dei *trust*, le informazioni su costituenti, fiduciari, guardiani e beneficiari;  
(iii) nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari; e  
(iv) nel caso di organismi di investimento collettivo, le informazioni su quote, unità e altri interessi;

a condizione che il presente Accordo non crei un obbligo per le Parti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai fondi o agli organismi d'investimento collettivo pubblici, a meno che dette informazioni non possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.



5. Ogni richiesta di informazioni deve essere formulata con la maggior precisione possibile e deve specificare per iscritto:
- a) l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;
  - b) il periodo per il quale sono richieste le informazioni;
  - c) la natura delle informazioni richieste e la forma in cui la Parte richiedente desidera riceverle;
  - d) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni;
  - e) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle imposte della Parte richiedente, con riguardo alla persona identificata al comma (a) del presente paragrafo;
  - f) le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo o acquisibili da una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;
  - g) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso delle informazioni richieste, o ne abbiano il controllo o siano in grado di acquisirle;
  - h) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente, che – qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente - l'autorità competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa e che la richiesta è conforme al presente Accordo;
  - i) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.
6. L'autorità competente della Parte interpellata deve confermare all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta ed adoperarsi per inoltrare le informazioni richieste alla Parte richiedente nel più breve tempo possibile.

#### **Articolo 6** **Verifiche fiscali all'estero**

Una Parte può consentire che rappresentanti dell'altra Parte entrino nel territorio della prima Parte per interrogare persone ed esaminare e riprodurre libri e documenti, ma soltanto dopo aver ottenuto il consenso di dette persone. L'autorità competente della prima Parte può essere presente o essere rappresentata, ove lo desidera.





**Articolo 7**  
**Possibilità di rifiutare una richiesta**

1. L'autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se:
  - a) la richiesta non è conforme al presente Accordo;
  - b) la Parte richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà; oppure
  - c) la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico della Parte interpellata.
2. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte l'obbligo di fornire informazioni soggette a *legal privilege* come previsto dal diritto interno della relativa Parte, oppure che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, a condizione che le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, non siano considerate come un siffatto segreto o processo commerciale per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.
3. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.
4. La Parte interpellata non è obbligata ad acquisire e fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione per l'amministrazione o l'applicazione della propria legislazione tributaria oppure in risposta ad una valida richiesta avanzata in analoghe circostanze dalla Parte interpellata ai sensi del presente Accordo.
5. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale della Parte interpellata rispetto ad un nazionale della Parte richiedente nelle stesse circostanze.



### **Articolo 8** **Riservatezza**

1. Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti delle Parti sono tenute segrete.
2. Le informazioni fornite all'autorità competente della Parte richiedente non possono essere usate per finalità diverse da quelle indicate all'Articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto della Parte interpellata.
3. Le informazioni fornite sono comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) che trattano le finalità specificate all'Articolo 1 e sono utilizzate da dette persone o autorità soltanto per tali finalità, comprese le decisioni di ricorsi. Per tali finalità le informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
4. Le informazioni fornite ad una Parte richiedente ai sensi del presente Accordo non possono essere comunicate a nessun'altra giurisdizione.

### **Articolo 9** **Costi**

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le autorità competenti delle Parti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, ed in particolare l'autorità competente della Parte interpellata consulterà l'autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano significativi.

I 'costi straordinari' non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e valutare le richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

### **Articolo 10** **Disposizioni legislative di attuazione**

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare, e dare applicazione, ai termini del presente Accordo.



**Articolo 11**  
**Procedura amichevole**

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti circa l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, le autorità competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione tramite accordo amichevole.
2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti possono concordare reciprocamente le procedure da utilizzare ai sensi degli articoli 5, 6 e 9.
3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente Articolo.
4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie, ove necessario.

**Articolo 12**  
**Entrata in vigore**

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti, in conformità con le rispettive legislazioni. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono scambiati non appena possibile.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore allorché ciascuna Parte abbia notificato all'altra il completamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore. Alla data di entrata in vigore il presente Accordo avrà effetto:
  - a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e
  - b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'Articolo 1 a partire da tale data, ma soltanto in relazione ai periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa, oppure, in mancanza di un periodo d'imposta, a tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data, o successivamente ad essa.

**Articolo 13**  
**Denuncia**


1. Ciascuna Parte può denunciare l'Accordo notificandone la cessazione tramite lettera all'autorità competente dell'altra Parte.
2. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione dell'altra Parte.
3. In caso di denuncia dell'Accordo le Parti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo.





In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a LONDRA il 13/03/2012, in due originali,  
ciascuno nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO  
DI JERSEY



*Economic Department*

*Italian Embassy,  
14, Three Kings Yard,  
London, W1J 2EH.*

**NOTE VERBALE**


**0186**

The Embassy of the Italian Republic in London presents its compliments to the Chief Minister's Department of the Government of Jersey and has the honour to refer to the Agreement, signed in London on 13<sup>th</sup> March 2012, on the Exchange of Information relating to Tax Matters between the Government of Italy and the Government of Jersey.

As per Article 12 of the Agreement, the Italian Embassy has the honour inform that Italy has completed its domestic requirements for the entry into force of the Agreement which will come into effect as soon as we receive acknowledgement of this Note Verbale from the Government of Jersey.


The Embassy of the Italian Republic would therefore be grateful to the Chief Minister's Department of the Government of Jersey for an acknowledgement of this Note Verbale.

The Embassy of the Italian Republic avails itself of this opportunity to renew to the Chief Minister's Department of the Government of Jersey the assurances of its highest consideration.



London, 26<sup>th</sup> January 2015

Chief Minister's Department  
Adviser-International Affairs  
State of Jersey  
Cyril le Marquand House  
The Parade  
St Helier  
Jersey JE4 8QT



**Chief Minister of Jersey**

Cyril Le Marquand House  
St Helier, Jersey, JE4 8QT  
Tel: +44 (0)1534 440400



Italian Embassy  
14 Three Kings Yard  
London W1Y 2EH


**NOTE VERBALE**

The Chief Minister's Department of the Government of Jersey presents its compliments to the Embassy of the Italian Republic and has the honour to confirm receipt on the 26 January 2015 of the Note Verbale of the Embassy of 26 January 2015 notifying the Government of Jersey that Italy has completed its domestic requirements for the entry into force of the Agreement between the Government of Jersey and the Government of Italy on the Exchange of Information relating to Tax Matters , signed in London on 13 March 2012.

In accordance with Article 12 of the above mentioned Agreement, the Government of Jersey has the honour to confirm that the Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the notification of the Embassy which is the 26 January 2015.

The Government of Jersey avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of the Italian Republic the assurances of its highest consideration.

St Helier, 26 January 2015





<b>SCHEDA PER: Gazzetta Ufficiale</b>	
<b>FIRMA:</b> 21.06.2012	<b>ENTR. VIGORE:</b> 20.01.2015 --- <b>IN VIGORE:</b> SI
<b>PAESE:</b> Lussemburgo	
<b>MATERIA:</b> doppie imposizioni .	
<b>POSIZIONE:</b>	<b>DEPOSITO:</b>
<b>TITOLO:</b> Protocollo aggiuntivo recante modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo intesa ad evitare le Doppie Imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1981.	
<b>FIRMATO a:</b> Lussemburgo	<b>il:</b> 21.06.2012
<b>NOT. L. 3/10/2014 n. 150 ( )</b> <b>Italia:</b> <b>Controparte:</b> <b>Ricezione:</b>	<b>Comunicato G.U.:</b> N. 248 del 24/10/2014 <b>(Tabella II: )</b>
<b>DATA ENTR. VIGORE:</b> "alla data dell'ultima delle notifiche di cui al paragrafo 1"	
<b>DURATA:</b> "...i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare della firma del Protocollo stesso".	
<b>DEN./DEC.:</b>	
<b>NOTE:</b>	
<b>CLAUSOLA ENTR. VIGORE:</b> Art. IV	<b>ADEMPIMENTI INTERNI:</b>
"Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dell'ultima delle notifiche di cui al paragrafo 1"	Ratifica del Presidente della Repubblica, previa provvedimenti normativi interni.
<b>Lingue ufficiali:</b> italiano e francese.	<b>Uff. negoziatore:</b> DGUE







**PROCOLE ADDITIONNEL**

**EN VUE DE MODIFIER LA CONVENTION**

**ENTRE**

**L'ITALIE**

**ET**

**LE LUXEMBOURG**

**TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN**

**MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA**

**FORTUNE ET A PREVENIR LA FRAUDE**

**ET L'EVASION FISCALES**



Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, désireux de conclure un Protocole en vue de modifier la Convention entre l'Italie et le Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et l'évasion fiscales, et le Protocole y relatif, signés à Luxembourg, le 3 juin 1981, (ci-après dénommés «la Convention»),

sont convenus de ce qui suit:

#### ARTICLE I

Les paragraphes 3 (a) et (b) de l'Article 2 sont supprimés et remplacés par ceux qui suivent:

"a) en ce qui concerne l'Italie:

- 1) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
- 2) l'impôt sur le revenu des collectivités;
- 3) l'impôt régional sur les activités productives;

perçus ou non par voie de retenue à la source (ci-après dénommés "impôt italien"),

b) en ce qui concerne le Luxembourg:

- 1) l'impôt sur le revenu des personnes physiques;
- 2) l'impôt sur le revenu des collectivités;
- 3) l'impôt sur la fortune;
- 4) l'impôt commercial communal;

perçus ou non par voie de retenue à la source (ci-après dénommés "impôt luxembourgeois")."

#### ARTICLE II

Le paragraphe 1 (i) (2) de l'Article 3 est supprimé et remplacé par celui qui suit:

"2) en ce qui concerne l'Italie, le Ministère de l'Economie et des Finances."



## ARTICLE III

L'Article 27 (Échange de renseignements) de la Convention existante est supprimé et remplacé par celui qui suit:

- "1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou administratives ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l'obligation:
  - a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre État contractant;
  - b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
  - c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet Article, l'autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne."



**ARTICLE IV**

Le présent Protocole sera ratifié conformément aux procédures applicables au Luxembourg et en Italie. Chacun des États contractants notifiera à l'autre par écrit, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures applicables respectives.

Le présent Protocole entrera en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1. Les dispositions du présent Protocole seront applicables aux années d'imposition commençant le ou après le 1er janvier de l'année civile de la signature du présent Protocole.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole.

Fait en deux exemplaires, à Luxembourg, le *21 juin 2012* en langues italienne et française, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement  
de la République Italienne



Pour le Gouvernement du  
Grand-Duché de Luxembourg





GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG  
Ambassade en Italie

448-13


## NOTA VERBALE

L'Ambasciata del Granducato di Lussemburgo presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e, in merito al Protocollo addizionale e al relativo scambio di lettere, firmati il 21 giugno 2012, in vista della modifica della Convenzione tra Lussemburgo e Italia per evitare le doppie imposizioni in materia d'imposta sul reddito e sul patrimonio e prevenire la frode e l'evasione fiscale, e del relativo Protocollo, ha l'onore di comunicare che le condizioni richieste per l'entrata in vigore degli Atti sopracitati sono state soddisfatte.


La legge di approvazione del 14 giugno 2013 e i testi del Protocollo nonché dello scambio di lettere sono stati pubblicati sul Mémorial A, n. 114 del 4 luglio 2013. In conformità dell'articolo IV del Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore, alla data dell'ultima notifica per iscritto e per via diplomatica, del compimento delle procedure interne dei due Stati contraenti, richieste a riguardo.

L'Ambasciata del Granducato di Lussemburgo ringrazia il Ministero degli Affari esteri per la sua collaborazione e coglie l'occasione per rinnovare i sensi della sua più alta considerazione.

Roma, li 17 luglio 2013



Ministero degli Affari Esteri  
Cerimoniale Ufficio I  
Fax 06 32 35 873





Ministero degli Affari Esteri

6511/109492

#### NOTA VERBALE


Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali presenta i suoi complimenti all'Ambasciata del Granducato di Lussemburgo ed ha l'onore di riferirsi al Protocollo aggiuntivo e al relativo scambio di Lettere dell'Intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 2012.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'art. IV dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore.

Vista la Nota Verbale di codesta Ambasciata n. 448-13 del 17 luglio 2013, Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali ha l'onore di comunicare che il Protocollo aggiuntivo entra in vigore in data odierna.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata del Granducato di Lussemburgo gli atti della sua più alta considerazione.


Roma, li 21 giugno 2013



All'Ambasciata del Granducato di Lussemburgo  
Via S. Croce in Gerusalemme, 90 - 00185 Roma



<b>SCHEDA PER: GAZZETTA UFFICIALE</b>		
<b>FIRMA:</b> 3.04.2012	<b>ENTR.VIGORE:</b> 23.01.2015	<b>IN VIGORE SI</b>
<b>PAESE:</b> COREA		
<b>MATERIA:</b> Fiscale		
<b>POSIZIONE:</b>	<b>DEPOSITO:</b> Busta n.	
<b>TITOLO:</b> Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato a Seul il 3 aprile 2012.		
<b>FIRMATO a:</b> Seoul	<b>il:</b> 3.04.2012	
<b>PROVV. LEG.:</b> N. 156 17 ottobre 2014	<b>G.U.:</b> N. 252 del 29 ottobre 2014	
<b>NOT.</b> <b>Italia:</b> <b>Controparte:</b> <b>Ricezione:</b>	<b>Comunicato G.U.:</b> <b>(Tabella II:            )</b>	
<b>DATA ENTR. VIGORE:</b> 23.01.2015		
<b>DURATA:</b> illimitata		
<b>DENUNCIA:</b>		
<b>NOTE:</b>		
<b>VD.:</b>		
<b>CLAUSOLA ENTRATA IN VIGORE:</b> Art. VI	<b>ADEMPIMENTI INTERNI:</b>	
'Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione... Il Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche...'	Ratifica del Presidente della Repubblica previa Legge di autorizzazione.	
<b>LINGUE UFFICIALI:</b> Italiano, Inglese	<b>UFF.NEGOZIATORE:</b> DGMO VIII	







**PROTOCOLLO  
AGGIUNTIVO**

**ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL  
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E  
PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Corea, desiderosi di concludere un Protocollo Aggiuntivo che modifica la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Corea per Evitare le Doppie Imposizioni e per Prevenire le Evasioni Fiscali in materia di Imposte sul Reddito, e relativo Protocollo, firmata a Seul il 10 gennaio 1989 (qui di seguito "la Convenzione"),

hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO I**

Il paragrafo 3. b) dell'Articolo 2 "IMPOSTE CONSIDERATE" è soppresso e sostituito dal seguente:

- "3. b) per quanto concerne l'Italia:
- i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
  - ii) l'imposta sul reddito delle società;
  - iii) l'imposta regionale sulle attività produttive; ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte qui di seguito indicate quali "imposta italiana")."

**ARTICOLO II**

Il paragrafo 1 dell'Articolo 3 "DEFINIZIONI GENERALI" è modificato come segue:

1. con l'eliminazione e la sostituzione dei commi a) e b) con i seguenti:
  - "a) il termine "Corea" designa la Repubblica di Corea e, usato in senso geografico, il territorio della Repubblica di Corea, compreso il suo mare territoriale ed ogni zona adiacente al mare territoriale della Repubblica di Corea che, in conformità al diritto internazionale, è stata o può essere in seguito designata, in conformità alla legislazione della Repubblica di Corea come zona all'interno della quale la Repubblica di Corea può esercitare diritti sovrani o giurisdizione per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marini, nonché le loro risorse naturali;
  - b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità alla propria legislazione ed al diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;"
2. con l'eliminazione e la sostituzione del comma j) i) e ii) con il seguente:
  - "j) i) per quanto concerne la Corea, il Ministro per le Strategie e le Finanze o un suo rappresentante autorizzato;
  - ii) per quanto concerne l'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze;"



## ARTICOLO III

1. Con riferimento all'Articolo 23 "METODO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE", il paragrafo 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

"2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Corea, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l'imposta sui redditi pagata in Corea, ma l'ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

L'imposta pagata in Corea per la quale spetta la detrazione è solo l'ammontare pro-rata corrispondente alla parte del reddito estero che concorre alla formazione del reddito complessivo.

Tuttavia, nessuna detrazione sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, ovvero ad imposizione sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo di imposta, anche su richiesta del contribuente, ai sensi della legislazione italiana."

2. Il paragrafo 4 dell'Articolo 23 è soppresso.

## ARTICOLO IV


L'Articolo 26 "SCAMBIO DI INFORMAZIONI" è soppresso e sostituito dal seguente:

"1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni verosimilmente pertinenti per applicare le disposizioni della presente Convenzione o per l'amministrazione o l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. Lo scambio di informazioni non viene limitato dagli Articoli 1 e 2.

2. Le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi inclusi l'autorità giudiziaria e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti. Le persone o autorità sopra citate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Esse potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente;



- b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
- c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale, oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.
4. Se le informazioni sono richieste da uno Stato contraente in conformità al presente Articolo, l'altro Stato contraente utilizzerà i poteri che esso dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche qualora le stesse non siano rilevanti per i fini fiscali interni di detto altro Stato. L'obbligo di cui al periodo che precede è soggetto alle limitazioni previste dal paragrafo 3, ma tali limitazioni non possono essere in nessun caso interpretate nel senso di permettere ad uno Stato contraente di rifiutarsi di fornire informazioni solo perché lo stesso non ne ha un interesse ai propri fini fiscali.
5. Le disposizioni del paragrafo 3 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso che uno Stato contraente possa rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto le stesse sono detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o una persona che opera in qualità di agente o fiduciario o perché dette informazioni si riferiscono a partecipazioni in una persona."

#### ARTICOLO V

Dopo il paragrafo 6 del Protocollo alla Convenzione, è aggiunto il seguente paragrafo:  
 "6bis. Con riferimento all'Articolo 26, le autorità competenti degli Stati contraenti possono sviluppare un accordo per l'attuazione del citato Articolo, ma in nessun caso il mancato raggiungimento di tale accordo solleva uno Stato contraente dai propri obblighi."

#### ARTICOLO VI


Ciascuno Stato contraente notificherà all'altro il completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna per l'entrata in vigore del Protocollo. Il Protocollo entrerà in vigore alla data della ricezione dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni si applicheranno in entrambi gli Stati contraenti.

Il presente Protocollo resterà in vigore fino a quando resterà in vigore la Convenzione.



In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a Seoul il 5 giorno di Aprile 2012 nelle lingue italiana, coreana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana



Per il Governo della Repubblica di Corea

**ADDITIONAL  
P R O T O C O L**

**TO THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC  
AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA FOR THE AVOIDANCE OF  
DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO  
TAXES ON INCOME**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Korea, desiring to conclude an Additional Protocol to amend the Convention between the Italian Republic and the Republic of Korea for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, and its Protocol, signed at Seoul on 10<sup>th</sup> January, 1989 (hereinafter referred to as "the Convention"),

have agreed as follows:

**ARTICLE I**

Paragraph 3. b) of Article 2 "TAXES COVERED" , shall be deleted and replaced by the following:

- "3. b) in the case of Italy:
- i) the personal income tax;
  - ii) the corporate income tax;
  - iii) the regional tax on productive activities;
- whether or not they are collected by withholding at source (hereinafter referred to as "Italian tax")."

**ARTICLE II**

Paragraph 1 of Article 3 "GENERAL DEFINITIONS" , shall be amended as follows:

1. with the deletion and replacement of subparagraphs a) and b) with the following:
  - "a) the term "Korea" means the Republic of Korea and, when used in a geographical sense, the territory of the Republic of Korea including its territorial sea, and any area adjacent to the territorial sea of the Republic of Korea which, in accordance with international law, has been or may hereafter be designated under the laws of the Republic of Korea as an area within which the sovereign rights or jurisdiction of the Republic of Korea with respect to the sea-bed and sub-soil, and their natural resources may be exercised;
  - b) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with international law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;"
2. with the deletion and replacement of subparagraph j) i) and ii) with the following:
  - "j) i) in the case of Korea, the Minister of Strategy and Finance or his authorized representative;
  - ii) in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance;"



## ARTICLE III

1. With reference to Article 23 "METHOD FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION", paragraph 2 shall be deleted and replaced by the following:

- "2. If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Korea, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Convention, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Convention otherwise provide.

In such case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the income tax paid in Korea but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

The tax paid in Korea for which a deduction is granted is only the pro rata amount corresponding to the foreign income which is included in the aggregate income.

However, no deduction shall be granted if the item of income is subjected in Italy to a substitute tax or to a final withholding tax, or to substitute taxation at the same rate as the final withholding tax, also by request of the recipient, in accordance with Italian law."

2. Paragraph 4 of Article 23 shall be deleted.

## ARTICLE IV

Article 26 "EXCHANGE OF INFORMATION" shall be deleted and replaced by the following:

- "1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or to the administration or enforcement of the domestic laws concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, or of their political or administrative subdivisions or local authorities, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention as well as to prevent fiscal evasion and tax avoidance. The exchange of information is not restricted by Articles 1 and 2.
2. Any information received under paragraph 1 by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, the determination of appeals in relation to the taxes referred to in paragraph 1, or the oversight of the above. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
3. In no case shall the provisions of paragraphs 1 and 2 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
- to carry out administrative measures at variance with the laws and administrative practice of that or of the other Contracting State;
  - to supply information which is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;



- c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (*ordre public*).
4. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though that other State may not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 3 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
5. In no case shall the provisions of paragraph 3 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or a fiduciary capacity or because it relates to ownership interests in a person."

#### ARTICLE V

After paragraph 6 of the Protocol to Convention, the following paragraph is added:  
 "6bis. With reference to Article 26, the competent authorities of the Contracting States may develop an agreement for the implementation of the said Article, but in no case will the lack of such agreement relieve a Contracting State of its obligations".

#### ARTICLE VI


Each Contracting State shall notify to the other the completion of the procedures required by its domestic law for the entry into force of this Protocol. This Protocol shall enter into force on the date of the receipt of the later of these notifications and its provisions shall thereupon have effect in both States.

This Protocol shall remain in force as long as the Convention remains in force.


In witness whereof, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.


Done in duplicate at Seoul on this 3<sup>rd</sup> day of April 2012  
 in the Italian, Korean and English languages, all texts being equally authoritative. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government  
of the Italian Republic



For the Government  
of the Republic of Korea



AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI COREA  
ROMA

KIT/ECO/12/037


The Embassy of the Republic of Korea in Rome presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic and has the honor to refer to the Additional Protocol to the Convention between the Government of the Republic of Korea and the Government of the Italian Republic for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, which was signed at Seoul on April 3, 2012.

In accordance with Article VI of the said Protocol, the Embassy of the Republic of Korea has further the honor to notify the Government of the Italian Republic that the procedures required by its domestic law for the entry into force of this Protocol have been completed.

It would be appreciated if the Government of the Italian Republic would take the necessary measures to expedite the completion of its procedures required by its domestic law for the entry into force of the Protocol and notify the Embassy when the procedures have been completed.

The Embassy of the Republic of Korea avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic the assurances of its highest consideration.

Rome, April 6, 2012







Ministero degli Affari Esteri

6511/12625

#### NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali presenta i suoi complimenti all'Ambasciata della Repubblica di Corea ed ha l'onore di riferirsi al Protocollo aggiuntivo della Convenzione per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmato a Seoul il 3 aprile 2012.


Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali ha l'onore di notificare con la presente, ai sensi dell'art. VI dell'Atto internazionale sopra citato, che da parte italiana sono state portate a termine le procedure richieste dall'ordinamento interno per l'entrata in vigore.

Vista la Nota Verbale del 6 aprile 2012, con la quale codesta Ambasciata ha comunicato la conclusione delle proprie procedure interne per l'entrata in vigore del citato Protocollo, Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali ha l'onore di chiedere di essere informato sulla data di ricezione della presente Nota Verbale ai fini dell'esatta definizione della data di entrata in vigore dell'Accordo.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Servizio Giuridico, del Contenzioso Diplomatico e dei Trattati Internazionali si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica di Corea gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, li

\_\_\_\_\_  
All'Ambasciata della Repubblica di Corea  
Via B. Oriani, 30 - 00197 Roma





AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA DI COREA  
ROMA


KIT/ECO/15/034

The Embassy of the Republic of Korea presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation of the Italian Republic and has the honor to refer to the Note No. 6511/12625 dated 21 January 2015 concerning the completion of the internal procedures required of the Italian Republic for the entry into force of the Additional protocol of the Convention to avoid double taxation and prevent tax evasion in the field of income tax, which was signed in Seoul on 3 April 2012 (hereinafter referred to as the "protocol").

The Embassy has also the honor to inform the Ministry that the Embassy received the aforementioned Ministry's Note on 23 January 2015 and, therefore, the entry into force date of the protocol is 23 January 2015 in accordance with Article 6 of the protocol, considering that the completion of the internal procedures required of the Republic of Korea for the entry into force of the protocol had been notified to the Ministry in the Embassy's Note No. KIT/ECO/12/037 dated 6 April 2012.

The Embassy of the Republic of Korea avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation the assurances of its highest consideration.

Rome, 24 February 2015



Ministry of Foreign Affairs and International  
Cooperation of the Italian Republic  
Directorate General for Global Affairs  
p. Farnesina  
Roma

15A03618

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-SON-020) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

